

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**RELAZIONE dell'ORGANO di REVISIONE sulla proposta di legge al
RENDICONTO di GENERALE
PER L'ANNO FINANZIARIO 2020**

**Art. 40-quater della L.R. n. 7/2001 e art. 68 punto 1 dello statuto della Regione Piemonte
(allegato al verb. 12/2021)**

Premessa**Quadro normativo****Equilibri di bilancio****I fondi strutturali****Evoluzione delle previsioni – annualità 2020****La gestione del Bilancio****La gestione dei Residui con esclusione del perimetro sanitario****Il Bilancio di Cassa - saldo di Cassa****Agenti contabili – conti annuali e parifica****Il risultato della gestione di competenza****Il risultato di amministrazione****Riconciliazione trasferimenti al Consiglio regionale****Debiti fuori bilancio anno 2020****La spesa sanitaria****La spesa del personale****Contenimento della spesa****Le partecipazioni societarie regionali****Bilancio consolidato****Rendiconto consolidato con il Consiglio****Stato patrimoniale e conto economico****Il conto generale del patrimonio****Indebitamento****La gestione dei contratti di finanza derivata****Tempestività dei pagamenti****Relazione sulla gestione della Giunta****Conclusioni, suggerimenti e raccomandazioni**

Premessa

Premesso che:

- la legge regionale statutaria del 4 marzo 2005 n. 1 – modificata in varie occasioni - ha adottato lo “Statuto della Regione Piemonte” che all’art. 70 bis prevede: *“Il controllo sulla gestione finanziaria della Regione è esercitato da un collegio di revisori dei conti, la cui composizione e funzionamento sono regolati dalla legge di contabilità”*;
- l’art. 36 relativo al rendiconto, per quanto applicabile, e di quanto meglio oltre si dirà, del *“Regolamento regionale di contabilità”* emanato dal Presidente della Giunta Regionale in data 5 dicembre 2001 n. 18/R essendo dell’anno 2001, e quindi precedente rispetto alla legge di istituzione del collegio dei revisori, nulla dice in merito alle funzioni del collegio;
- l’art. 14, comma 1, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che le Regioni istituiscano, ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera e) del D.L. 138/2011, un Collegio dei revisori dei conti quale organo che svolga la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione;
- la Legge Regionale 7 maggio 2013, n. 8 ha istituito per la Regione Piemonte il Collegio dei Revisori dei Conti, aggiungendo alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento Contabile della Regione), il capo III bis, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 40-bis a 40-terdecies);
- l’art. 72 del D. Lgs. 118/2011 prevede che: *“Il Collegio dei Revisori dei Conti, istituito ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 3 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della regione, delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio, compreso il Consiglio Regionale, ove non sia presente un proprio organo di revisione”* nonché *“il collegio svolge i compiti previsti dall’art. 20 del D.lgs 30 giugno 2011 n. 123”*;
- l’art. 1 comma 5 del D.L. 174/2012 - convertito dalla L. 213/2012 - prevede che il rendiconto della regione, a partire dal 2012, è parificato dalla sezione regionale di controllo

per il Piemonte della Corte dei conti ai sensi degli artt. 39, 40, 41 del testo unico di cui al regio decreto n. 1214 del 1934 che in quella sede esprime e formula osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione;

- il rendiconto riassume i risultati della gestione dell'anno e determina le disponibilità economico-patrimoniale effettive dell'ente anche in termini di futura programmazione;
- la parifica in termini cronologici si inserisce tra la presentazione del progetto di legge da parte della Giunta, il nostro parere e la definitiva approvazione della legge da parte dell'Assemblea;

si evidenzia che in seguito al sorteggio avvenuto in data 17 giugno 2019 dall'elenco istituito a norma dell'art. 40 ter della L.R. n. 7/2001 con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte n. 1/2019 è stato nominato il presente Collegio dei revisori nelle persone dei Sigg.ri:

- D.ssa Elisa Venturini - Presidente
- D.ssa Olivia Cutone – membro effettivo
- Dott. Pietro Boraschi – membro effettivo

I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto:

A) in data **7 maggio 2021**, a mezzo PEC a firma della Dirigente del Settore Attività Legislativa e Consulenza Giuridica Direzione Giunta regionale, dott.ssa Laura Faina, lettera di trasmissione del Disegno di legge Regionale non ancora numerato denominato "*Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020*" con un refuso sulla data di approvazione, per il l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 40 quater della L.R. n.7/2001 unitamente ai seguenti documenti meglio oltre specificati numerati denominati allegati da n. 1 al n. 25 e allegati alla relazione sulla gestione; in particolare i seguenti nello specifico:

1. disegno di legge regionale denominato "RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020" **pervenuto al collegio non ancora numerato approvato dalla Giunta in data 30 aprile 2021** come da verbale acquisito agli atti n. 198 e successivamente numerato ed individuato quale DDL n. 142;
2. allegati numerati da n. 1 al n. 25 di seguito meglio individuati:
 - prospetto delle entrate - riepilogo generale per titolo e tipologia (allegato 1);
 - prospetto delle entrate - riepilogo generale per titolo (allegato 2);
 - prospetto delle entrate - riepilogo per titoli, tipologie e categorie (allegato 3);
 - prospetto delle spese - riepilogo per titolo missione e programma (allegato 4);
 - prospetto delle spese - riepilogo generale per missioni (allegato 5);
 - prospetto delle spese - riepilogo generale delle spese per titolo (allegato 6);
 - prospetto delle spese - riepilogo per titoli e macroaggregati (allegato 7);
 - prospetto delle spese - riepilogo per missioni, programmi e macroaggregati

- (impegni/pagamenti) (allegato 8);
- quadro generale riassuntivo (allegato 9);
 - prospetto degli equilibri di bilancio (allegato 10);
 - prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (allegato 11);
 - prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 12);
 - prospetto accertamenti pluriennali (allegato 13);
 - prospetto impegni pluriennali (allegato 14);
 - prospetto costi per missione (allegato 15);
 - prospetto gestione delle spese per missioni e programma (allegato 16);
 - elenco dei residui attivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio e per capitolo (allegato 17);
 - elenco residui passivi provenienti da esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio e per capitolo (allegato 18);
 - prospetto degli accertamenti pluriennali – Accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui di riferisce il rendiconto e seguenti (allegato 19);
 - prospetto fondo pluriennale vincolato (allegato 20);
 - Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa (allegato 21);
 - Relazione sulla gestione della Giunta regionale (allegato 22);

SUB A1 Elenco analitico risorse accantonate nel risultato di amministrazione.

SUB A2 alla Relazione Elenco analitico delle risorse vincolate

SUB A3 Elenco analitico risorse vincolate nel risultato di amministrazione.

SUB A4 Esiti verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate partecipate;

SUB A5 Elenco delle proprietà della regione;

SUB A6 Relazione immobili utilizzati direttamente dalla regione.

- Composizione e modalità di copertura del disavanzo (allegato 23);
- Prospetti relativi ai dati SIOPE (allegato 24);
- Prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c. 1, del d.lgs. 118/2011 (allegato 25);

B) in data **24 maggio 2021** il collegio, anche ai fini dell'interruzione dei termini di cui all'art. 40 quater punto 5 della L.R. 7/2001 e s.m.i, di cui non si è comunque usufruito, ha chiesto ulteriori documenti per gli approfondimenti necessari e tra i tanti, relativamente a quelli obbligatori a norma di D.Lgs 118/2011, i seguenti:

- elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione (art. 11 punto 4 lettera n e art. 63 comma 7 lettera b);
- rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali comprensiva anche dei risultati del consuntivo del Consiglio regionale (art. 11 comma 8 e 9);
- elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48

comma 1 lettera b) con indicazione dei motivi (art. 63 comma 4);

- informazioni in merito ad eventuali, seppur inusuali emendamenti, sul rendiconto come più volte evidenziato da parte del collegio.

Si evidenzia, in merito al consolidato con i propri organismi strumentali comprensivo anche dei risultati del consuntivo del Consiglio regionale, che quest'ultimo ha notificato a mezzo PEC solo in data 17 maggio 2021 la nota di "Trasmissione conti Giudiziali e relativi atti di parifica. Esercizio finanziario 2020" rispetto al quale il collegio ha rilasciato parere con verb. 11/2021 (allegato 2) e solo in data 24 maggio 2021 è pervenuta la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 20 maggio 2021, n. 82 avente ad oggetto "*Proposta al Consiglio regionale del Piemonte del Rendiconto di gestione del Consiglio per l'esercizio finanziario 2020*" con richiesta di parere; pertanto si rilevano perplessità in merito alla possibilità di predisporre un consolidato con Il Consiglio senza che dallo stesso sia ancora stato approvato; pertanto si chiede di attenzionare gli iter amministrativi;

C) Nella medesima data 24 maggio 2021 è pervenuta risposta da parte della Dirigente dell'Ufficio ragioneria in merito alle richieste sopra evidenziate e in particolare:

- è pervenuto elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione (art. 11 punto 4 lettera n e art. 63 comma 7 lettera b) – si chiede che venga effettuato un emendamento;
- rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali comprensivo anche dei risultati del consuntivo del Consiglio regionale (art. 11 comma 8 e 9) verrà trasmesso solo in seguito all'approvazione del rendiconto del Consiglio regionale, pertanto l'ente ritiene che verrà effettuato obbligatoriamente un emendamento;
- conferma che non vi sono, come inserito in relazione della Giunta, delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48 comma 1 lettera b) con indicazione dei motivi (art. 63 comma 4);
- informazioni circa eventuali seppur, come più volte evidenziato da parte del collegio, talvolta ripetuti emendamenti al rendiconto, sono stati assunti dalla dirigente atteso che, come riscontrato dal collegio durante le verifiche del 17 e 18 maggio 2021, sono state riscontrate differenze nei valori inseriti. Sarà necessario emendare l'allegato n. 21, come anche evidenziato già dall'ente, della nota integrativa " Allegato 4: analisi modifica valori partecipazioni, consistenza iniziale e variazioni 2020 nella colonna Svalutazioni

patrimoniali e nella colonna Consistenza al 31/12/2020 in quanto per errore il valore è stato trascritto scorrettamente nella tabella. I valori parziali riportati in tabella sono corretti ed ammontano ad un totale rispettivamente di euro 15.321.428,85 e di euro 177.588.895,03. Si rinvia alla parte dello stato patrimoniale.

Il collegio ribadisce che, pur essendovi termini di approvazione del rendiconto ad oggi non scaduti, gli allegati di bilancio obbligatori non dovrebbero, e non avrebbero dovuto, - salvo logicamente quanto necessario per sanare meri errori formali -, necessitare della presentazione di un emendamento. Infatti, preso atto dell'esistenza di emendamenti, il collegio rileva come questa consuetudine – come più volte evidenziato - crea problemi al lavoro dei revisori in quanto gli emendamenti sarebbero da valutare autonomamente potendo non essere approvati, non risultando parte dell'elaborato "iniziale" del rendiconto bensì di una eventuale modifica da inserire in votazione in aula.

Il Collegio, preso atto:

- del bilancio di previsione dell'esercizio 2020-2022 approvato con L.R. n. 8 del 31 marzo 2020 rispetto al quale è stato emesso il parere dal collegio in carica (rif. verb. 7/2020 allegato 1 - del 24 marzo 2020);
- dell'assestamento al bilancio 2020-2022 approvato con L.R. n. 30 del 16 dicembre 2020 corredato dal proprio parere (rif. verb. 23/2020) ove venivano evidenziate le estreme difficoltà riscontrate, dovute alla difformità dei documenti ufficialmente trasmessi al collegio rispetto a quanto pubblicato dall'ente sul portale istituzionale. Tale comportamento costringeva il collegio a lavorare su documenti che "mutano", lasciando desumere una grave criticità organizzativa, di gestione della documentazione, che in un ente di tali dimensioni può comportare la "perdita" di informazioni ed il rischio di non governare appieno gli innumerevoli processi che concorrono a formare i documenti contabili e che obbligavano il collegio a rilasciare parere sulla documentazione ufficialmente ricevuta inducendolo, viste le gravi criticità, a chiedere un incontro con i Dirigenti al fine di un confronto fattivo sulle varie problematiche tra cui le variazioni di bilancio, di seguito meglio evidenziate. Il collegio, stante l'impossibilità di formulare un parere positivo senza riserve, evidenziava la necessità di intervenire sul DDL di assestamento anche tramite emendamenti;
- che tali emendamenti non sono mai pervenuti al collegio;

- che durante la discussione in aula avvenivano alcune modifiche sostanziali che non ricevevano il parere del collegio, come di seguito affrontate e commentate in corrispondenza dei paragrafi relativi alle rispettive tipologie;
- che in data 21 ottobre 2020 con legge regionale n. 25 veniva approvato il Rendiconto Generale della Regione, per l'esercizio finanziario 2019 parificato in data 23 settembre 2020 con Deliberazione n. 100/2020/SRCPIE/PARI dalla Corte dei conti Sezione di controllo per il Piemonte;
- delle disposizioni del Titolo I, III, IV e V del D.Lgs 118/2011;
- dell'articolo 72 del D.Lgs. 118/2011 e gli artt. del capo III Bis della LR n. 7/2001 nonché in particolare per il rendiconto generale, l'art. 63 del medesimo D.Lgs;
- dell'art. 35 e seguenti della L.R. n. 7/2001;
- che il D.L. del 30 aprile 2021 n. 56 *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”* all'art. 3 comma 3 lettera a) - *Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle Regioni e delle Camere di commercio, e il riequilibrio finanziario degli enti locali*” ha differito anche per il 2021 i termini per l'approvazione del rendiconto 2020 ed in particolare, in linea con l'anno passato, con obbligo per le Regioni di approvazione da parte del consiglio entro il 30 settembre 2021, con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 giugno 2021;
- che la presentazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020 da parte della Giunta è avvenuta con verbale 198 del 30 aprile 2021;
- dei principi contabili applicabili alla Regione per il 2020;
- del Regolamento *“regionale di contabilità del Presidente della Giunta regionale”* n. 18/R del 5 dicembre 2001 per quanto applicabile;
- che il *“regolamento regionale di contabilità”* (D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R) in essere non è ancora conforme ai principi di cui al D.Lgs 118/2011, essendo precedente alla legge di istituzione del collegio dei revisori, tra l'altro, nulla recita in merito alle funzioni del collegio e rispetto al quale si rinvia alle relazioni al rendiconto 2018 e 2019 rilasciate dai sottoscritti, ed in particolare contenenti in entrambe la seguente raccomandazione: *“il collegio raccomanda di addivenire con urgenza alla stesura ed approvazione di un nuovo regolamento regionale di contabilità, in linea con i nuovi principi del D.Lgs 118/2011 in cui disciplinare – a norma dell'art. 38 della LR. 7/200 - tutte deroghe permesse dalla normativa al fine di evitare ambiguità di interpretazione relativamente all'applicazione della norma di riferimento e con particolare attenzione, non ultimo alla regolamentazione dell'iter di riconoscimento dei debiti fuori bilancio regolamentando anche le attestazioni da acquisire da parte dei singoli Responsabili ricordando che gli stessi devono essere comunque inviati a norma dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002*

COLLEGIO DEI REVISORI

e s.m.i.. Il collegio vuole evidenziare che il regolamento attualmente in vigore, pur supportato dalla L.R. 7/2001 non risulta adeguato alle nuove disposizioni sull'armonizzazione intervenute. Considerato che ormai tutti gli enti hanno definitivamente e completamente abbandonato le vecchie regole contabili, dovendo applicare a pieno regime le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, così come aggiornate e modificate dal D. Lgs. 126/2014, e i nuovi principi contabili applicati, questo obbligo normativo impone di adeguare, con la massima tempestività possibile, i vigenti regolamenti di contabilità per allinearne le attuali disposizioni alla nuova normativa. Si raccomanda sia in sede di stesura che una volta emanato di dividerne, tenuto conto che trattasi di strumento operativo, il contenuto con i vari Responsabili. Si ricorda infatti che la presenza di un regolamento aggiornato, come spesso evidenziato dalla Corte di conti nelle varie sezioni di controllo, è sinonimo di buona organizzazione dell'ente”;

- che tale richiamo è stato evidenziato anche in sede di parere all'assestamento 2019 (rif. allegato al verb. n. 32/2019 e n. 33/2019) e da ultimo nel parere all'assestamento 2020 (rif. allegato 1 al verb. n. 23/2020);
- che nonostante sia stato sottolineato in un verbale del collegio (rif. verb. n. 5/2020) che è da tempo in itinere la predisposizione di un regolamento di contabilità in linea con i principi di armonizzazione, ad oggi non risultano formalizzati atti in tal senso;
- che la Regione risulta adempiente all'invio dei dati alla BDAP;
- che sono state acquisite, le attestazioni dei Responsabili di Settore di inesistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e/o in corso di riconoscimento di cui oltre miglio si dirà;

e tenuto conto che il collegio:

- prende atto che a rendiconto risultavano emessi n. 24012 reversali e n. 38248 mandati al 31 dicembre 2020 come si evince anche dal proprio verbale di periodo n. 2/2021, che qui si richiama, evidenziando che come richiesto dal MEF sono però stati emessi, successivamente, una reversale e un mandato di pari importo per regolarizzare su comunicazione del MEF le partite con la sanità relative alle somme anticipate, come verbalizzato anche nel proprio verbale di accesso – rif. verb. 10/2021 dello scorso 17 e 18 maggio 2021) e pertanto risultano definitivamente emessi n. 24103 reversali e n. 38339 mandati;
- deve preliminarmente rilevare come le intervenute prescrizioni nazionali e regionali emanate per l'emergenza COVID-19, le direttive per i dipendenti emanate dalla Regione, acquisite agli atti dal collegio, ma anche l'assenza di molti Dirigenti e Funzionari, nonché le modalità di lavoro che si sono avute nel 2020 che, per la quasi totalità dei dipendenti, hanno permesso lo smart-working, hanno complicato ulteriormente l'acquisizione della documentazione durante l'anno mentre solo in questi giorni sono riprese le verifiche in presenza presso l'ente;

- pertanto per il 2020 è risultato ancora gravoso, rispetto alle direttive imposte dalla regione, richiedere la presenza fisica dei funzionari e dei dirigenti nonché, alle volte, non è stato possibile neppure avere collegamenti da remoto con alcuni dipendenti in quanto non attivi su mezzi di call;
- nonostante ciò il collegio dichiara di avere effettuato numerosi collegamenti tra i membri del collegio stesso ed anche alla presenza della Responsabile del settore Ragioneria per il 2020 che hanno permesso, seppur in alcuni casi con lieve ritardo, di effettuare le operazioni di controllo di periodo;
- ai fini del rendiconto il collegio dichiara di essersi recato presso l'ente nei giorni del 17 e 18 maggio, come verbalizzato (rif. verb. 10/2021) per un primo confronto con gli uffici di riferimento;
- che l'ufficio Ragioneria, tramite la sua Dirigente, sia nei giorni precedenti che in seguito all'accesso si è resa disponibile e molto collaborativa anche tramite l'invio dei documenti richiesti dal collegio fino alla data odierna;
- che il collegio ha svolto il lavoro basandosi anche sulle verifiche effettuate per tutto il 2020 di cui ai propri verbali numerali dal n. 1/2020 al n. 28/2020;
- che ha verificato che pagamenti e le riscossioni in c/competenza e in c/residui coincidano con il conto del tesoriere depositato;

riporta i risultati dell'analisi e le attestazioni necessarie obbligatorie sul rendiconto 2020.

Quadro normativo di riferimento
--

Di seguito appare opportuno, tenuto conto della particolarità rispetto agli enti locali di cui dell'art. 2 del TUEL, evidenziare i punti salienti della legge regionale di riferimento dell' 11 aprile 2001, n. 7.

Art. 35: "Il rendiconto generale è predisposto dalla Giunta, ed è approvato dal Consiglio nei termini previsti dallo Statuto della Regione e comprende il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio e dimostra i risultati della gestione. Le modalità per la predisposizione e la presentazione al Consiglio del rendiconto generale, i modelli del conto del bilancio e di quello del patrimonio, nonché le regole per la redazione degli stessi e dei prospetti indicati all'articolo 38 sono disciplinati dal regolamento."

Art. 36: "Il conto del bilancio dimostra le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la struttura del bilancio di previsione. Esso deve consentire, sulla base dei criteri indicati dall'articolo 10, comma 3, del D.Lgs. n. 76/2000, la valutazione delle politiche pubbliche di settore della Regione, sulla base della classificazione per funzioni obiettivo e per unità previsionali di base, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti ed agli indicatori di efficacia e di efficienza individuati."

Art. 37: *“Il conto generale del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio regionale al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute, nel corso dello stesso esercizio, rispetto alla consistenza iniziale. Il patrimonio regionale è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazioni e, attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale, è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. Nell'impostazione del conto generale del patrimonio si tiene conto dei disposti stabiliti per il conto generale del patrimonio dello Stato dal D. Lgs. n. 279/1997, in quanto applicabili.*

I beni della specie di quelli indicati all'articolo 824, comma 2, del codice civile, come richiamati dall'articolo 11, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), fermi restando la natura giuridica e i vincoli cui sono sottoposti dalle leggi vigenti, sono valutati in base a criteri economici e inseriti nel conto generale del patrimonio della Regione.

Il conto generale del patrimonio indica, altresì, tra le attività per immobilizzazioni finanziarie, i crediti che, per difficoltà di esazione, vengono stralciati dal conto del bilancio. Il regolamento indica le modalità per il trasferimento al conto generale del patrimonio dei crediti di difficile esazione.”

Art. 38: *“Mediante prospetti allegati al rendiconto generale della Regione è data dimostrazione dei risultati economici della gestione. I risultati economici della gestione sono elaborati secondo criteri di competenza economica e comprendono gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati dal conto del bilancio. La dimostrazione dei risultati economici della gestione raccorda le risultanze della contabilità analitica, prevista dall'articolo 40, con quelle del rendiconto generale”.*

Il nuovo Titolo III del D. Lgs 118/2011, introdotto ad opera del D. Lgs 126/2014, disciplina l'ordinamento contabile delle Regioni a statuto ordinario, rendendolo omogeneo per tutto il territorio nazionale.

La necessità di disciplinare in maniera uniforme l'ordinamento contabile dello Stato e degli enti territoriali è resa ancora più evidente dal fatto che la finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e opera in coerenza con i vincoli che ne derivano.

Nel rispetto del principio cardine della programmazione della gestione, le Regioni adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel Documento di economia e finanza regionale (DEFER).

In relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, le Regioni adottano altresì una legge di stabilità regionale che contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo

compreso nel bilancio di previsione.

Il sistema contabile garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale.

Il sistema di bilancio si avvale del bilancio di previsione finanziario che rappresenta il quadro delle risorse della Regione su base almeno triennale, del Documento tecnico di accompagnamento del bilancio, costituito dalla ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati, e del bilancio finanziario gestionale in base al quale si provvede alla ripartizione in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. Per ciascun esercizio, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza.

Il Titolo III del D. Lgs 118/2011 disciplina inoltre il risultato di amministrazione (in merito alla ripartizione in fondi e all'accertamento dello stesso), l'esercizio e la gestione provvisoria, la classificazione delle entrate in titoli e tipologie e la classificazione delle spese in missioni e programmi, il Fondo crediti di dubbia esigibilità, il Fondo di riserva, i Fondi speciali.

L'assestamento delle previsioni di bilancio deve essere approvato a norma dell'art. 50 comma 1 e 2 del D.Lgs 118/2011 dalla Regione con legge, entro il 31 luglio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, dando atto della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, si rende necessario assumere i necessari provvedimenti di riequilibrio. Resta inteso che per l'anno 2020 il termine della verifica degli equilibri di bilancio era stato prorogato al 30 settembre 2020 (art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e del successivo D.L. 34/2020 convertito nella L. 77/2020) mentre restava al 31 luglio 2020 l'obbligo dell'assestamento di bilancio pur se detta norma pareva applicabile solo agli enti locali.

Per l'anno in corso 2021 l'assestamento di bilancio è stato approvato in ritardo in data 16 dicembre 2020 con L.R. 30; è agli atti il parere del collegio rilasciato con verb. 23 (allegato 1).

Tale parere ha inoltre esposto molte raccomandazioni ma anche molte criticità; da qui l'impossibilità da parte del collegio di formulare un parere positivo senza riserve, ed infatti ha rilevato la necessità di intervenire sul DDL di assestamento anche tramite emendamenti finalizzati alla sistemazione dei refusi, allegati non corretti, della previsione di maggiori accantonamenti tutti evidenziati dal collegio e finalizzati a ripristinare, per ciascuno dei rilievi formulati, le corrette appostazioni.

Gli art. 52 - 60 del D. Lgs. 118/2011 entrano nello specifico delle fasi di gestione delle entrate, delle spese e della gestione dei residui.

Il Titolo III richiama i limiti posti dal quadro normativo per il ricorso al debito e disciplina le condizioni per l'autorizzazione di nuovo indebitamento.

I risultati della gestione devono essere dimostrati dal Rendiconto generale che deve essere approvato con legge regionale entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce come previsto dall'art. 66 del D. Lgs. 118/2011 solo in parte recepito dall'art. 38 della L.R. n. 7/2001 che rinvia al regolamento che, ad oggi, non risulta adeguato alle nuove disposizioni sull'armonizzazione intervenute, aspetto importante a cui si rinvia nella sezione finale per le opportune osservazioni del collegio, peraltro rinnovate rispetto ai propri pareri al rendiconto 2018 (rif. verb. 19/2019) e 2019 (rif. verb. 15/2020). In merito a tale termine si è già ampiamente detto della proroga avvenuta con D.L. del 30 aprile 2021 n. 56 "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*" con l'art. 3 comma 3 lettera a) che ha prorogato per il 2021 i termini previsti dall'art. 18 comma 1 lettera b) e c) del D.Lgs 118/2011.

Pertanto i termini di approvazione del rendiconto 2020 sono ampiamente prorogati al 30 settembre per l'approvazione finale del DDL di cui all'oggetto e risultano già correttamente rispettati i termini dell'approvazione da parte della Giunta, da legge entro il 30 giugno, avvenuto in data 30 aprile 2021, medesima data del DL 56/2021.

Infine forma parte importante della gestione della Regione e degli obblighi di legge il bilancio consolidato relativo al Gruppo della Regione, costituito dagli enti ed organismi strumentali, le aziende e le società controllate e partecipate a norma dell'articolo 68 del D.Lgs 118/2011, che di norma da D.Lgs 118/2011 deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo. Per l'anno 2020 tale termine era stato prorogato eccezionalmente dall'art. 110 del D.L. 34/2020 convertito nella L. 77/2020 al 30 novembre 2020; rispetto a tale adempimento si rinvia alla sezione dedicata della presente relazione.

Per il 2021 tale importante adempimento ad oggi risulta prorogato sempre dal DL 56/2021 ed in particolare dell'art. 3 comma 3 lettera b) al prossimo 30 novembre 2021.

Equilibri di bilancio

La legge di bilancio dello Stato per il 2020 (legge n. 160 del 2019), ha modificato l'art.1 comma 820 della legge n.145 del 2018 stabilendo che le disposizioni di tale articolo si applicano non dal 2019 ma dal 2020. Le Regioni infatti concorrono come gli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Il comma 820 citato ha recepito le indicazioni contenute nelle pronunce della Corte costituzionale: l'articolo 1 comma 820 prevede infatti che, a decorrere dall'anno 2020, le

Regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano in modo pieno il risultato di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 118/2011.

Per effetto della nuova disciplina, l'art. 1 comma 821 dispone che gli enti territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, attestato in ciascun anno dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011).

Pertanto il vincolo di finanza coincide con gli equilibri ordinari. Il comma 824 ha previsto per le Regioni ordinarie l'applicazione delle nuove regole a decorrere dall'anno 2021, in base all'intesa raggiunta nella Conferenza Stato-Regioni del 15 ottobre 2018 (punto n. 5 del dispositivo) ma l'art. 1, comma 542 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) ha da ultimo anticipato al 2020 anche per le Regioni ordinarie le regole dell'equilibrio di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.

Dalla successiva tabella è possibile desumere il risultato della gestione di competenza, nonché gli equilibri di bilancio suddivisi tra parte corrente, parte in conto capitale e variazioni di attività finanziarie come previsto dall'art. 1 commi 469 e 470 della L. 232/2016 seppur in relazione agli obiettivi di finanza pubblica il Collegio evidenzia che sulla base dei dati del rendiconto e per effetto delle variazioni intervenute successivamente alla trasmissione, effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Ente dovrà procedere a nuovo invio.

In relazione al saldo di bilancio l'ente ha provveduto ad inviare in data 29 marzo 2021 il saldo di bilancio 2020 (art. 1 comma 466 della L. 232/2016) che di seguito si riporta. Per gli equilibri si rinvia all'allegato 10 del bilancio.

Allegato B - Modello 2C/20

Saldo di bilancio 2020 (Art. 1, comma 463 e seguenti, della legge n. 232/2016)
PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo 2020
 da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2021
REGIONE PIEMONTE
 VISTI i risultati della gestione di competenza finanziaria dell'esercizio 2020;
 VISTE le informazioni sul monitoraggio degli equilibri tra entrate e spese finali 2020 trasmesse da questo Ente all'apposito sito web

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:			
RISULTATI 2020		Importi in migliaia di euro	
		dati di competenza finanziaria	dati di cassa (facoltativo)
A	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	106.963	0
B	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA	563.465	0
C+D+E+F+G+I	ENTRATE FINALI	12.729.754	0
H	TOTALE SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	404	0
I+L+J	SPESE FINALI	13.211.848	0
M	SALDO ANTICIPAZIONE FINANZIAMENTO SANITA' (solo ai fini di cassa)		0
N	TOTALE SPAZI FINANZIARI CEDUTI	0	0
O	SPAZI ACQUISITI NON UTILIZZATI	1	0
P	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA P=A+B+C+D+E+F+G+I+H-I-L-J+M-N-O	188.737	0
Q	OBIETTIVO DI SALDO	68.928	0
R	DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI NETTO E OBIETTIVO (R = P-Q)	119.809	0

Sulla base delle predette risultanze si certifica che nell'esercizio 2020:

☒	è stato conseguito l'obiettivo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali (R è pari a 0 o positivo)
☒	l'obiettivo di competenza finanziaria è stato conseguito lasciando spazi finanziari inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali (1)
☐	è stato conseguito anche il saldo di cassa tra entrate finali e spese finali di cui al comma 479, L. 232/2016 (R è pari a 0 o positivo) (1)
☐	non è stato conseguito l'obiettivo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali (R è negativo - si applicano le sanzioni di cui al comma 475, L. 232/2016)
☐	il mancato conseguimento dell'obiettivo di competenza finanziaria è inferiore al 3% degli accertamenti delle entrate finali (si applicano le sanzioni di cui al comma 476, L. 232/2016)
☐	gli spazi acquisiti nell'esercizio sono stati utilizzati per una percentuale inferiore al 90% (l'ente non può beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio 2020)
☒	gli impegni esigibili nel 2020 per nuovi investimenti effettuati a valore degli spazi di cui all'art. 1, comma 495-ter, L. 232/2016 acquisiti nel 2019 sono stati registrati (altrimenti si applicano le sanzioni di cui ai commi 475)
☒	gli impegni esigibili nel 2020 per nuovi investimenti effettuati a valore degli spazi di cui all'art. 1, comma 495-ter, L. 232/2016 acquisiti nel 2018 sono stati registrati (altrimenti si applicano le sanzioni di cui ai commi 475)
☒	gli impegni esigibili nel 2020 per gli investimenti nuovi e aggiuntivi effettuati a valore degli spazi di cui all'art. 1, comma 495-bis, L. 232/2016, acquisiti nel 2017 sono stati registrati (altrimenti si applicano le sanzioni di cui ai commi 475)
☒	gli impegni esigibili nel 2020 per gli investimenti nuovi di cui all'art. 1, commi 833-834, L. 145/2018 sono stati registrati (altrimenti si applicano le sanzioni di cui al comma 840)
☒	gli impegni esigibili nel 2020 per gli investimenti nuovi di cui all'art. 1, commi 835-836, L. 145/2018 sono stati registrati (altrimenti si applicano le sanzioni di cui al comma 840)

DATA

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Organo Revisione (1)

Organo Revisione (2)

Organo Revisione (3) *GIULIA EUTONE*

I fondi strutturali, regionali e comunitari

Come è noto l'Unione Europea attraverso i Fondi strutturali e di investimento "FONDI SIE" finanzia la politica di coesione finalizzata ad uno sviluppo armonioso dell'insieme dei Paesi europei tramite il finanziamento di progetti nazionali e pluriennali.

I Fondi sono cinque ma l'Italia è stata beneficiaria unicamente di quattro tipologie di Fondi ed in particolare dei seguenti:

- FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE (FESR)
- FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)
- FONDO EUROPEO AGRICOLO per lo SVILUPPO RURALE (FEASR)
- FONDO EUROPEO PER gli AFFARI MARITTIMI e la PESCA (FEAMP)

In tale contesto, il P.O.R. Piemonte FESR costituisce il quadro di riferimento per l'utilizzo delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale in Piemonte. L'obiettivo globale del POR

Piemonte FESR è quello di promuovere lo sviluppo equilibrato e sostenibile del Piemonte, incrementando il Prodotto Interno Lordo (PIL) e i livelli occupazionali, attraverso la qualificazione e il riequilibrio dei sistemi territoriali e della struttura economica e sociale.

Durante il 2020 a causa dell'emergenza COVID-19 il collegio ha avuto difficoltà nell'effettuare le verifiche che prevedono operazioni di revisione.

Il collegio riporta al consiglio che durante il 2021 si è provveduto ad implementare le verifiche relative ai soggetti pagatori di entrambe le tipologie di Fondi. In particolare parte di dette verifiche, alcune importanti ancora in corso, sono verbalizzate nei verbali n. 8/2021 e n. 10/2021 e altre sono già calendarizzate nei prossimi giorni.

Si vuole evidenziare infatti che su queste voci svolgono un importante ruolo gli enti pagatori tra cui in particolare ARPEA e Finpiemonte spa.

Per quanto riguarda ARPEA – Agenzia regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura - quest'ultima, relativamente alle voci di fondi sopra riportate, svolge l'attività di organismo pagatore di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione Europea per le politiche agricole finanziate da:

- leggi Regionali in materia di agricoltura indicati quali TR;
- fondi comunitari FEAGA Fondo europeo agricolo di garanzia;
- fondi comunitari FEASR Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Si deve evidenziare che il collegio dei revisori a norma dell'art. 40 quinquies punto 1 lettera e-bis) della L.R. 7/2001 e s.m.i., effettua, quale organismo di certificazione, la revisione annuale della gestione contabile delle erogazioni previste da leggi regionali effettuate da ARPEA; tale rapporto è attualmente normato da una convenzione ed in particolare per il 2020 le seguenti che si sono succedute, nonostante alcuni rilevi che si stanno evidenziando e che faranno parte di un prossimo verbale, al termine delle verifiche con gli uffici preposti:

* *“convenzione per l'affidamento all'agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) di incarico per l'esecuzione dei pagamenti (art. 5 L.R. 16/2002)”* siglata digitalmente a rep. ARPEA in data 12 luglio 2017 n. 00146 di durata di quattro anni;

* *“convenzione per l'affidamento all'agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) di incarico per l'esecuzione dei pagamenti (art. 5 L.R. 16/2002)”* siglata digitalmente e a rep. ARPEA in data 11 giugno 2020 n. 00009 di durata comunque errata per un refuso;

I fondi FEAGA e FEASR non sono invece oggetto di certificazione da parte del collegio, bensì sono rendicontati in piena autonomia in quanto il processo di autorizzazione, pagamento e rendicontazione alla UE dei fondi che sono direttamente assegnati da AGEA è in capo ad ARPEA, come peraltro evidenziato dalla Corte dei conti in sede di parifica 2019. Tali fondi sono soggetti a verifica contabile da parte dell'organismo certificatore che viene indicato dal MIPAAF ai sensi del regolamento UE 1306/2013. Attualmente detta certificazione avviene tramite la società DELOITTE che al 2019 non ha rilevato nulla di non conforme. Resta ancora da ricevere la certificazione sull'annualità 2020. Tali Fondi non transitano sul bilancio della regione ad eccezione della quota cofinanziata del FEASER per PSR.

Il collegio, deve evidenziare che la certificazione richiesta dalla L.R. è relativa solo ai flussi di cassa che partono dalla regione e vengono trasferiti ad ARPEA per cassa che, per il 2019, sono stati pari ad euro 18.485.489,56 e per il 2020, pur non ancora ricevuti ufficialmente, sono pari ad euro 13.816.302,88.

Come si è potuto evidenziare nel corso delle verifiche per la certificazione 2019, si rilevano alcune importanti criticità, che possono in parte riguardare anche Finpiemonte di cui oltre meglio si dirà:

- poiché le risorse sono utilizzate in termini di cassa anche tramite storni da una legge all'altra e tra leggi regionali e fondi comunitari, questi flussi – dati dalla possibilità degli “storni” in continua movimentazione creano sicuramente una situazione di difficile controllo e di conseguenza di poca trasparenza;
- si è rilevata la necessità di un passaggio formale dei documenti contabili su cui il collegio è chiamato a rilasciare parere, atteso che la certificazione di cui all'art. 40 quinquies punto 1 lettera e-bis) deve riguardare unicamente la gestione è tenuta extra contabilmente da ARPEA;
- è in corso un approfondimento in merito alla gestione delle somme tenuto conto delle rilevazioni contabili della gestione sulla Regione quali trasferimenti che avvengono a titolo definitivo.

Poiché i flussi non transitano in parte sul bilancio regionale ed in parte, pur transitandovi, sono trattati quali trasferimenti a titolo definitivo con discrasia e non coincidenza degli anni, si rende necessario a parere del collegio una approfondita implementazione ai fini della trasparenza degli strumenti di rendicontazione e delle informazioni da inserire anche nei documenti di bilancio, quali

ad esempio nella relazione della giunta, essendo tale documento finalizzato ad illustrare la gestione dell'ente e dovendo la stessa evidenziare a norma di D.Lgs 118/2011 *altre informazioni richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto*.

Si sollecita l'implementazione negli allegati di bilancio relativamente a questa parte importante dell'attività regionale evidenziando in particolare le L.R. finanziate ogni anno e i flussi relativi complessivamente alle politiche comunitarie, con evidenza di una disamina importante sui trasferimenti.

A tal fine il collegio ha richiesto agli uffici un prospetto riepilogativo dei trasferimenti – a cui si rinvia in apposita sezione - per tipologia di soggetto da cui si evince che sul 2020 i trasferimenti impegnati in materia sono i seguenti:

ARPEA parte corrente	21.171.390,69
ARPEA parte c/capitale per PSR	44.995.698,73
Finpiemonte spa parte corrente	55.401.981,72
Finpiemonte c/capitale	213.193.600,00

Evoluzione delle previsioni – annualità 2020

Il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 è stato approvato con Legge regionale n. 8 del 31 marzo 2020. Ai fini di cui all'art. 63 punto 5 del D.Lgs. 118/2011 si evidenzia che le previsioni iniziali (L.R. n. 8/2020), formulate dall'ente nella legge per l'esercizio finanziario 2020-2022, sono state indicate con i seguenti valori per l'annualità 2020:

	COMPETENZA	CASSA
ENTRATA	19.222.310.730,89	22.102.820.177,76
SPESA	19.222.310.730,89	22.102.820.177,76

Il totale delle risorse evidenziate nella tabella precedente è dettagliata, relativamente alle dotazioni di competenza, nella tabella successiva:

BILANCIO DI PREVISIONE					
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI			RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI		
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2020	TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2020
	<i>FVP spese correnti</i>	27.646.913,63			
	<i>FVP spese conto capitale</i>	121.206.213,21			
	<i>Utilizzo avanzo amm.ne</i>	3.990.925.951,27			
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.863.992.005,26	TITOLO 1	Spese correnti	10.946.408.232,48
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	959.295.410,41	TITOLO 2	Spese conto capitale	829.618.815,55
TITOLO 3	Entrate extratributarie	516.671.336,83	TITOLO 3	Spese incremento att.finanziarie	300.249.807,82
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	408.240.168,61	TITOLO 4	Rimborsi prestiti	3.890.435.086,78
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	404.006.343,42	TITOLO 5	Chiusura anticip.ricevute	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00			
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.930.326.388,35
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.930.326.388,25			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		19.222.310.730,89	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		19.222.310.730,89

La Regione, nel corso dell'anno, ha provveduto ad aggiornare le previsioni iniziali in base all'evoluzione normativa e anche per effetto di fatti gestionali verificatisi nel corso dell'anno non previsti e/o prevedibili. Relativamente a ciò, si evidenzia che il collegio, come rilevato nella propria relazione al precedente rendiconto (rif. allegato al verb. 15/2020) ha effettuato alcuni rilievi, soprattutto in sede di parere all'assestamento (rif. allegato al verb. 23/2020) relativamente alla correttezza dell'iter giuridico di tali variazioni effettuate.

Per quanto di competenza si rinvia a paragrafo dedicato.

Per effetto di tutti gli atti di variazione adottati, i totali generali del bilancio di previsione approvato dal Consiglio regionale hanno subito un incremento come si evince dalla seguente tabella:

	PREVISIONI INIZIALI 2020	PREVISIONI DEFINITIVE 2020
ENTRATA	19.222.310.730,89	21.319.269.276,93
SPESA	19.222.310.730,89	21.319.269.276,93

I valori riferibili all'esercizio 2020, distinti per titoli, nella tabella precedente già sinteticamente rappresentati, si riportano di seguito ove le previsioni finali sono relative ai dati definitivi – post assestamento:

COLLEGIO DEI REVISORI

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI				RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI			
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI FINALI	TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI FINALI
	<i>FVP</i> <i>Utilizzo avanzo amm.ne</i>	148.853.126,84 3.990.925.951,27	563.465.924,22 4.097.888.966,18		<i>Disavanzo</i> <i>amm.ne</i>	325.272.399,91 	325.272.399,91
TITOLO 1	Entrate correnti natura tributaria, contributiva e perequativa	9.863.992.005,26	10.014.356.594,55	TITOLO 1	Spese correnti	10.946.408.232,48	11.881.536.031,42
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	959.295.410,41	1.560.391.258,87	TITOLO 2	Spese conto capitale	829.618.815,55	1.486.818.517,02
TITOLO 3	Entrate extratributarie	516.671.336,83	513.746.975,69	TITOLO 3	Spese incremento att.finanziarie	300.249.807,82	306.549.807,82
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	408.240.168,61	687.020.165,65	TITOLO 4	Rimborsi prestiti	3.890.435.086,78	3.855.685.972,41
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	404.006.343,42	418.992.843,42	TITOLO 5	Chiusura anticip.ricevute	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.930.326.388,35	3.463.406.548,35
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00				
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.930.326.388,25	3.463.406.548,35				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		19.222.310.730,89	21.319.269.276,93	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		19.222.310.730,89	21.319.269.276,93

Dall'analisi degli accertamenti e impegni definitivi rispetto alle previsioni di entrata e poi degli accertamenti e impegni definitivi il collegio, richiamato quanto inserito nei propri verbali, rinnova la raccomandazione relativamente all'esigenza di una importante riorganizzazione volta ad individuare singoli Responsabili del procedimento che siano i soggetti che, oltre ad amministrare le risorse, siano anche gli unici e primi attuatori delle previsioni di entrata motivate da atti giuridici e/o storici.

Si richiama nuovamente la struttura tutta all'importanza, non solo giuridica, dello stanziamento iniziale di entrata ma anche, e soprattutto, al sostanziale carattere autorizzatorio che l'entrata assume in termini di capacità e disponibilità di spesa con l'approvazione della legge di bilancio che è documento centrale per il mantenimento degli equilibri di bilancio.

La disciplina obbliga l'ente ad una attenta verifica sull'attendibilità dell'entrata, anche in linea con i principi di armonizzazione che prevedono norme molto restrittive per la previsione delle voci di entrata che non sempre si sono rilevate nelle verifiche del collegio, in piena ottemperanza ai postulati del D.Lgs 118/2011. Il collegio ribadisce infatti l'importanza che vengano coinvolti tutti i Responsabili di settore nella valutazione delle risorse a disposizione dell'ente al fine di addivenire alla certezza dell'attendibilità della parte entrate del bilancio. Si deve sottolineare, infatti, che la mancata individuazione di singoli Responsabili del procedimento crea sulla gestione delle entrate

problematiche per il corretto flusso informativo della riscossione ordinaria (accertamenti in base alla scadenza e rilevamento dei residui) nonché soprattutto sulla previsione effettuata a monte in sede di previsioni di bilancio che di conseguenza si riflette nella gestione finale del bilancio a rendiconto. L'analisi degli scostamenti tra le previsioni iniziali e gli accertamenti finali delle entrate evidenzia le criticità dell'ente nella costruzione di una più puntuale ed attenta programmazione. A tal fine si riporta la tabella comparativa sempre tenendo conto che le previsioni finali:

ENTRATA				
		Previsioni iniziali L.R. 8/2020	Previsioni Finali	Accertamenti 2020
TITOLO I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.863.992.005,26	10.014.256.594,55	9.960.748.841,72
TITOLO II	Trasferimenti correnti	959.295.410,41	1.560.391.258,87	1.345.160.400,45
TITOLO III	Entrate extratributarie	516.671.336,83	513.746.975,69	454.962.653,82
TITOLO IV	Entrate in conto capitale	408.240.168,61	687.020.165,65	268.349.321,36
TITOLO V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	404.006.343,42	418.992.843,42	338.192.011,26
TITOLO VI	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
TITOLO VII	Anticipazioni da tesoriere	0,00	0,00	0,00
TITOLO IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.930.326.388,25	3.463.406.548,35	1.914.969.996,21

A tal proposito il collegio, essendo stato il bilancio il 2020-2022 il primo sottoposto alla propria verifica, - peraltro in una annualità di particolare difficoltà dovuta all'emergenza COVID-19 che ha avuto serie ripercussioni sull'andamento di molte entrate anche a causa delle modifiche dei comportamenti e abitudini dei cittadini, ma non ultimo del particolare momento economico,- si evidenzia che i Trasferimenti correnti in Entrata sono in aumento rispetto alla previsione iniziale.

Trasferimenti a beneficiari

Il collegio tenuto conto delle problematiche riscontrate nelle verifiche di periodo effettuate, soprattutto nel 2021, ha chiesto alla struttura id avere contezza dei trasferimenti della Regione raggruppati per beneficiario..

La situazione dei trasferimenti di parte corrente è la seguente:

BENEFICIARI TRASFERIMENTI CORRENTI

Beneficiario	Importo
AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE	596.318.527,86
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	15.490.466,02
ALTRO	999.201.670,58
ARPA	62.949.661,07
ARPEA	21.171.390,69
ATC	7.962.662,70

COLLEGIO DEI REVISORI

ATL	5.308.166,39
AZIENDE SANITARIE	8.090.271.541,93
COMMISSARIO STRAORDINARIO	218.309.385,31
CONSORZI SOCIO ASSISTENZIALI	104.867.227,51
EDISU	26.400.000,00
EELL	229.490.176,10
FINPIEMONTE	55.401.981,72
IPLA	521.462,42
IRES	4.846.074,51
PARCHI	20.528.342,80
S.C.R.	14.932.839,96
Totale complessivo	10.473.971.577,57

La situazione dei trasferimenti di parte c/capitale è la seguente:

Macroaggregato TOT. II	BENEFICIARIO	Importo Attuale
2030000 - Contributi agli investimenti		328.097.445,63
	AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE	5.633.817,00
	AIPO	31.336.014,45
	ALTRO	24.682.211,14
	ARPA	148.773,00
	ARPEA	44.995.698,73
	ATC	3.792.078,41
	AZIENDE SANITARIE	106.994.377,68
	EELL	62.078.004,77
	FINPIEMONTE	17.682.654,48
	MINISTERI	15.378.828,47
	PARCHI	374.987,50
	S.C.R	15.000.000,00
2040000 - Altri trasferimenti in conto capitale		217.838.425,03
	ALTRO	2.925.833,95
	ATC	5.564,50
	EELL	421.625,50
	FINPIEMONTE	213.193.600,00
	MINISTERI	1.296.291,29
	PARCHI	1.074,29
2050000 - Altre spese in conto capitale		1.326.601,90
	ALTRO	573.523,00
	S.C.R	753.078,90
Totale complessivo		547.262.472,56

Il collegio ha evidenziato alcune perplessità in merito alla gestione di alcuni importanti trasferimenti soprattutto ad oggi verso ARPEA e soprattutto verso FINPIEMONTE spa. Rispetto a quest'ultima partecipata, oltre alla gestione giuridica degli atti già oltre meglio rilevata, in relazione alle risorse trasferite ed ai "risparmi" relativi alle varie somme trasferite per svolgere le attività di esecutore materiale dei bandi pubblicati dalla Regione, evidenziandosi oltre ad un complesso sistema di compensazioni per l'utilizzo di queste somme non utilizzate, una non corretta imputazione temporale dei "ri-accertamenti" delle somme in restituzione, aspetti che creano problemi sul principio soprattutto della competenza. Il collegio ha attenzionato e sta svolgendo verifiche proprio in questo senso in questo periodo. Potendo ora svolgere l'attività in loco, sarà cura del collegio effettuare singoli confronti con gli organi delle partecipate più strategiche.

In merito ad ARPEA si rinvia a quanto inserito nel paragrafo dei Fondi comunitari e altri.

Trasferimenti e altre entrate – COVID
--

Il collegio evidenzia che il bilancio 2020 ha beneficiato di alcune entrate straordinarie relative a normative ed azioni poste in essere dalla Regione conseguenti all'emergenza COVID-19. In particolare le entrate straordinarie – esclusa la sanità - possono essere individuate nelle seguenti:

- Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome, al fine di ristorare la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- sanzioni comminate in violazione dei DPCM – COVID;
- elargizioni volontarie da terzi per COVID.

Il valore complessivo di tali azioni e trasferimenti ammonta per la Regione a complessivi euro 161.550.458,74.

In particolare vengono di seguito evidenziate le singole poste.

Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome - COVID

L'art. 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, modificato dall'art. 41 del Decreto-Legge 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 ha previsto un Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome, al fine di ristorare la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che, per il Piemonte, ammonta ad euro 139.862.578,95.

Tale importo è relativo a due interventi legislativi ed in particolare i seguenti:

Intervento legislativo	Accertato/Incassato
RIPARTO DEL PRIMO FONDO STATALE EMERGENZA COVID-19 DI CUI AL COMMA 1, ART. 111 DEL D.L. 34/2020,	41.136.052,63
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 77/2020 RIPARTO DEL SECONDO FONDO STATALE EMERGENZA	
COVID-19 DI CUI AL D.L. 104/2020 RECANTE "MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELL'ECONOMIA	98.726.526,32
	139.862.578,95

Ai fini di ottemperare al disposto normativo di cui al comma 823 della L. 178/2020 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", l'ente ha evidenziato che la quota di minori entrate ammonta ad euro 127.292.092,71; pertanto le risorse non utilizzate sono confluite nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione del Rendiconto 2020. A tal proposito si rinvia alla sezione dell'avanzo/disavanzo di amministrazione della presente relazione.

Conto corrente dedicato a sanzioni comminate in violazione dei DPCM - COVID
--

Le sanzioni COVID sono state introdotte dall'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; a questo intervento legislativo è seguita la circolare 27/03/2020 n. 2416 del Ministero dell'Interno in ordine al "*Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti accertati sulla strada dalle Forze di Polizia e dalle Polizie Locali. Prime disposizioni*" che chiariva che l'amministrazione, per le violazioni regionali, avrebbe potuto prevedere che i pagamenti avvenissero a mezzo conto corrente bancario.

Il collegio riporta di aver ricevuto, in data 17 marzo 2020 per conoscenza, dalla allora Dirigente del settore Ragioneria, oggi sostituita per raggiunti limiti pensionistici, la comunicazione correttamente inviata agli uffici sugli aspetti contabili inerenti l'apertura del conto corrente bancario "emergenza corona virus".

La citata comunicazione prendeva atto dell'apertura di c/c presso la tesoreria (n. 000100689275 gestione sanità - 101) denominato "Regione Piemonte – Sostegno emergenza Coronavirus" finalizzato ai versamenti volontari a titolo di liberalità da parte di terzi. Il collegio prendeva positivamente atto delle indicazioni da parte della Dirigente in merito agli obblighi di rendicontazione. Come verbalizzato in proprio precedente verbale (rif. verb. 9/2020) in data 16 febbraio 2021 il collegio ha ricevuto un file di rendicontazione riepilogativo al 31.12.2020 che

riporta sanzioni incassate per un totale di euro 387.841,41. Di tali sanzioni sono stati rimborsati euro 653,34 per errori. Gli incassi sono avvenuti sul c/c dedicato cab. 40777516 (conto 100).

Ad oggi non vi sono elementi per ritenere tali entrate a carattere vincolato.

Conto corrente dedicato a elargizioni volontarie da terzi per COVID
--

Nella seduta del 10 marzo 2020 la Giunta n. 4-112 ha autorizzato l'istituzione presso il tesoriere Regionale di un conto corrente bancario dedicato ai versamenti volontari a titolo di liberalità da parte di terzi di cui il collegio è stato informato dall'allora Dirigente della Ragioneria, seppur la stessa richiamasse una seduta del 9 marzo 2020, anziché del 10 marzo. In data 16 febbraio 2021 il collegio, su richiesta, ha ricevuto un report da cui si evince che la Regione al 31.12.2020 ha ricevuto euro 21.300.038,38 debitamente accertati, quali elargizioni volontarie da soggetti diversi sia privati che società ed altri soggetti giuridici, al cui ammontare sono detratte piccole restituzioni per versamenti ricevuti su conto errato, per un totale di euro 1.218,10.

Gli introiti sono stati accertati su due capitoli distinti tra donazioni e liberalità da famiglie e donazioni e liberalità da imprese. Inoltre dopo il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 – convertito in L. 27 del 24 aprile 2020 - è stato attivato uno specifico link sul sito istituzionale ove è fornita la rendicontazione delle somme ricevute in ottemperanza all'art. 99 punto 5 dello stesso decreto. Tale decreto ha permesso che tali risorse potessero essere utilizzate per l'acquisto di forniture e servizi per il contrasto dell'emergenza COVID anche solo con affidamento diretto in disapplicazione del D.Lgs 50/2016 art. 35.

Tale link è ancora visibile in quanto i c/c sono ancora aperti per il 2021. Al 31 marzo sul 2021 sono stati introitati circa ulteriori euro 2.000.000,00.

Tali somme introitate, come evidenziato dalla nota iniziale della Dirigente, devono essere dedicate esclusivamente alle spese inerenti l'emergenza COVID-19 come peraltro specifico dalla Giunta nella sua DGR 4-112 del 10 marzo 2020.

Tale rendicontazione è presente sul sito istituzionale ed evidenzia i flussi in uscita principalmente dovuti all'acquisto di mascherine e trasferimenti alle ASL per emergenza.

La gestione del Bilancio

Le riforme alla contabilità finanziaria, di cui si è parlato in premessa, secondo le quali l'attività di gestione delle previsioni di competenza passa attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento per la spesa e dell'accertamento, della riscossione e del

versamento per l'entrata, prevedono l'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali; a tal proposito si rinvia ad apposito paragrafo).

Mentre la contabilità finanziaria ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria, la contabilità economico-patrimoniale ha fini conoscitivi e consente la rendicontazione economico e patrimoniale.

La gestione dell'Entrata

Le risultanze tra gli stanziamenti finali, gli accertamenti di competenza a fine esercizio ed i relativi incassi sono sintetizzati nella tabella che segue:

TITOLO	ENTRATA		PREVISIONI FINALI	ACCERTAMENTI	% di Realizzo delle previsioni	RISCOSSIONI DI COMPETENZA	% di realizzo degli accertamenti
		FVP spese correnti	220.300.058,24				
		FVP spese conto capitale	343.165.865,98				
		Utilizzo avanzo amm.ne	4.097.888.966,18				
I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		9.866.412.717,39	9.960.748.841,72	100,96%	8.730.423.742,16	87,65%
II	TRASFERIMENTI CORRENTI		1.058.508.355,78	1.345.160.400,45	127,08%	1.132.666.714,88	84,20%
III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		633.545.310,63	454.962.653,82	71,81%	411.735.684,19	90,50%
IV	ENTRATE IN C/CAPITALE		619.913.349,24	268.349.321,36	43,29%	57.800.757,79	21,54%
V	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARI		526.325.257,60	338.192.011,26	64,26%	315.894.455,54	93,41%
VI	ACCENSIONE PRESTITI		41.865.000,00	-	-	-	-
VII	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		-	-	-	-	-
IX	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		2.930.232.755,75	1.914.969.996,21	65,35%	1.913.421.922,30	99,92%
	Totale generale		20.338.157.636,79	14.282.383.224,82	70,22%	12.561.943.276,86	87,95%

Complessivamente, al 31 dicembre 2020, le entrate, accertate per **euro 14.282.383.242,82**, sono state incassate per **euro 12.561.943.276,86**, generando residui attivi dalla competenza per euro **1.720.439.947,96**.

Il trend storico degli accertamenti di competenza relativo al periodo 2017 – 2020 distinti per titoli, e acquisito in parte dai pareri dei precedenti revisori, è illustrato nella tabella seguente, nella quale viene anche

ENTRATA		ACCERTAMENTI				
		2017	2018	2019	2020	Diff. 2020/2019
TITOLO I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.521.981.287,94	9.664.569.259,79	9.798.695.379,80	9.960.748.841,72	1,65%
TITOLO II	Trasferimenti correnti	871.591.253,85	934.701.188,99	902.447.786,63	1.345.160.400,45	49,06%
TITOLO III	Entrate extratributarie	451.994.503,89	521.984.963,52	563.497.438,15	454.962.653,82	-19,26%
TITOLO IV	Entrate in conto capitale	255.698.745,84	226.271.657,75	398.144.727,05	268.349.321,36	-32,60%
TITOLO V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.601.206,22	235.976.751,17	388.008.091,68	338.192.011,26	-12,84%
TITOLO VI	Accensione prestiti	1.097.526,00	41.515.000,00	41.515.000,00	0,00	-100,00%
TITOLO IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.879.238.960,58	1.664.485.642,43	1.590.595.025,85	1.914.969.996,21	23,50%
TOTALI		12.984.223.424,32	13.229.504.463,67	13.642.903.449,16	14.282.383.224,82	4,69%

registrato lo scostamento percentuale del 2020 rispetto all'anno 2019. La tabella che segue evidenzia il trend storico degli accertamenti.

L'incidenza percentuale di ciascun titolo sul totale degli accertamenti relativi alle entrate finali degli ultimi 3 anni è esposta nella tabella che segue:

ENTRATA	ACCERTAMENTI						
		2018	% su Entr. Fin	2019	% su Entr. Fin	2020	% su Entr. Fin
TITOLO I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.664.569.259,79	73,05%	9.798.695.379,80	71,82%	9.960.748.841,72	69,74%
TITOLO II	Trasferimenti correnti	934.701.188,99	7,07%	902.447.786,63	6,61%	1.345.160.400,45	9,42%
TITOLO III	Entrate extratributarie	521.984.963,52	3,95%	563.497.438,15	4,13%	454.962.653,82	3,19%
TITOLO IV	Entrate in conto capitale	226.271.657,75	1,71%	398.144.727,05	2,92%	268.349.321,36	1,88%
TITOLO V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	235.976.751,17	1,78%	388.008.091,68	2,84%	338.192.011,26	2,37%
TITOLO VI	Accensione prestiti	41.515.000,00	0,31%	41.515.000,00	0,30%		0,00%
TITOLO IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.604.485.642,45	12,13%	1.550.595.025,85	11,37%	1.914.969.996,21	13,41%
TOTALI		13.229.504.463,67	100,00%	13.642.903.449,16	100,00%	14.282.383.224,82	100,00%

La gestione della Spesa

La tabella che segue evidenzia le risultanze tra gli stanziamenti finali dell'esercizio finanziario 2020, gli impegni di competenza ed i relativi pagamenti.

SPESA		PREVISIONI FINALI	IMPEGNI	% di realizzo delle previsioni	PAGAMENTI DI COMPETENZA
TITOLO	Disavanzo fin.	325.272.339,91			
1	Spese correnti	11.881.536.031,42	11.256.658.995,56	94,74%	9.971.920.160,49
2	Spese conto capitale	1.486.818.517,02	623.956.229,75	41,97%	288.870.195,62
3	Spese incremento att. finanziarie	306.549.807,82	225.242.435,09	73,48%	221.792.627,27
4	Rimborsi prestiti	3.855.685.972,41	81.988.216,48	2,13%	81.988.216,48
5	Chiusura anticip. ricevute		-		-
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.463.406.548,35	1.914.969.996,21	55,29%	1.314.459.365,83
TOTALI		21.319.269.216,93	14.102.815.873,09	66,15%	11.879.030.565,69

Le spese di competenza dell'esercizio 2020, impegnate per euro **14.102.815.873,09** sono state pagate per euro **11.879.030.565,69** generando residui passivi per euro **1.047.213.685,97**.

Mettendo a confronto gli impegni dell'esercizio finanziario 2020 con quelli degli anni precedenti, è possibile costruire una serie storica, per titolo, analoga a quella strutturata per l'entrata.

TITOLO		IMPEGNI			
		2017	2018	2019	2020
1	Spese correnti	10.585.342.484,74	10.576.218.646,80	10.575.978.328,19	11.256.658.995,56
2	Spese conto capitale	446.279.207,06	420.668.726,31	662.273.641,83	623.956.229,75
3	Spese incremento att. Finanziarie	-	230.865.028,04	266.070.304,81	225.242.435,09
4	Rimborsi prestiti	247.122.728,48	195.876.990,83	122.322.978,77	81.988.216,48
		11.278.744.420,28	11.423.629.391,98	11.626.645.253,60	12.187.845.876,88
5	Chiusura anticip. Ricevute	-	-	-	-
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.879.258.900,58	1.604.485.642,45	1.550.595.025,85	1.914.969.996,21
TOTALE		13.158.003.320,86	13.028.115.034,43	13.177.240.279,45	14.102.815.873,09

La gestione dei Residui (ROR) con esclusione del perimetro sanitario

L'analisi della gestione dei residui, attivi e passivi, permette di rilevare quali sono stati gli effetti prodotti dalla gestione finanziaria dell'esercizio, sia con riferimento alla formazione dei nuovi residui che allo smaltimento di quelli generati dalle gestioni precedenti.

Proprio per seguire la stratificazione e la gestione dei residui provenienti dagli esercizi precedenti, il Conto del bilancio comprende due apposite sezioni (Gestione dei residui attivi e Gestione dei residui passivi) nelle quali vengono evidenziati, in relazione ad ogni capitolo del bilancio gestionale, la consistenza del residuo al 1 gennaio 2020, l'esercizio ed il capitolo di sua provenienza, le riscossioni e pagamenti effettuati, i maggiori accertamenti o impegni, le eventuali quote eliminate e la consistenza del residuo al 31 dicembre 2020.

I residui nascono dallo sfasamento, al termine dell'esercizio, della fase giuridica dell'accertamento per l'entrata e dell'impegno per la spesa con le fasi rispettivamente della riscossione e versamento per l'entrata e liquidazione, ordinazione e pagamento per l'uscita.

Costituiscono residui attivi le somme accertate e non rimosse entro il termine dell'esercizio e costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.

Il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 è stato deliberato dalla Giunta regionale con DGR n. 30 - 3111 del 16 aprile 2021 al quale è preventivamente stato rilasciato il nostro parere favorevole definitivo (rif. allegato 1 al verb. 7/2021 del 14 aprile 2021).

Tale parere in breve evidenziava tra le altre cose:

- "le motivazioni inserite sono riconducibili a standard sicuramente funzionali per le operazioni di bilancio ma non per i controlli demandati al collegio che deve verificare i principi per il mantenimento supportato da elementi documentali e quindi, oltre alle

ragioni giuridiche per il mantenimento o per la re-imputazione, anche le eventuali situazioni di danno erariale in caso di cancellazione di residui dovute a negligenza, prescrizione o per ritardi nelle azioni dell'ente:

- che già nella relazione al rendiconto 2018 il Collegio raccomandava, "anche al fine di una corretta imputazione delle responsabilità conseguenti ai singoli ruoli, di redigere da parte dei responsabili di settore una determinazione specifica ove evidenziare adeguate motivazioni per ogni residuo attivo e passivo eliminato, mantenuto o reimputato suggerendo di tenere conto dell'iter scelto dall'Ente nella stesura del regolamento di contabilità" ma nonostante ciò anche per il 2020 i singoli responsabili di settore ad oggi non hanno ancora redatto determinazione specifica ove evidenziare adeguate motivazioni per ogni residuo attivo e passivo eliminato, mantenuto o reimputato in quanto tale procedura è stata assolta tra gli uffici come indicato nelle direttive interne emanate dal responsabile Finanziario che ha preso atto di quanto dagli stessi inserito nella procedura contabile-gestionale;
- oltre a suggerire di tenere conto dell'iter scelto dall'Ente nella stesura del regolamento di contabilità, si evidenzia come tali determine siano gli atti essenziali alla base del ROR in quanto la responsabilità della corretta imputazione/cancellazione/mantenimento resta in capo ai singoli Responsabili; infatti nel caso in cui la sommatoria delle singole determine non coincidesse con le operazioni complessive di ROR, sarebbero comunque le stesse a fare fede, inficiando il conseguente rendiconto definitivo
- l'importo dei residui attivi e passivi cancellati e da mantenere nel rendiconto 2020 è comunque anche quest'anno complessivo, e tiene peraltro conto anche delle somme relative alla gestione del perimetro sanitario, il Collegio ha chiesto la verifica da parte degli uffici competenti di uno schema di raccordo al fine di riconciliare l'importo iscritto a bilancio e quello da riaccertamento inserito negli atti ufficiali;
- nell'atto di riaccertamento ordinario 2020, non vengono prese in considerazione le cancellazioni di residui attivi e passivi effettuate dai vari responsabili durante l'anno nonostante le proprie raccomandazioni inserite sia in rendiconto 2018 che in riaccertamento 2019 neppure quale passaggio formale in termini quantitativi nella bozza di delibera;
- tenuto conto del periodo e dei tempi nonché della ricezione degli schemi aggiuntivi, il campionamento effettuato non ha potuto tenere conto – non essendo gli stessi presenti nelle stampe ufficiali del ROR - delle cancellazioni di residui attivi e passivi effettuate durante l'anno dai singoli responsabili per un totale, nel 2020 - al netto dei residui riguardanti la sanità - di euro 12.580.446,34 (con le osservazioni comunque di cui oltre) per i residui passivi ed euro 2.447.114,60 per gli attivi che saranno oggetto di verifiche nei prossimi accessi prima dell'espressione del parere al rendiconto, ove verrà rendicontato il campionamento;
- di aver effettuato numerosi incontri sia a mezzo sistemi di videoconferenza, call, telefonate plurisoggettive e confronti anche del solo collegio al fine di effettuare tutte le possibili verifiche seppur dando atto della particolare difficoltà riscontrate anche per quest'anno, non solo a causa dell'impossibilità di recarsi presso l'ente fisicamente ma anche tenuto conto dell'assenza dagli uffici per smart-working di parte rilevante del personale della regione Piemonte come previsto dalle disposizioni interne;
- il campionamento basato sul criterio della significatività finanziaria e della percentuale come numero residui pari rispettivamente 5,63% e allo 2,38% per i residui attivi nonché al 4,85% e al 1,05% per i residui passivi, come da carte di lavoro in atti del Collegio;
- il parere sul ROR è finalizzato alla verifica della correttezza dei valori attenzionati non comporta implicitamente la valutazione della correttezza circa le procedure preventive ed i rapporti giuridici posti in essere dall'ente;
- il collegio richiama e conferma anche a tal proposito quanto già eccepito in sede i rendiconto 2019, relativamente all'iscrizione di taluni residui relativi alla L. 12/2020 e alla L 13/2020 e conseguenti;
- durante le operazioni di verifica dei documenti pervenuti sul campionamento, il collegio ha riscontrato alcune problematiche relative in particolare alla tardività delle azioni amministrative messe in campo per il recupero dei crediti nonché alla tardività

delle azioni intraprese, evidenziandosi spesso anche solleciti notificati a distanza di cinque anni su residui attivi molto datati;

- si è riscontrata altresì la tardività nelle richieste di contatti per addivenire alla chiusura di rendicontazioni importanti e datate, e motivazioni, per residui del 2015/2016, giustificate dal COVID, con tanto di illustrazione paradossale della tipologia di pandemia in atto, dell'insorgenza della pandemia dalla Cina, del come sia nata e si stia espandendo, motivazioni che evidentemente non necessitano di ulteriori commenti;
- l'invio di documenti, nonostante le richieste fossero destinate alla verifica della corretta imputazione o mantenimento, è stata alle volte fuorviante ed imprecisa, inoltre in alcuni casi adducendo quali ragioni delle mancate azioni rinvii alle competenze di altre Direzioni o da altri Responsabili della stessa Direzione, come se il Responsabile del procedimento di una entrata o di una spesa non abbia il potere/dovere, nel corso dei singoli endoprocedimenti, di porre in atto, nell'ambito dello stesso ente, quelle azioni che devono portare al compimento del procedimento, ovvero a determinarsi circa la decisione da assumere rispetto al mantenimento o meno del residuo relativo alla entrata /spesa allo stesso attribuita;
- sulle partecipate vi sono partite da attenzionare che rilevano una gestione non puntuale, peraltro più volte sollevata, che evidenziano la mancanza di un chiaro e formale flusso informativo tra le partecipate e l'ente;
- si è riscontrato anche una non corretta applicazione puntuale dei principi contabili in merito alla competenza dell'accertamento e dell'impegno che portano logicamente, non tanto ad una modifica complessiva dei residui attivi e passivi, ma ad una gestione non in linea con i principi di redazione dei bilanci che comporta ripercussioni sui singoli bilanci annuali. Questo aspetto è stato evidenziato già nello specifico nel parere all'assestamento 2020 (rif. verb. 23/2020) e nel parere (rif. verb. n. 4/2021) al DDL 129 (ora legge non ancora numerata);
- in merito alle motivazioni che i singoli responsabili devono inserire nei propri atti, il collegio aveva evidenziato che: "verificata la documentazione pervenuta e prendendo positivamente atto del lavoro iniziato lo scorso anno dall'ufficio Ragioneria e proseguito in continuità tramite le direttive inviate dalla Responsabile del Settore Ragioneria con prot. 7912 dell'8 febbraio 2021, con le quali la stessa ha richiesto specifiche motivazioni sul mantenimento, cancellazione o re-imputazione, ha preso atto delle motivazioni inserite nei fogli di lavoro finalizzati al riaccertamento. Pur prendendo atto della necessità che le casistiche siano standardizzate ai fini all'espletamento delle operazioni contabili, invita i singoli Responsabili a dettagliare per il futuro, anche nelle singole determinazioni, documentando il più possibile le motivazioni a supporto delle operazioni effettuate, anche al fine di una corretta riconducibilità delle responsabilità conseguenti ai singoli ruoli; si rammenta ai singoli Direttori quanto più volte attenzionato dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti anche relativamente al contenuto delle motivazioni;
- atteso che relativamente alle motivazioni la stessa Corte dei Conti Sezione Piemonte (rif. . 14/2019/SRCPIE/PRSE) "ricorda che la materia dei residui, sia attivi sia passivi, è di estremo rilievo nella materia dei bilanci pubblici...omissis...l'attività di riaccertamento dei residui va condotta su ciascuna partita creditizia. Considerata la finalità dell'operazione di riaccertamento, questa deve concretizzarsi in un controllo sostanziale e non solo formale. L'ente non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche verificare la effettiva possibilità di riscuotere lo stesso, nonché un prudente apprezzamento delle ragioni che non hanno consentito di riscuoterlo in precedenza.";

- rispetto al rilievo formulato dal collegio durante i controlli del riaccertamento si prende positivamente atto che ad oggi risultano consegnate dai vari responsabili le determinazioni più volte raccomandate trattandosi di elemento fondamentale per l'individuazione delle singole responsabilità; si riporta infatti che in sede di riaccertamento 2019 e 2020 il collegio raccomandava *“alle singole Direzioni di addivenire, seppur ad oggi non inserito in una norma regolamentare ma riscontrandosi comunque quale necessità al fine di “riconducibilità in termini di responsabilità”, alla stesura di proprie determinazioni conclusive sulle rispettive operazioni di riaccertamento effettuate richiamando comunque le Direzioni al contenuto dell’art. 63 comma 11”;*
 - a tal proposito si ricorda che essendo *“tali determine atti essenziali alla base del ROR in quanto la responsabilità della corretta imputazione/cancellazione/mantenimento resta in capo ai singoli Responsabili; e tenuto conto che “ nel caso in cui la sommatoria delle singole determine non coincidesse con le operazioni complessive di ROR, sarebbero comunque le stesse a fare fede, inficiando il conseguente rendiconto definitivo” si rinnova l’invito ad inserire quale norma regolamentare la loro predisposizione;*
 - che l'atto finale di riaccertamento, consistente nell'atto di Giunta n. 30-3111 del 16 aprile 2021 denominata “riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.lgs 118/2011” è pubblicata sul B.U n. 17 del 29/04/2021 suppl. n.1 ;
 - che l'atto sostanzialmente finale evidenzia in definitiva le seguenti risultanze, ricordando che non tiene conto del perimetro sanità in quanto escluso a norma di articolo 3 comma 4 secondo capoverso del D.lgs 118/2011 e nemmeno dei residui attivi e passivi cancellati durante il 2020:
 - residui attivi 2020 da mantenere euro 896.063.157,32;
 - residui attivi ante 2020 da mantenere euro 762.754.876,14;e quindi per un totale di euro 1.658.818.033,46;
 - residui attivi ante 2020 eliminati per insussistenza euro 66.364.871,91 di cui:
 - residui attivi ante 2020 eliminati euro 26.465.884,84;
 - eliminazioni 2020 euro 39.898.987,07;
 - residui passivi 2020 da mantenere euro 983.225.335,24;
 - residui passivi ante 2020 da mantenere euro 217.274.510,11;
- e quindi per un totale di euro 1.200.499.845,35;
- residui passivi cancellati euro 85.990.779,90 di cui
 - residui passivi ante 2020 eliminati euro 20.484.845,80;
 - eliminazioni 2020 euro 65.505.934,10;

- accertamenti attivi re-imputati agli esercizi successivi per euro 378.794.383,84 di cui al 2021 euro 352.440.072,55, euro 24.170.712,52 al 2022 ed euro 2.183.598,77 al 2023;
 - accertamenti passivi re-imputati agli esercizi successivi per euro 888.159.690,49 di cui al 2021 euro 835.844.297,20, euro 49.273.808,98 al 2022 ed euro 3.041.584,31 al 2023 di cui euro 378.794.383,84 nel triennio ma per pari importo di entrata e spesa mentre la parte restante in movimentazione dell'FPV.
- di seguito si evidenzia l'anzianità dei residui come da riaccertamento:

Anzianità dei residui

In merito all'anzianità dei residui riaccertati – con esclusione pertanto del perimetro sanitario - si riporta la tabella che evidenzia la situazione in essere:

A) RESIDUI ATTIVI

Titolo	2013 e precedenti	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale complessivo
1	70039,75		13.096,00		2.410.380,19	19.527.636,91	461.169.073,96	576.802.426,05	1.059.992.652,86
2	6145158,53		10.373.766,75	509.152,20	1.109.269,38	7.340.294,76	6.997.293,08	145.828.189,67	178.303.124,37
3	1088970,34	503,50	11.057.411,72	6.634.787,41	5.211.847,17	63.255.169,33	74.468.303,06	43.223.991,13	204.940.983,66
4	104656,77			7.029.709,18	7.955.953,91	5.765.383,04	62.700.869,22	107.910.994,75	191.467.566,87
5			679.595,48	0,00		9.028,50	30.000,00	22.297.555,72	23.016.179,70
6					1.097.526,00				1.097.526,00
Totale	7.408.825,39	503,50	22.123.869,95	14.173.648,79	17.784.976,65	95.897.512,54	605.365.539,32	896.063.157,32	1.658.818.033,46

A proposito della capacità di riscossione, il collegio ha evidenziato una scarsa capacità di riscossione di numerose tipologie di entrata riscontrata anche nelle operazioni di campionamento. La presenza soprattutto di residui attivi, ma anche passivi, con una anzianità così datata induce il collegio a richiamare nuovamente l'ente al fine di mettere in atto ogni azione possibile per la verifica della mancata prescrizione, pur prendendo atto dell'importante lavoro svolto dall'ufficio ragioneria lo scorso anno e continuato in questa parte dell'anno dalla nuova responsabile.

Il Collegio sottolinea come l'analisi relativa alla gestione ed alla rendicontazione riferita ai residui, sia attivi che passivi, rivesta un ruolo di grande importanza in quanto gli stessi incidono in modo sostanziale sulla determinazione della situazione finanziaria della Regione nonché soprattutto - come più volte evidenziato - sull'effettivo risultato di amministrazione che, unitamente alla correttezza dei vincoli di bilancio, permettono di addivenire al corretto risultato finale dell'ente e quindi alla sua ragionevolezza.

Ciò a maggior ragione alla luce della possibilità normativa di cui l'Ente ha ritenuto di avvalersi – seppur inizialmente non ritenesse di applicarla – ovvero della possibilità concessa dall'art. 1 comma 111 del Decreto Cura Italia ai sensi del quale la Giunta con DGR n. 120-3140 del 18 febbraio 2021 ha riapprovato un nuovo piano di rientro e sostanzialmente spalmato il minor disavanzo nei prossimi 17 anni, “recuperando” così in sostanza una maggiore capacità annuale di spesa di circa 3 mil di euro; si rinvia a tal proposito ad apposita sezione dell'avanzo.

B) RESIDUI PASSIVI

Titolo	2013 e precedenti	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale complessivo
1	996.448,75	33.147,74	15.160,74	3.443.851,16	3.844.371,93	3.628.733,69	74.727.326,60	750.110.286,69	836.799.327,30
2	0,00	4.543.252,02	6.000.000,00	40.069.945,85	55.658.248,03	10.447.510,92	13.866.512,68	229.665.240,73	360.250.710,23
3								3.449.807,82	3.449.807,82
4								0,00	0,00
Totale	996.448,75	4.576.399,76	6.015.160,74	43.513.797,01	59.502.619,96	14.076.244,61	88.593.839,28	983.225.335,24	1.200.499.845,35

Il Collegio ricorda che l'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011 relativamente al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi indica che *“le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro cui si applica il titolo II...omissis”*.

Il riaccertamento ordinario deve trovare specifica evidenza nel rendiconto ed è effettuato tramite un atto annuale a cui segue appunto il parere dei revisori. Poiché invece l'importo dei residui attivi e passivi cancellati e da mantenere nel rendiconto è complessivo, e tiene quindi conto anche delle somme relative alla gestione del perimetro sanitario, il Collegio ha chiesto la verifica da parte degli uffici competenti di uno schema di raccordo al fine di riconciliare l'importo iscritto a bilancio e quello da riaccertamento inserito negli atti ufficiali in sede di riaccertamento.

La tabella è stata ricostruita dagli uffici e per il 2020 nei tempi utili da poterla inserire anche nel parere del ROR; di seguito si riporta:

residui attivi		DA RENDICONTO presunto			
2020 anni pregressi		di cui:			
			da ROR	partite di giro	perimetro sanità
	1.720.439.947,96		896.063.157,32	1.548.073,91	822.828.716,73
	4.028.372.848,53		762.754.876,14	19.845.146,72	3.245.772.825,67
totali	5.748.812.796,49		1.658.818.033,46	21.393.220,63	4.068.601.542,40
residui passivi					

		da ROR	partite di giro	perimetro sanità
2020	2.223.785.307,40	983.225.335,24	600.510.630,38	640.049.341,78
anni pregressi	4.639.089.289,51	217.274.510,11	2.879.224.233,79	1.542.570.545,61
totali	6.862.874.596,91	1.200.499.845,35	3.479.734.864,17	2.182.619.887,39

Il dettaglio delle cancellazioni dei residui è la seguente:

	RENDICONTO		eliminati con ROR residui fino al 2019	eliminati in corso d'anno	sanità
RESIDUI ATTIVI ante 2020 ELIMINATI	39.065.903,17	di cui:	26.465.884,84	12.580.446,34	19.571,99
RESIDUI PASSIVI ante 2020 ELIMINATI	22.951.532,40	di cui:	20.484.845,80	2.447.114,60	19.572,00

Si evidenzia che nell'operazione di riaccertamento non sono stati considerati, e quindi non campionati durante il riaccertamento, euro 12.580.446,34 di residui attivi ante 2020 ed euro 2.447.114,60 di residui passivi ante 2020.

Rispetto a tali residui il collegio, ai fini della presente relazione, ha comunque fatto il campionamento dei più significativi, acquisendo le motivazioni.

Si evidenzia quindi, come peraltro sottolineato nel rendiconto 2018 e nel 2019, che tali residui attivi e passivi anche per il 2020 non vengono ricompresi, neppure per informazione nel ROR.

Il collegio ribadisce la necessita di addivenire "all'inserimento di dette voci in sede di riaccertamento ordinario, alla acquisizione da parte dei singoli responsabili delle attestazioni con tutte le singole motivazioni nonché suggerisce, almeno per il futuro, di predisporre un atto di riaccertamento ordinario in cui venga già inserita la riconciliazione con quanto saranno le risultanze del consuntivo".

Nel ribadire quanto sopra il collegio ritiene che, per quanto riguarda la cancellazione di residui ante annualità in corso, si rende necessario la predisposizione di apposite determine ben motivate, anche ai fini delle singole responsabilità, e che le stesse debbano comunque essere ricomprese nel ROR. I principi riportano che "Al fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente da reimputare in considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e

recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali” e per analogia non si può ritenere che vengano effettuate cancellazioni di residui in corso d’anno senza motivazioni e che essenzialmente non vengano ricomprese nelle competenze di Giunta e nel preventivo controllo del collegio.

Il collegio al termine delle verifiche effettuate sul riaccertamento, ha evidenziato e raccomandato all’ente:

- invita l’Ente a far sì che gli accertamenti vengano effettuati a fronte di specifiche determinate da parte del Responsabile del procedimento tutto questo, come anche già peraltro evidenziato in sede di preventivo 2020-2022, al fine di una corretta e trasparente procedura amministrativa;
- tenuto conto della numerosità e “ricorrenza ordinaria” della presenza di residui attivi e passivi verso i Comuni del territorio, pur ritenendo legittima – peraltro normata ed in alcuni casi prevista da direttive di atti di Giunta - la possibilità di compensazione delle partite di incasso e pagamento e tenendo conto della delibera di indirizzo dell’ente in tal senso, si chiede, come già nel precedente riaccertamento auspicato - di addivenire entro fine anno ad una circolarizzazione con tutti gli enti, individuando la data del prossimo 30 giugno quale data di riferimento al fine di certificare la corretta situazione creditoria e debitoria anche nei bilanci degli enti pubblici al 31 dicembre 2020;
- tenuto conto dell’importante mole di residui con anzianità “datata” e delle criticità riscontrate durante le verifiche dei documenti campionati di attuare, al termine dell’iter di rendiconto, tenuto conto che i documenti relativi ai residui campionati in alcuni casi non hanno permesso di ricondurre le risposte ricevute dalle Direzioni, la “paternità” del singolo residuo al rispettivo responsabile del procedimento competente, si raccomanda per il futuro che i documenti ricevuti siano siglati e riportanti nome e cognome del soggetto responsabile delle informazioni fornite;
- si riporta che per alcune posizioni si procederà alla verifica del prudenziale inserimento in FCDE in sede di rendiconto 2020;
- raccomanda di monitorare costantemente l’attività di recupero dei residui attivi mantenuti con particolare riguardo alle annualità più remote provvedendo allo stralcio laddove si accertino le condizioni previste dai principi contabili applicati;
- rammentando che seppur lo scorso anno il collegio avesse invitato in questa sezione **“l’ente a trasmettere all’Organo di revisione un resoconto motivato dell’attività svolta con periodicità almeno semestrale durante l’anno 2020, provvedendo allo stralcio laddove si accertino le condizioni previste dai principi contabili applicati” tale relazione ad oggi non risulta pervenuta. Si riformula l’invito;**
- in merito alla bozza di delibera denominata “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2019 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I.” si chiede nuovamente per il futuro di ivi inserire dettagliatamente, almeno per totali, le movimentazioni effettuate sui residui attivi e passivi evidenziando un raccordo con il perimetro sanitario non riaccertato, così come è stato dal collegio riportato nella presente relazione, ed anche l’anzianità dei residui, evidenziando altresì i riaccertamenti avvenuti durante l’anno ai fini del campionamento e dei controlli, tenuto conto che, a parere del collegio a norma dell’art. 63 comma 11 del D. Lgs 118/2011 nessun residuo attivo e passivo può essere variato o re-imputato ad altri esercizi – salvo quelli previsti dalla norma – senza il parere del collegio. Rispetto a ciò il collegio evidenzia una irregolarità.”

Il collegio, evidenziando ancora una consistente mole di residui attivi da riscuotere, ha chiesto agli uffici la situazione delle riscossioni avvenute nel 2020; si riporta di seguito la rappresentazione ricevuta, questa volta complessiva delle riscossioni e delle movimentazioni avvenute nel corso del 2020 dei soli residui attivi, compresa la sanità:

COLLEGIO DEI REVISORI

anno	Importo Iniziale 1/1/2000	riscossioni	Cancellazioni durante l'anno	Cancellazioni su accertamenti sanità	Cancellazioni ROR	Residuo da mantenere al 31/12/2020
1997	3.592.880,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592.880,05
1999	1.975.370,86	1.975.370,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2.590.030,93	502.174,42	0,00	0,00	0,00	2.087.856,51
2001	2.214.729,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.729,21
2002	13.396.857,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13.396.857,85
2003	1.001.120,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.120,09
2004	616.015,59	0,00	0,00	0,00	0,00	616.015,59
2005	179.821,63	0,00	0,00	0,00	0,00	179.821,63
2006	642.826,35	0,00	5.477,00	0,00	3.416,58	633.932,77
2007	173.906,92	0,00	0,00	0,00	0,00	173.906,92
2008	1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00
2009	1.509.276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.276,84
2010	1.077.619,24	30.631,25	0,00	0,00	35.725,53	1.011.262,46
2011	59.823,23	10.709,19	0,00	0,00	0,00	49.114,04
2012	10.123.400,35	8.184.889,77	0,00	0,00	0,00	1.938.510,58
2013	42.694.400,79	16.550.864,79	0,00	0,00	20,00	26.143.516,00
2014	35.729.979,50	34.807.052,45	0,00	0,00	30,00	922.897,05
2015	547.806.635,27	1.015.928,25	61.794,55	0,00	1.594.244,97	545.134.667,50
2016	956.909.609,82	7.800.025,58	418.373,39	0,00	3.060.390,37	945.630.820,48
2017	935.636.590,41	97.959.680,15	846,74	0,00	807.733,25	836.868.330,27
2018	1.180.013.314,02	436.705.050,64	9.876.999,99	-0,01	20.254.254,31	713.177.009,09
2019	1.878.509.695,14	943.473.817,04	2.216.954,67	19.572,00	710.069,83	932.089.281,60
Totale	5.616.454.946,09	1.549.016.194,39	12.580.446,34	19.571,99	26.465.884,84	4.028.372.848,53

Dalla tabella di cui sopra si evidenzia che ad eccezione di due importi incassati relativi ad accertamenti degli anni 1999 e 2000 per un totale di euro 2.477.545,28, sul 1997 e dal 2001 al 2009 non vi sono stati movimenti degli incassi.

Tale situazione impone per il collegio una verifica straordinaria immediata e mirata almeno sulle annualità dal 2001 al 2011 in quanto tale aspetto, come spesso evidenziato, ha importanti rilievi anche al fine degli utilizzi in caso di evidenziazione di minor disavanzo di secondo livello rispetto al piano di rientro del disavanzo in essere.

La riscossione complessiva dei residui ante 2019 è pari solo al 2,75% e risultano uno 0,69% di cancellazioni di residui attivi che pur non essendo in percentuale numeri importanti, in termini di minor credito sono pari ad euro circa 39 MIL esclusa la sanità.

Invita, altresì, come già suggerito nel riaccertamento ordinario ad effettuare la circolarizzazione con tutti gli enti locali, individuando quale data di riferimento il 30 giugno 2021 o anche, se si ritiene più fattibile, quella retroattiva – ma ferma - del 31 dicembre 2020 ritenendo importante effettuare una rendicontazione rispetto alle rispettive posizioni creditorie e debitorie e sulla lor anzianità.

Il Bilancio di Cassa - saldo di Cassa

La salvaguardia degli equilibri finanziari del bilancio regionale è elemento cardine per la costante prevenzione di situazioni patologiche di dissesto finanziario. Essa va garantita in un quadro di dinamicità gestionale che consideri tanto l'assetto delle previsioni iniziali quanto lo stato di attuazione dei programmi passando attraverso l'assestamento in sede di manovra di riequilibrio e la verifica dei risultati finali di gestione sia dal lato delle entrate che dal lato della spesa.

Affinché il bilancio di cassa rispetti "l'equilibrio" è necessario che il totale delle erogazioni previste in bilancio non sia superiore al totale degli incassi previsti aumentati della giacenza del fondo di cassa iniziale.

Il saldo di cassa definitivo al 31/12/2020, come evidenziato anche dai tabulati definitivi del tesoriere, risulta così determinato:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2020			161.427.898,70
Riscossioni	1.549.016.194,39	12.561.943.276,86	14.110.959.471,25
Pagamenti	2.182.807.250,67	11.879.030.565,69	14.061.837.816,36
Fondo di cassa al 31 dicembre 2020			210.549.553,59

Il collegio ha verificato che sono state definitivamente emesse n. 24103 reversali e n. 38339 mandati e che tali atti sono stati verificati anche nelle scritture contabili dell'ente; le carte di lavoro sono state acquisite dal collegio anche durante la verifica del I trimestre 2021 ed in seguito acquisite in sede di rendiconto tenuto conto della necessaria modifica avvenuta a causa della comunicazione del MEF pervenuta con prot. 47068 del 16 marzo 2021 che chiede, sul 2020, una regolarizzazione di euro 1.062.359.330,70 che coincide con la differenza tra le somme del verb. 2 e quelle riscontate nel DDL e nella resa del conto definitivo del tesoriere.

Infatti si evidenzia che alla verifica del IV trim. 2020, risultavano emessi n. 24012 reversali e n. 38248 mandati al 31 dicembre 2020 (rif. verb. n. 2/2021), ma si evidenzia che tali risultanze sono

state modificate - come meglio sopra esposto - in quanto, come richiesto dal MEF, sono stati emessi successivamente le reversali dalla n. 24018 alla n. 24103 e mandati di pari importo dal n. 38250 al n. 38339 per regolarizzare le partite con la sanità relative alle somme anticipate - come già verbalizzato anche nel proprio verbale di accesso (rif. verb. 10/2021 dello scorso 17 e 18 maggio 2021) e pertanto risultano definitivamente emessi n. 24103 reversali e n. 38339 mandati.

I dati sono stati così modificati con un saldo sia in entrata che in uscita di euro 1.062.359.330,70:

	Verb. 2/2021		DDL rendiconto 2020	
Fondo cassa Ente al 01.01.2020	€ 161.427.898,70		€ 161.427.898,70	
Reversali emesse	€ 13.048.600.140,51	ultima n. 24012	€ 14.110.959.471,25	ultima n. 24103
Mandati emessi	€ 12.999.478.485,66	ultimo n. 38248	€ 14.061837.816,36	ultimo n. 38339
Fondo cassa Ente al 31.12.2020	€ 210.549.553,59		€ 210.549.553,59	

Nonostante ciò il collegio durante le verifiche ha rilevato, escludendo le partite concordate con il MEF, qualche regolarizzazione finalizzata essenzialmente alla corretta imputazione dell'incasso dopo la propria verifica del IV TRIM; tutto ciò oltre quindi i termini permessi dalla normativa.

Il collegio a tal fine, pur essendo informato dell'iter intrapreso relativo all'invio di apposite circolari per sensibilizzare i vari operatori, richiama l'ente al necessario e inderogabile rispetto dei tempi.

Si rileva inoltre, come peraltro già indicato, che dai comportamenti si evidenzia la consuetudine di accertare somme con reversali complessive che vengono in un secondo momento agganciate alla categoria corretta.

L'andamento della cassa dell'ultimo triennio risulta il seguente:

	2018	2019	2020
Fondo cassa complessivo al 31/12	298.689.503,50	161.427.898,70	210.549.553,59
Oltre alle giacenze sui c/c postali	4.954.772,24	19.740.241,42	5.399.208,64

In riferimento alla cassa il collegio, preso atto della consistenza finale della liquidità di euro 210.549.553,59, pur rilevando ulteriori euro 5,3 mil circa sui conti correnti postali, tenendo anche conto delle risultanze dell'indice di tempestività dei pagamenti che risulta oltretutto oltre i termini di legge, evidenzia che la consistenza di cassa è un ottimo indicatore delle difficoltà della gestione di

competenza e la sua analisi consente agli enti di anticipare l'analisi delle criticità attivando politiche di gestione che consentano di affrontare in anticipo problematiche importanti (come indicato recentemente dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 9/2020 facendo proprie le osservazioni della sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna). In tali pronunce, la Sezione Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 9/2020 ha introdotto un indicatore che consente di valutare il rischio di tensioni di cassa. Questo indicatore, ottenuto dal rapporto tra i residui attivi al netto della quota accantonata a fondo crediti con lo stock di residui passivi, rappresenta l'incidenza dei debiti (che alla luce del principio generale della competenza finanziaria potenziata coincide con lo stock di residui passivi) che sono coperti da entrate ritenute liquide in un orizzonte di breve termine.

Logicamente il valore di questo indicatore va analizzato nel tempo e soprattutto non è significativo in un ente già palesemente e pesantemente in disavanzo.

Inoltre in merito alle giacenze sui c/c ordinari, pur prendendo atto del netto miglioramento e delle procedure condivise con gli uffici, si rileva la necessità di addivenire al riversamento sulla tesoreria per quanto possibile entro il 31 dicembre in quanto le quantità non riversate – pari ad euro 5.399.208,64 - sono importi comunque consistenti seppur in trend notevolmente decrescente rispetto agli anni precedenti, grazie anche alla sensibilizzazione degli uffici. Questo valore deve tendere a zero al fine di una corretta rappresentazione della cassa dell'ente.

Il collegio prende inoltre atto che tale dato di 5.399.208,64 è stato riscontrato e coincide con la propria verifica di cui al verbale n. 2/2021 che al 31 dicembre 2020 riporta i seguenti saldi sui singoli c/c:

ccp	oggetto	Incassi al 31/12/2020
165100	tassa conc.reg.caccia	1.526,21
189100	tasse conc.reg.serv.tesoreria	2.502,52
10531101	add.imposta gas	385.760,60
15395106	tasse conc.reg.meccanizzate	21.119,24
15470107	tassa racc.tartufi	7.407,63
22207120	canoni per uso pert.idrauliche	30.537,31
23687106	infrazioni parchi regionali	533,22
26103143	san. amministrative	720,70
79017737	tassa contr.fitosanitari	400,67
93322337	tassa pesca	492,61
1023349101	Soprattassa pesca Prov. NO	280,82

COLLEGIO DEI REVISORI

1023349168	Soprattassa pesca Prov. TO	185,20
1023349267	Soprattassa pesca Prov. VCO	380,08
1023349341	Soprattassa pesca Prov. VC	345,74
1023349408	Soprattassa pesca Prov. AL	183,78
1023349465	Soprattassa pesca Prov. AT	192,42
1023349598	Soprattassa pesca Prov. BI	197,50
1023349648	Soprattassa pesca Prov. CN	191,00
10364107	tesoreria regione Piemonte	78.989,15
22208128	canoni per uso acque pubbliche	457.095,47
37616703	tasce autom. online	716.396,18
4101	tassa di circolazione	3.009.252,40
1031379470	tassa automobilistica accertamenti gestione ex Gec	838,11
60767258	interr.tassa autom.	17.260,61
1018526952	tassa automobilistica accertamenti/rate	665.927,61
1049335720	Versamenti PagoPA	491,86
SALDO AL 31.12.2020		5.399.208,64

Il collegio pertanto, anche in ossequio ai principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali, ha effettuato le seguenti verifiche:

- il fondo cassa del tesoriere al 31 dicembre e quello risultante dal prospetto SIOPE coincide con quanto riportato nelle scritture contabili dell'ente locale;
- è stata assunta la delibera della Giunta regionale n. 65-746 del 17 dicembre 2019 per l'autorizzazione dell'anticipazione di tesoreria per il 2020 in ottemperanza all'art. 69 comma 9 del D.Lgs 118/2011 che prevede una richiesta di anticipazione di euro 500.000.000,00 nei limiti previsti dalla normativa a norma dell'art. 69 comma 9 del D.Lgs 118/2011 rispetto alla quale si suggerisce di inserire nel testo sempre il conteggio effettuato del limite massimo richiedibile nonostante il collegio abbia verificato che a preventivo tale valore era rispettato;
- nel 2020 l'ente non ha usufruito dell'anticipazione di tesoreria e non ha contratto nuovo debito.

Il collegio inoltre prende atto ed ha acquisito copia della determinazione di parifica avvenuta con atto DD n. 241/A1102A/2021 del 21 aprile 2021 per l'anno contabile 2020 relativamente del Tesoriere Unicredit Banca S.p.a.

Si rinvia a quanto inserito nel paragrafo relativo alla "tempestività dei pagamenti".

Agenti contabili conto annuale e parifica

Richiamando il proprio verbale n. 9/2021 del 29 aprile 2021 si evidenzia che a norma dell'art. 139 del D.Lgs. 174/2016 in data 6 maggio 2021 è pervenuta a mezzo pec, la nota di *“trasmissione determinazioni parifica conti giudiziali agenti contabili - anno 2020”* a firma del Responsabile di procedimento nella persona del Dirigente del settore Ragioneria con le copie conformi all'originale delle seguenti determinazioni di parifica dei conti giudiziali degli agenti contabili, consegnatari azioni e beni:

atto di parifica	Oggetto atto
DD 66A/1102A/2021	Parifica del conto giudiziale della Cassa economale Centrale – anno contabile 2020
DD 65/A/1102A/2021	Parifica del conto giudiziale della Cassa economale del Museo Regionale di Scienze Naturali – anno contabile 2020
DD 241/A/1102A/2021	Parifica del conto del Tesoriere Unicredit Banca S.p.A. – anno contabile 2020
DD 167/A/1102A/2021	Parifica del conto giudiziale dell'agente contabile Soris S.p.A. – anno contabile 2020
DD 67 del 27/07/2021	Parifica del conto giudiziale della Cassa economale di Bruxelles – anno contabile 2020
DD 168/A/1102A/2021	Parifica del conto della gestione dell'agente contabile consegnatario delle azioni - anno 2020 Periodo 1.1.2020-19.03.2020
Idem sopra	Parifica del conto della gestione dell'agente contabile consegnatario delle azioni - anno 2020 Periodo 20.3.2020-19.04.2020
Idem sopra	Parifica del conto della gestione dell'agente contabile consegnatario delle azioni - anno 2020 Periodo 20.04.2020-31.12.2020
DD 214/A/1102A/2021	Parifica del conto della gestione dell'agente contabile consegnatario dei beni - anno 2020

Si deve evidenziare che, come inserito nelle proprie verbalizzazioni (rif. verb. 2./2021), l'anno 2020 a causa delle restrizioni COVID-2019 e delle chiusure totali per fronteggiare l'epidemia in seguito affrontata anche con le modalità dello smart-working, il collegio ha affrontato molte difficoltà nel perseguire le proprie programmazioni di controllo, soprattutto per quelle di carattere non ordinario.

Nonostante ciò il collegio anche nel 2020 ha organizzato a mezzo call le riunioni di periodo per gli adempimenti ordinari e per la verbalizzazione ufficiale dei documenti comunque reperiti nei vari periodi di riferimento, soprattutto relativi agli agenti.

Si deve preliminarmente rilevare che gli agenti contabili della regione, seppur così denominati, nella quasi totalità non maneggiano denaro contante bensì utilizzano c/c dedicati ove quindi i movimenti sono del tutto tracciati.

Le uniche casse che maneggiano denaro, ma di importi molto esigui, sono l'economo e il sub-agente dell'avvocatura. Nonostante ciò dovendo tenere conto dell'art. 1 e 2 del "nuovo regolamento regionale di cassa economale" approvato con atto n. 19/R del 7 dicembre 2009 e dell'art. 40 quinquies punto 1 lettera a) e della legge istitutiva del Collegio dei Revisori che nel disciplinare le funzioni prevede ogni trimestre il collegio effettua le verifiche di cassa con cadenza almeno trimestrale il collegio ha sempre adempiuto a quanto si sua spettanza.

Con determina n. 19 del 10 febbraio 2017 sono stati identificati gli agenti tenuti alla presentazione del conto giudiziale, successivamente integrati con DGR n. 12-7119 del 28 giugno 2018 relativa all'individuazione dell'agente SORIS spa; nel corso del 2020, anche a seguito di una riorganizzazione del personale, sono state adottate numerose determinazioni e delibere che hanno modificato i soggetti preposti a seguito delle quali lo stesso collegio ad inizio 2020 ha avuto difficoltà a monitorare. Anche per questo motivo il collegio ha chiesto espressamente (rif. verb. 9/2020 e 2/2021) all'ente di predisporre, al fine di evitare equivoci, una delibera di Giunta dove annualmente siano elencati e/o confermati i soggetti aventi la qualifica di agenti e sub agenti contabili in carica e relativo atto di nomina, come più volte peraltro raccomandato, ivi inserendo anche le determinazioni dei sub-agenti tenuto conto degli obblighi di rendiconto anche di quest'ultimi

In particolare in merito al RUP si sono avvicendate le seguenti nomine:

- solo in data 8 maggio 2020 la Giunta con verbale n. 7612 - DGR 31-1348 conferma la responsabile Dott.ssa Doglione quale RUP oltre a deliberare la conferma quali agenti contabili i dirigenti responsabili pro-tempore dei settori presso cui sono istituite le casse economali meglio oltre individuate (cassa economale centrale, Cassa economale del Museo Regionale di Scienze Naturali e Cassa economale di Bruxelles);
- con DGR 27-2281 del 13 novembre 2020 la Giunta sostituisce la Dott.ssa Doglione con il Dott. Lepri quale RUP;
- DGR 18-2799 del 22 gennaio 2021 la Giunta sostituisce il Dott. Lepri quale RUP con la D.ssa Alessandra Gaidano.

Pertanto in ottemperanza a quanto sopra le determine di parifica sono state redatte dalla Dott.ssa Gaidano.

Per il 2020 gli agenti contabili sono stati i seguenti, rilevando ove necessario le situazioni ad oggi sanate:

funzione	determinazione di nomina agente	agente	sub-agente
Cassa economale centrale	DGR 31-1348 del 8 maggio 2020 (dirigenti pro-tempore dei settori) e individuazioni DDA11-192 del 12 maggio 2020	Ing. Siletto Alberto dal 21/10/2020 al 31/12/2020 dal 01/01/2020-20/10/2020 il Dr. Lepri Giovanni (idem per consegnatario beni) n. A11201 del 14 maggio 2020	d.ssa Milazzo Giovanna atto di nomina 35 del 1 marzo 2017 rinnovata con DD 732A1111C/2020 del 3 dicembre 2020
Avvocatura (sub agente)			d.ssa Massafra Caterina atto di nomina 62 del 23 marzo 2015 (ultima agli atti) A norma dell'art. 16 Reg. cassa economale
Cassa economato Museo scienze naturali	DGR 31-1348 del 8 maggio 2020 (dirigenti pro-tempore dei settori) e individuazioni DDA11-192 del 12 maggio 2020	Dott. Marco Chiriotti	Dott.ssa Annalaura Pistarino Determina 133/A2006B/2020 del 23 giugno 2020
Cassa economato Bruxelles	DGR 31-1348 del 8 maggio 2020 (dirigenti pro-tempore dei settori) e individuazioni DDA11-192 del 12 maggio 2020	dott. Donati Davide	d.ssa Rinaldi Silvana atto di nomina 31 del 8 marzo 2017 (sanata con atto di nomina 59 del 21 aprile 2021)
SORIS spa - riscossore	Giunta DGR 31-1348 del 8 maggio 2020	-	-
Tesoreria Regionale	Scadenza 30.06.2023 DGR 31-1348 del 8 maggio 2020	-	-

Il collegio evidenzia, unicamente per informazione, che con la delibera di Giunta n. 31-1348 dell'8 maggio 2020 l'ente ha rideterminato i soggetti nominati agenti contabili per l'annualità 2020.

In merito si raccomanda di addivenire alle comunicazioni alla Corte dei conti a norma dell'art. 138 del D.lgs 174/2016.

Si sollecita nuovamente la necessità, ai fini di una più puntuale rendicontazione di addivenire ogni anno da parte della Giunta, anche solo per confermare i soggetti, all'individuazione degli agenti contabili a inizio anno ivi inserendo anche i nominativi e non solo la denominazione di dirigenti pro-tempo responsabili, ricordando i contenuti degli artt. da 138 a 141 del D. Lgs. 174/2016 con raccomandazione di inviare loro tutti gli atti attinenti il loro mandato.

Si rileva inoltre che le nomine dei singoli funzionari vengono fatte direttamente dai Dirigenti, e questo crea problemi in sede di verifiche di periodo in quanto non sempre vengono tramesse al collegio le determine inerenti. Inoltre si evidenzia che la delibera della Giunta 31-1348 dell'8 maggio 2020 riporta che "i funzionari delegati alle operazioni di gestione di tali casse, pur mantenendone le correlate responsabilità e i doveri di rendicontazione a fini interni, non rivestono tale qualifica". A tal proposito si chiederà un approfondimento.

I conti annuali sono così stati ricevuti:

protocollo consegna conto annuale	Oggetto atto (nominativi vedasi DD-A11 n. 192)
21 ottobre 2020 prot. n. 113544	conto giudiziale della Cassa economale Centrale – periodo 1.1.2020 - 20.10.2020
7 gennaio 2021 prot. n. 725	Conto giudiziale della Cassa economale Centrale – periodo 21.10.2020 - 31.12.2020
8 gennaio 2021 prot. n. 91/2021	conto giudiziale della Cassa economale del Museo Regionale di Scienze Naturali – anno contabile 2020
19 aprile 2021 prot. n. 21548	conto del Tesoriere Unicredit Banca S.p.A. – anno contabile 2020
23 marzo 2021 n. 15326	conto giudiziale dell'agente contabile Soris S.p.A. – anno contabile 2020
18 gennaio 2021 prot.n. 479/2021	conto giudiziale della Cassa economale di Bruxelles – anno contabile 2020
Mail 3 marzo 2021 Firmata digitalmente 22 febbraio 2021	conto della gestione dell'agente contabile consegnatario delle azioni - anno 2020 Periodo 1.1.2020-19.03.2020
Mail 3 marzo 2021 Firmata digitalmente 25 febbraio 2021	conto della gestione dell'agente contabile consegnatario delle azioni - anno 2020 Periodo 20.3.2020-19.04.2020
Mail 3 marzo 2021 Firmata digitalmente 3 marzo 2021	conto della gestione dell'agente contabile consegnatario delle azioni - anno 2020 Periodo 20.04.2020-31.12.2020
Mail 6 aprile 2021 Seppur datato 20 ottobre 2020	conto della gestione dell'agente contabile consegnatario dei beni - periodo 1.1.2020 - 19.10. 2020
Mail 6 aprile 2021	conto della gestione dell'agente contabile consegnatario dei beni – periodo 20.10.2020 - 31.12.2020

Il collegio, rispetto ai conti annuali, evidenzia che alcuni dei conti, rispetto al contenuto dell'art. 139 comma 1 del D. Lgs. 174/2016, sono stati consegnati con ritardo agli uffici e in particolare al soggetto responsabile del procedimento.

A tal proposito si ricorda che a norma dell'articolo 139 comma 1, in caso di cessazione della gestione, anche per modifiche di funzioni, tale adempimento spetta entro 60 giorni al soggetto fino ad allora incaricato; tale atto è a garanzia anche di corretti passaggi di consegna e di eventuali attribuzioni di responsabilità.

Tutto ciò nonostante sia stato suggerito a rendiconto 2019 di redigere una circolare interna da inviare ai nuovi soggetti incaricati ove, con i regolamenti da rispettare e le normative di riferimento,

si specificassero le procedure in caso di interruzione in corso d'anno del mandato e in sede di conto annuale (si richiamava a tal proposito oltre alla norma anche la specifica inserita in tal senso nella delibera di Giunta Regionale n. 12-7119 del 28 giugno 2018 in cui si evince "...omissis...precisando che, l'avvicendamento in corso d'anno della responsabilità dirigenziale comporta redazione di conti distinti"). All'uopo si è preso atto che l'allora responsabile del procedimento in data 21 maggio 2020, appena nominato, aveva inviato una determinazione dirigenziale denominata "*Adempimenti relativi agli agenti contabili. Disposizioni*" - DDA11 n. 192 – in cui dava chiare istruzioni e provvedeva ad individuare gli agenti contabili tenuti alla presentazione del conto ivi inserendo i nominativi e i periodi all'epoca già noti.

Si ricorda pertanto agli agenti contabili il rispetto ossequioso del dettato normativo e dei tempi ivi inseriti richiamando in particolare il contenuto dell'art. 140 comma 4 e 141 del D.Lgs 174/2016.

In merito al consegnatario delle azioni il collegio pur prendendo atto che al 31 dicembre 2021 il conto annuale prevede i medesimi valori riportati nella relazione di Giunta, che evidenzia un totale di euro 169.166.948,72, avendo riscontrato alcune piccolissime differenze rispetto alla descrizione in nota integrativa per pochi centesimi, rileva che persistono ancora differenze rispetto alle risultanze controllate tramite le visure ordinarie scaricate in CCIAA, sia per quanto riguarda le corrispondenti percentuali ma soprattutto per qualche partecipata anche di carattere economico-patrimoniale sulla consistenza; si chiede di effettuare controlli approfonditi e si rinvia al paragrafo partecipate per approfondimenti.

Atteso che nel conto sono comunque presenti tutte le partecipate detenute, si ritiene che il conto possa essere parificato.

Si evidenzia inoltre che il Regolamento regionale del 7 dicembre 2009 n. 19/R denominato "*Nuovo regolamento regionale di cassa economale*", all'art. 1 riporta che il servizio economale è disposto ai fini della gestione del fondo economale di cui all'art. 30 del regolamento regionale di contabilità n. 18 del 2001, che come più volte evidenziato dal collegio in essere, non è conforma ai nuovi principi armonizzati.

Si chiede nuovamente di addivenire ad una operazione di coordinamento di tutti i regolamenti partendo dall'approvazione del regolamento di contabilità conforme ai principi previsti dal D.Lgs 118/2011.

Si evidenzia inoltre che a norma dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 è necessario provvedere al riversamento in Tesoreria di tutte le somme giacenti sui c/c entro il 31 dicembre. Si rinvia a tal proposito alle raccomandazioni inserite nella parte dedicata alla cassa.

Si evidenzia comunque che gli agenti contabili hanno riversato le somme entro il 31 dicembre 2020 e che la problematica riguarda unicamente le somme giacenti sui c/c.

Terminati i controlli sui conti annuali il collegio ha proceduto nei giorni scorsi a rilasciare parere ai sensi dell'art. 139 comma 2 del D.Lgs 174/2016 con verb. 11/2021 (allegato 1) a cui si rinvia, evidenziando che relativamente al Consiglio, a titolo informativo, tale adempimento è stato licenziato anch'esso con allegato 2 al verbale n. 11/2021.

Il risultato della gestione di competenza

L'esercizio finanziario 2020 chiude con un risultato di pura competenza positivo di euro 179.567.351,91 che deve tenere conto dell'applicazione massimo dell'avanzo consentito ancora per il 2020 di euro 106.963.014,91.

2020	
Accertamenti di competenza (+)	14.282.383.225,00
Impegni di competenza (-)	14.102.815.873,09
Risultato di competenza	179.567.351,91
FPV iscritta in entrata al 1.1.	557.165.924,22
FPV confluito nel FPV al 31.12	277.688.938,50
Saldo gestione di competenza	459.044.337,63

Il collegio evidenzia che l'utilizzo dell'avanzo è stato effettuato nei limiti previsti dalla legge in euro 106.963.014,91 come si evince dai prospetti di bilancio nel quadro riassuntivo e nel monitoraggio del saldo 2020. Si ricorda, come inserito nel parere all'assestamento del bilancio, che in attuazione dell'articolo 1, commi 897 e segg. della legge 30 dicembre 2018, n. 145, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), in presenza di un risultato di amministrazione presunto relativo all'esercizio precedente negativo (lettera A del prospetto del risultato di amministrazione allegato al rendiconto), il limite massimo per l'utilizzo nel primo esercizio del bilancio di previsione della quota accantonata e vincolata è pari alla somma delle quote annuali iscritte in spesa per il ripiano del disavanzo risultante al 31 dicembre 2014 e del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui 2015, che per il Piemonte fino al 2020 è pari ad euro 106.963.014,91.

Si evidenzia, ma solo per informazione, che in seguito alla rideterminazione del piano di rientro da disavanzo avvenuto con DGR 120-3140 (vedasi per la disamina paragrafo "avanzo") è pari ad euro 103.942.108,09.

Il risultato di amministrazione

Al fine di esprimere la misura delle risorse finanziarie utilizzabili alla chiusura dell'esercizio è fondamentale ricostruire la situazione amministrativa, vale a dire il quadro riassuntivo della gestione finanziaria di competenza e dei residui e quindi determinare il risultato di amministrazione (art. 33 L.R. n.7/2001). L'Organo di revisione ha verificato che il risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, comprensivo dei FF.PP.VV., presenta un disavanzo di Euro 1.536.011.077,69 come risulta dai seguenti elementi a norma dell'art. 42 comma 1 del D.Lgs 118/2011 con eccezione dell'ultimo capoverso e del comma 12:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio 2020			161.427.898,70
Riscossioni	1.549.016.194,39	12.561.943.276,86	14.110.959.471,25
Pagamenti	2.182.807.250,67	11.879.030.565,69	14.061.837.816,36
Fondo di cassa al 31 dicembre 2020			210.549.553,59
Residui attivi	4.028.372.848,53	1.720.439.947,96	5.748.812.796,49
Residui passivi	4.639.089.289,51	2.223.785.307,40	6.862.874.596,91
TOTALE PARZIALE			- 903.512.246,83
FPV per spese correnti			277.688.938,50
FPV per spese in conto capitale			354.809.892,36
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			- 1.536.011.077,69
Composizione del risultato d'amministrazione al 31 dicembre 2020			
Parte accantonata			
fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020			261.076.695,35
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020			13.475.058,02
fondo anticipazione di liquidità			3.772.616.566,27
fondo perdite società partecipate			1.000.000,00
fondo rischi per contenzioso			29.469.254,76
Altri accantonamenti			51.361.277,00
Totale parte accantonata			4.128.998.851,40
Parte vincolata			
vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			33.986.049,71
vincoli derivanti da trasferimenti			190.632.196,03
vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui			1.343.704,97
vincoli formalmente attribuiti dall'ente			12.936.424,11
altri vincoli			0,00
Totale parte vincolata			238.898.374,82
Parte destinata agli investimenti			
Totale parte destinata agli investimenti			0,00
Totale parte disponibile			-5.903.908.303,91

Sulla base dei prospetti sopra riportati emerge un risultato della gestione finanziaria negativo ed un lieve miglioramento del disavanzo - risultato di amministrazione rispetto all'esercizio precedente.

Infatti di seguito si evidenzia l'evoluzione dell'ultimo triennio del risultato di amministrazione:

	2018	2019	2020
Risultato d'amministrazione (A)	-1.837.701.190,19	-1.630.431.152,01	-1.536.011.077,69
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>			
Parte accantonata (B)	5.067.886.681,94	4.318.255.197,01	4.128.998.851,40
Parte vincolata (C)	232.464.948,80	279.954.354,80	238.358.374,82
Parte destinata agli investimenti (D)	0,00	0,00	0,00
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	-7.138.052.820,93	-6.228.640.703,82	-5.903.368.303,91

In merito al miglioramento, come spesso insiste il collegio – dettato anche dalla parte accantonata - è necessario ribadire l'importanza del corretto calcolo dei fondi ma anche delle corrette valutazioni degli accantonamenti fondo rischi contenzioso e passività potenziali in quanto potrà ritenersi in avanzo solo un ente che abbia un risultato positivo dopo tutti gli accantonamenti e vincoli e destinazioni delle quote di avanzo e di conseguenza solo con la corretta valutazione di tali fondi sarà possibile evidenziare il corretto risultato del disavanzo.

Stesse considerazioni per un ente in disavanzo che sta ripianando lo stesso in quote annuali.

Infatti l'importanza delle corrette imputazioni e calcolo degli accantonamenti consiste anche nella corretta valutazione del **disavanzo** da ripianare, ai fini della verifica della correttezza e capienza della quota annuale per il piano di rientro o viceversa – alla luce delle vigenti nuove normative - per avere oltretutto la corretta dimensione della somma in eccedenza da poter reinvestire a norma dell'art. 111 comma 4 bis del "Cura Italia".

Il collegio ricorda infatti l'operazione effettuata dall'ente tenuto conto che detto articolo riporta al comma 4-bis. *"Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi"*.

Relativamente al disavanzo di amministrazione il Collegio segnala che ricorre la fattispecie di cui al comma 12, dell'articolo 42 del D. Lgs 118/2011 che recita: *"L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1 a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'articolo 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale."*

Già nella relazione al rendiconto 2019 il collegio inseriva alcune considerazioni nella parte osservazioni e suggerimenti della stessa, tenuto conto della delicatezza di questo art. 111 comma 4 bis e della sua *ratio* giuridica e medesime considerazioni sono state riportate nel parere all'assestamento 2020 (rif. verb. 23/2020).

Si evidenzia che seppur l'ente in un primo momento avesse scongiurato l'utilizzo delle somme relative al "miglioramento del disavanzo", in sede di assestamento rilevava al collegio di aver avuto

un confronto con il MEF e ARCONET, in merito all'emersione sul 2019 del miglioramento del disavanzo. Il metodo concordato ha avuto quale risultato l'evidenziazione del maggior ripianamento nell'allegato di bilancio del rendiconto 2019 che è stato riapprovato in sede di assestamento 2020 (allegato denominato in legge n. 26) al solo fine di evidenziare che vi era stato un recupero del disavanzo tra euro 376.627.815,95 e l'ammontare di euro 325.272,399,91 pari alla quota di rientro obbligatoria, e quindi per una maggiore disponibilità di euro 51.355.416,04.

A detta evidenziazione, che appariva solo di tipo espositivo, l'ente durante il 2020 con delibera di Giunta n. 120-3140 del 18 febbraio 2021 avente ad oggetto *"Modifica della deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317-36198 (Modifica della deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2018, n. 260-10863 inerente i piani di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 e dal maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 a seguito dell'attuazione del riaccertamento straordinario dei residui), ai sensi dell'articolo 111, comma 4 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), sulla base delle risultanze di cui alla legge regionale 21 ottobre 2020, n. 25 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019)"* ha deliberato sostanzialmente la modifica del piano di rientro precedentemente approvato da ultimo con delibera di Giunta n. 317-36198 del 2 ottobre 2018 che prevedeva un rientro complessivo annuale di euro 325.272.399,91 così distinta:

Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 - 36198		55.000.743,44
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui		51.962.271,47
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)		218.309.385,00
	Totale	325.272.399,91

Poiché in sede di rendiconto 2019 il risultato di secondo livello (post-vincoli e accantonamenti) ha riportato un disavanzo inferiore, assestandosi ad euro 6.228.640.703,82 (rispetto al residuo debito di euro 6.279.996.119,86 che si stava ripianando) e quindi uno spazio per euro 51.355.416,04, l'ente seppur inizialmente non ritenesse di applicare la possibilità concessa dall'art. 1 comma 111 del Decreto Cura Italia, con la Giunta n. 120-3140 del 18 febbraio 2021 ha riapprovato un nuovo piano di rientro, spalmando sostanzialmente questo minor disavanzo in 17 anni addivenendo così in sostanza ad una maggior capacità annuale di spesa di circa 3 mil di euro. Per addivenire a ciò, in sede di DDL di Assestamento di Bilancio 2020, divenuta poi L. 30 del 16 dicembre 2020, l'ente ha modificato in iter legislativo, l'allegato 26 della L. 25/2020 – legge al rendiconto per l'esercizio finanziario 2019 - evidenziando sostanzialmente il minor

disavanzo, da rendiconto, appostandolo alla maggior copertura di disavanzo della “*quota Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 – 36198*”.

Pertanto ad oggi dal 2021 la copertura, come da atti della regione, deve essere la seguente per ogni annualità, in coerenza con il nuovo piano approvato per le annualità future; tale dato infatti è quanto appostato in sede di L.R. 8 del 15 aprile 2021 al bilancio 2021-2021:

Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 - 36198		51.979.836,62
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui		51.962.271,47
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)		218.309.385,00
	Totale	322.251.493,09

Il collegio ha già espresso le proprie perplessità in merito a questa scelta che verranno comunque riportate anche in seguito.

Poiché l'ente con delibera di Giunta n. 20-2826 del 29 gennaio 2021 – ove vi è qualche refuso relativo alle annualità poi sistemato nell'allegato di bilancio della L.R. 8/2021 - pervenuta a mezzo mail in data 11 febbraio 2021, aveva definito il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 42 comma 9 del D.Lgs 118/2011 quale adempimento a norma dell'art. 42 comma 8 e 9 del D.Lgs 118/2011, evidenziando un disavanzo di euro 1.579.060.379,42 e un disavanzo di secondo livello post fondi accantonamenti e vincoli, già un netto miglioramento del disavanzo – di euro 5.892.723.751,80, il collegio raccomandava di valutare con cautela la disponibilità rispetto al piano di rientro, già modificato da ultimo con DGR 120-3140 (vedasi per la disamina capoverso precedente “avanzo presunto”). Quest'ultima ha ridotto la quota annuale di rientro da euro 106.963.014,91 ad euro 103.942.108,09 e il suo eventuale riallineamento, creando in tal modo una maggiore ulteriore, seppur molto inferiore rispetto all'anno 2019, capacità di spesa. A tal proposito il collegio chiede estrema cautela nel valutare eventuali ulteriori spazi rispetto al prospetto definitivo dell'avanzo – allegato 11 del DDL.

Si evidenzia inoltre a tal proposito che l'allegato 23 di DDL al rendiconto non risulta corretto e coerente con le modifiche sopra richiamate; lo stesso prevede infatti l'evidenziazione di un copertura di disavanzo per il 2020 di euro 376.627.815,95 anziché l'effettivo (e dovuto) da piano di euro 325.272.399,91. Tale errore è probabilmente dovuto ad un disguido informatico che non ha tenuto conto nella colonna a) delle modifiche apportate all'allegato S della composizione e copertura del disavanzo al 31.12.2019 che tramite la legge di assestamento L.R. 30/2020 è stato modificato sostituendolo nella L.R. 25/2020.

Si chiede di provvedere ad emendare l'allegato.

Per effettuare una accurata verifica del disavanzo reale dell'ente è necessaria la verifica dell'accuratezza degli accantonamenti e fondi effettuati dall'ente. Di seguito si evidenziano le singole verifiche prendendo atto dell'allegato 22 a1) che prevede in risorse all'1.1. la coincidenza con le risorse di rendiconto 2019.

Il disavanzo si deve sommare ai seguenti elementi:

A) parte ACCANTONATA

Fondo crediti dubbia esigibilità

Relativamente al fondo crediti dubbia esigibilità il collegio, preso atto del calcolo effettuato dall'Ente a norma dell'articolo 46 comma 2 del D.Lgs 118/2011 e del principio contabile 4/2 punto 3.3., sottolinea l'importanza del corretto calcolo del fondo svalutazione soprattutto per un ente che presenti un disavanzo. Il fondo risulta accantonato per 261.076.695,35 contro 232.085.452,03 dell'esercizio 2019. Ai fini della quantificazione del fondo crediti si evidenzia che alcune poste erano e sono ancora ad oggi, a dire dell'ente per un principio di prudenza, accertate per cassa e quindi non tutte le voci sono state calcolate in ottemperanza alle modalità previste dal principio contabile applicato. Si prende positivamente atto della ricezione del prospetto del calcolo dell'FCDE utilizzato dall'ente da cui si evince che il calcolo "matematico" avrebbe rilevato un minore importo di circa euro 232 mil. Nonostante ciò il collegio vuole evidenziare che alcune voci essendo accertate per cassa – non prevedendo residui - migliorano nella sostanza la percentuale di capacità di riscossione e nemmeno sono state individuate voci aggiuntive che seppur non obbligatorie avrebbero dovuto essere attenzionate per la tipologia di entrata.

Fondo contenziosi

L'accantonamento per fondo rischi contenzioso risulta pari euro 29.469.254,76 per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze contro un accantonamento precedente di euro 18.531.729,00 dell'anno 2019 e quindi con un incremento di euro 10.937.525,76.

Il Collegio dichiara di aver ricevuto la relazione inviata all'ufficio ragioneria dall'ufficio avvocatura interna ove vengono in sostanza comunicati aggiornamenti rispetto alla situazione presentata in sede di assestamento. Diversamente da quanto accaduto in precedenza ove le comunicazioni erano avvenute a mezzo protocolli, come comunicato al collegio, si sono avute diverse interlocuzioni tra la Direzione e il Settore. L'Avvocatura ha inviato una relazione sullo stato delle cause in essere al 31.12.2020 ed ha condiviso le logiche e le modalità per la costituzione del fondo pertanto non vi sono agli atti richieste protocollate in merito alla corrispondenza interna.

Si evidenzia che già in data 14 febbraio 2021 il collegio chiedeva la situazione delle cause in essere direttamente all'ufficio Avvocatura. In data 16 febbraio la Dirigente inviava al collegio una relazione in linea con quella consegnataci dagli uffici della ragioneria priva di firme.

Tale relazione evidenzia una suddivisione delle cause con rischi tra PROBABILI (esclusa la sanità), PROBABILI sanità, POSSIBILI e POSSIBILI sanità.

In sede di parere all'assestamento il collegio, preso atto dell'accantonamento di euro 18.531.729,00 presente nell'allora avanzo 2019 e dell'accantonamento di parte corrente di c/competenza (portato con la legge di assestamento da euro 200.000,00 ad euro 8.707.225,52 con un aumento di euro 8.507.225,52 del fondo contenzioso quale stanziamento per rischio contenzioso), evidenziava che non risultava coerente con i principi contabili la mancata appostazione di una parte di potenziale soccombenza anche per le cause individuate dall'avvocatura interna quali "POSSIBILI". Dalla relazione pervenuta inizialmente rispetto alle operazioni di verifica finalizzate a detto parere, seppur non sottoscritta, si evidenzia che per il 2020 l'ufficio ha previsto anche tali risultanze.

Dalla relazione di Giunta si evince che l'accantonamento di euro 29.469.254,76 riguarda le seguenti cause indicate in tali importi PROBABILI dalla stessa Avvocatura:

- euro 8.026.024,35: COOPSETTE SOC.COOP. in L.C.A.-C.MB – Soc. Coop Muratori e Braccianti di Carpi e IDROTERMICA COOP-Soc. Coop. UNIECO Soc. Coop. In liquidazione coatta amministrativa/RP ;
- euro 40.639,41: COMUNE DI BARDONECCHIA [TRIB. TORINO R.G. 13468/2018] ;
- euro 300.000,00: FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI CRISTIANE GIOVANI Y.M.C.A./RP (TAR Piemonte);
- euro 375.862,00: risarcimenti da fauna selvatica;
- euro 100.000,00: Privato /RP e Comune di Moncalieri- Tribunale Civile, richiesto il risarcimento danni a seguito di eventi alluvionali, in attesa di deposito di perizia disposta dal Giudice;

- euro 14.000.000,00: Fondazione Ordine Mauriziano a seguito appello al Consiglio di Stato contro la sentenza sfavorevole alla Regione Piemonte;

ma nonostante il dettaglio, nello specifico le informazioni sono da ritenersi sommarie e non puntuali per quanto di seguito.

Le cause sopra riportate, tenendo conto dell'accantonamento del solo 40% della Fondazione Ordine Mauriziano e al netto dello svincolo di due importanti somme, sono pari all'aumento del Fondo per euro 10.937.525,76 – come peraltro si evince dall'allegato 22 a1) del DDL - a cui si sommano euro 18.531.729,00 già presenti negli accantonamenti 2019.

Il collegio evidenzia che gli accantonamenti 2019 mantenuti nell'avanzo, come evidenziato nella relazione di Giunta del 2019 e nel parere conseguente del collegio (rif. verb.15/2020 - allegato), sono quelli di seguito dettagliati per un totale di euro 18.531.729,00:

- euro 4.803.000,00: COMUNE DI BARDONECCHIA - TRIB. TORINO R.G. 13468/2018;
- euro 1.105.000,00: COMUNE DI STRESA condanna in primo grado € 1.080.000 (sentenza 209 del 23.3.2020) oltre ad interessi legali;
- euro 93.435,00: condanna di primo grado tribunale superiore acque pubbliche e altri minori ;
- euro 12.530.294,00: Fondazione Ordine Mauriziano a seguito appello al Consiglio di Stato contro la sentenza sfavorevole alla Regione Piemonte.

Alla richiesta agli uffici competenti sulla incoerenza della “*stratificazione del fondo*” è pervenuta mail in data odierna da cui si evince che alcune poste avrebbero potute essere liberate dagli accantonamenti 2019 per una somma pari a circa euro 2,5 MIL per quanto gli uffici abbiano individuato rischi ulteriori di altre azioni in giudizio.

Detto ciò, nonostante non sia nelle intenzioni del collegio rilevare la possibilità di decurtare le somme a fondo contenzioso, si vuole evidenziare quanto segue.

Si ricorda che secondo illustri autori e la giurisprudenza dominante, il grado del rischio POSSIBILE può consistere in maggiori probabilità che la soccombenza non si verifichi rispetto al fatto che si verifichi, pertanto tale rischio potrebbe ricadere tra il 10% e 50%.

Dai dati rilevati si evidenzia che l'ente anche per il 2020 non ha ritenuto di accantonare alcuna percentuale sulle cause POSSIBILI nonostante siano state evidenziate dall'Avvocatura cause importanti, ma unicamente l'ente ha provveduto ad accantonare le PROBABILI, con un ulteriore accantonamento di 5,6 MIL - pari al 40% della causa con Fondazione Ordine Mauriziano - a seguito

appello al Consiglio di Stato contro la sentenza sfavorevole alla Regione Piemonte anziché la quota complessiva di 14 MIL evidenziata dall'Avvocatura.

Il valore delle cause PROBABILI, sempre fare riferimenti alla sanità, (che ad eccezione appunto della causa con Fondazione Ordine Mauriziano non vengono prese in considerazione - si rinvia anche al paragrafo sanità), obbligherebbero, prudenzialmente, ad un maggior accantonamento di ulteriori 4 MIL/10 MIL senza considerare che tra queste vi è anche una importante voce relativa ad una delle causa POSSIBILE di euro 65 MIL rispetto alla quale la scelta di un accantonamento del solo 10%, seppur sembrerebbe coperto dalla somma accantonata come POSSIBILE per circa 8 MIL, non può ritenersi una percentuale di sicurezza.

Pertanto pur tenendo conto dello spazio "svincolabile" per le cause sopra descritte di circa euro 2,5 MIL questo, nella migliore delle ipotesi parrebbe a coprire (con le perplessità di cui sopra), circa dal 3 al 5% delle cause POSSIBILI.

Il Fondo contenzioso, a parere del collegio, deve essere integrato in modo considerevole.

Si evidenzia inoltre che rispetto alle cause POSSIBILI e PROBABILI individuate dall'Avvocatura della sanità, il Direttore ci ha informati che nelle somme della sanità sono accantonati euro 18,5 MIL.

Tale somma risulta assolutamente insufficiente rispetto alle posizioni evidenziate dall'Avvocatura, pertanto si chiede un confronto tra i due uffici affinché vi sia complessiva copertura del potenziale rischio.

Il collegio stando così le situazioni, e prendendo atto delle situazioni in merito alle cause della sanità, rileva di non poter accertare la congruità di detto fondo chiedendo pertanto di integrarlo con emendamento.

Il collegio inoltre sulla base delle informazioni ricevute da parte degli uffici, evidenzia la necessità di monitorare costantemente lo stato delle cause e chiede di essere informato da parte dell'Avvocatura nel breve termine invitando pertanto il Consiglio a valutare la situazione - ed un maggior accantonamento a fronte delle possibilità di soccombenza sopraggiunte.

Si chiede inoltre che le comunicazioni, come più volte ribadito, siano sempre firmate dal Dirigente o dal Direttore.

La situazione, infatti, seppur più dettagliata nella relazione del 2020, resta sempre estremamente complessa da valutare tenuto conto anche dei relativi possibili interessi e importi per spese legali in caso di soccombenza che vengono evidenziati ma non ipotizzati nelle somme e non tenendo conto

del rischio inerente tutte le cause. Importi che, su cause di valore elevato possono rappresentare somme rilevanti.

Tenuto conto di quanto sopra si chiede anche sul 2021 di non addivenire a alcun utilizzo della quota venuta disponibile conseguentemente all'introduzione del comma 111 del Cura Italia. Si rinvia alle osservazioni finali.

Fondo Partecipate

La regione Piemonte non ha effettuato accantonamenti ai sensi dell'art. 1 comma 551 della L. 147/2013 che prevede l'obbligo di accantonare a fronte di perdite risultanti dal bilancio delle aziende speciali e istituzioni in quanto non sono presenti tra i suoi organismi tali forme giuridiche.

A norma dell'art. 1 comma 550 della L. 147/2013 e dell'articolo 21 commi 1 e 2 del D.Lgs 175/2016 l'ente ha invece accantonato 1.000.000,00, medesimo importo dell'anno 2019. Il fondo deve essere conteggiato a fronte di perdite sui bilanci 2019 essendo peraltro appena scaduti i termini ordinari prorogati anche per il 2020 di approvazione dei bilanci (entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio con deposito entro 30 giorni presso la CCIAA in deroga agli artt. 2364, secondo comma, e 2478-bis del c.c.).

Il collegio ha preso visione del prospetto redatto dagli uffici per la quantificazione dell'accantonamento e tenuto conto del contenuto dell'art. 21 del TUSP di seguito riportato *"Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione"* evidenzia che, seppur non puntualmente calcolato, da una ricostruzione il fondo risulta comunque adeguato.

Si evidenzia infatti che il fondo si deve formare per stratificazione negli anni sommando le quote accantonate negli esercizi precedenti con una annuale verifica delle quote, nominative, che possono essere svincolate.

Preso atto che la norma prevede che l'accantonamento possa essere reso disponibile in alcuni casi sopra evidenziati, il collegio chiede che tale fondo sia necessariamente essere puntuale e stratificato per ogni società. Chiede altresì per il futuro di addivenire a quanto previsto in modo puntuale tenendo conto che le somme da accantonare devono tenere conto delle perdite pregresse, in modo stratificato. A tal proposito si evidenzia la recente Sentenza di controllo della Corte dei conti per la regione Sicilia n. 25/2021/PAR sulla possibilità di rendere disponibili gli

importi in precedenza accantonati. Tale delibera *“rammenta che dell’obbligo di accantonamento di quote di bilancio, in conseguenza di risultati gestionali negativi degli organismi partecipati, non discende l’insorgenza a carico dell’ente socio, anche se unico, di un obbligo al ripiano delle perdite né l’assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato (cfr. la deliberazione della Sezione Lombardia n. 410/2016/PAR e quella della Sezione Lazio n.66/2018/PAR e le pronunce nn. 24/2017/PAR e 127/2018/PAR della Liguria)” e la stessa si sofferma “sulla natura e sulle finalità del fondo perdite società partecipate, evidenziando come lo stesso miri a creare un accantonamento prudenziale nei bilanci degli enti locali partecipanti, allo scopo di munirli, attraverso una preventiva riduzione della loro capacità di spesa, di uno strumento utile a fronteggiare eventuali perdite subite degli organismi cui partecipano”*

Si evidenzia inoltre che gli accantonamenti, a rigore, dovrebbero essere appostati già in fase di preventivo appena si venga a conoscenza delle perdite, e quindi dopo l’assemblea della società di approvazione del bilancio, per poi confluire nell’accantonamento in modo stratificato per anno e per società.

A rigore si evidenzia che l’ente non ha consegnato al collegio una verifica sulle partecipate indirette, pertanto si richiama la delibera della Corte dei conti per la regione Veneto che con Deliberazione n. 485/2018/PRSE/Verona evidenzia la notevole responsabilità connessa alla gestione delle risorse pubbliche e ove rileva la necessità di addivenire prudenzialmente anche agli accantonamenti per le partecipate indirette.

Il collegio invita l’ente in sede di prossimo assestamento ad una esame completo del fondo, tenuto comunque conto che ad oggi lo stesso sembrerebbe capiente ma potrebbe non esserlo alla luce dei richiesti riscontri.

Si evidenzia che già nel parere all’assestamento 2020 si riportava quanto di seguito *“Il collegio chiede, preso atto che la norma prevede che l’accantonamento possa essere reso disponibile in alcuni casi sopra evidenziati, che tale fondo sia necessariamente essere puntuale e stratificato per ogni società”*. Si chiede per il futuro di addivenire a quanto previsto.

Rispetto al sistema partecipate e alla sua complessità si rinvia al paragrafo dedicato.

Altri fondi e accantonamenti

Sono state accantonate negli altri fondi euro 51.361.277,00 relativi ad entrate per le quali il collegio evidenzia che riguardano accantonamenti a copertura di garanzie fideiussorie riportate in relazione di Giunta. In particolare sono segnalate le seguenti:

S.A.A.P.A. S.P.A.	26.910.000,00
T.N.S. S.C.R.L.	168.120,00

JUDO GINNIC CLUB VALENZA	74.089,00
AQUARIUM SOC.SPORT.DIL.PER AZIONI/ ANEMOS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL	2.924,00
A.S. FORTI E SANI	21.769,00
totale	27.176.902,00

Risulta inoltre riportate nella relazione di Giunta due garanzie aggiuntive non coperte da vincolo, verso la S.C.R. SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE per euro 200.376.321,00 e Fondazione Stadio Filadelfia per euro 2.582.330,00 in quanto l'ente ritiene che essendo in questo caso garantito un contributo a copertura della rata sui mutui stessi, non vi sia obbligo di accantonamento. Il collegio rinvia alla sezione indebitamento in quanto detto rischio, a parere del collegio, così come descritto deve alternativamente almeno essere inserito quale limite di indebitamento a norma degli artt. di riferimento del D.Lgs 118/2011; nella relazione la Giunta evidenzia che tale dato viene correttamente inserito ma nonostante ciò si rinvia alla sezione dell'indebitamento per le considerazioni in termini di prudenza.

Risultano inoltre state accantonate altre somme, come evidenziato dalla Giunta, seppur con una minima descrizione, ed in particolare le seguenti:

- euro 2.500.000,00: Fondo oneri derivanti da gestione emergenza epidemiologica;
- euro 17.484.375,00: Fondo rischi da inadempienza di vincoli normativi;
- euro 4.200.000,00 : Fondo rischi rimodulazione di accordi di programma in relazione a leggi statali.

In detta voce sarebbe possibile da parte dell'ente introdurre accantonamenti per passività potenziali; nonostante ciò il collegio ritiene che tali accantonamenti debbano essere meglio argomentati negli atti dell'ente in quanto detta denominazione è unicamente la medesima segnalata nell'allegato 22 a1).

Fondo anticipazione di liquidità

Sono accantonati euro 3.772.616.566,27 per Fondo anticipazione di liquidità DL 35/2013. Il dettaglio è inserito nella parte dedicata della relazione di Giunta ove si evidenzia che sul 2020 non sono stati stipulati nuovi contratti e che tale somma è pari alle anticipazioni di liquidità ricevute decurtate delle quote annuali rimborsate. Si riporta che ai sensi dell'art. 1, comma 701, Legge n. 208/2015 l'importo è composto da euro 2.010.885.455,92 derivante dalle anticipazioni per contratti

stipulati dalla Regione Piemonte ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, euro 1.761.731.110,35 dai contratti stipulati dal Commissario Straordinario ai sensi del DL 35/2013 mentre per euro 218.309.385,00 trattasi della quota annua prevista in riferimento al Commissario Straordinario nel 2018 a norma del DL. 35/2013 e della L. n. 190/2015 come rideterminato dal comma 521 art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 701, della legge n. 208/2015.

Accantonamento residui parenti

Risultano accantonati euro 13.475.058,02 per residui parenti a norma dell'articolo 60 del D.lgs 118/2011 a naturale esaurimento e copre l'intero ammontare dei residui medesimi per passività potenziali fino al loro smaltimento, secondo gli obblighi di legge.

B) parte VINCOLATA

Relativamente alla quota vincolata il collegio prende atto che sono previsti euro 238.358.374,82 per il 2020 rispetto ad euro 279.954.354,80 del 2019.

Nello specifico i vincoli sono così previsti:

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili	euro 33.986.049,71
Vincoli derivanti da trasferimenti	euro 190.632.196,03
Vincoli derivanti da contrazione mutui	euro 1.343.704,97
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	euro 12.396.424,11

Rispetto ai vincoli in generale, ad eccezione di quelli attribuiti dall'ente ai quali è dedicata apposita sezione essendo stati oggetto di attenzione già dallo scorso rendiconto, il collegio preso atto delle informazioni riportate negli allegati 22 a2) suggerisce, come evidenziato nel parere all'assestamento 2020 e tenuto conto delle diciture riportate, di addivenire ad una verifica non solo, sulle tempistiche relative agli obblighi di trasferimento ai terzi delle entrate vincolate in avanzo e di relazionare al collegio, ma anche sulla correttezza della gestione delle somme vincolate che, in quanto tali, non possono ritenersi finanza della regione.

Vincoli attribuiti dall'ente

Una disamina a parte è necessaria per il vincolo di euro 12.396.424,11.

Detta voce nasce dal vincolo inizialmente appostato con le modalità di seguito ricordate, con la legge al rendiconto 2019 di euro 101.860.224,11.

Il vincolo di euro 12.396.424,11 inserito nel DDL al rendiconto 2020 è conseguente all'utilizzo dei fondi vincolati di euro 101.860.224,11. Al 31 dicembre 2020 risultano impegnati euro 89.463.800,00 di cui reimputati al 2021 euro 7.500.000,00 pertanto la differenza di euro 12.396.424,11 deve restare correttamente vincolata in "avanzo".

Il collegio in merito non ha osservazioni.

Rispetto invece all'utilizzo si deve evidenziare che i 101.000.000 applicati con L.R. 30/2020 del 16 dicembre 2020 sono stati destinati per euro 7.500.000,00 a "*spese per interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale*", ovvero con modifica sostanziale del vincolo all'epoca attribuito dall'ente. Tale modifica è avvenuta, per quanto a conoscenza del collegio (non avendo ricevuto alcuna comunicazione al riguardo), direttamente in aula in sede di approvazione del rendiconto 2019, divenuto L.R. 25 del 21 ottobre 2020 con l'introduzione dell'art. 11 che ha modificato la L. 12/2021 ed in specifico l'articolo 4 ter comma 1 permettendo così l'utilizzo delle citate somme per dette finalità.

Si evidenzia che tale legge non prevedeva nella sua stesura iniziale tale intervento, pertanto la stessa non ha potuto essere oggetto di parere da parte del collegio.

In sede di assestamento con L.R. 30/2020 (DDL 119/2020) tale aspetto non è stato evidenziato nonostante da tale legge sia scaturita l'applicazione, peraltro complessiva, del vincolo di avanzo.

Poiché tale impostazione è stata più volte contrastata, il collegio ritiene necessario, richiamando integralmente quanto inserito al parere a rendiconto e all'assestamento, ivi compreso l'avvio dell'iter amministrativo, non condiviso dal collegio, ripercorrere quanto accaduto fino all'iscrizione iniziale del vincolo avvenuto con atto di Giunta 1-1351 del 13 maggio 2020.

Rilevando preliminarmente che i tempi non sono stati coerenti con il ROR 2019, nella medesima data del **13 maggio 2020** la Giunta con DGR n. 1-1351/2020 deliberava la "*Modifica Deliberazione della Giunta Regionale n. 15-966 del 31 gennaio 2020 "Definizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118", rettificata con D.G.R. n.17-1199 del 3 aprile 2020*" così apportando modifiche per la terza volta al prospetto indicante i vincoli e costituendo un vincolo dell'Ente di euro 101.860.224,11. Stesso vincolo è stato infatti mantenuto nel "prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2019" del rendiconto approvato. In data 15 maggio 2020 l'ente approvava la L. 12/2020 "*interventi*

*per contrastare l'emergenza da COVID-19" senza chiedere il parere del collegio dei revisori e con essa statuiva di destinare tali somme, (nonostante fossero comunque somme in avanzo che per legge devono avere finalità almeno di spesa di investimento), e modificare il bilancio di previsione 2020-2022 "in attuazione della L.12/2020, senza chiedere il parere al sottoscritto collegio ; così variando gli allegati della DGR 16-1198 del 3 aprile 2020 destinava **tali somme, si ripete, nonostante fossero somme in avanzo per legge da destinare a spese investimento.***

A seguire deliberava l'applicazione della quota parte di avanzo tramite variazione di euro 101.000.000,00 sul bilancio 2020-2022, oltretutto prima di addivenire all'approvazione del rendiconto trattando, quindi, giuridicamente tale voce quale vincolo di legge con la L.R. 30/2020 - assestamento di bilancio. Metodologia quest'ultima non ritenuta corretta dal collegio nel proprio parere nel quale evidenziava che "Con il DDL all'assestamento l'ente applica infatti le somme residue possibili, pari ad euro 5.963.014,91, tra l'altro rendendo necessario un prospetto di variazione al Tesoriere - a nostro giudizio errato (allegato Q) - che prevede, sull'applicazione dell'avanzo, variazioni in aumento per euro 106.963.014,91 e in diminuzione per euro 101.000.000, con un saldo di euro 5.963.014,91. Pur se il saldo è invariato tale comportamento contabile innesca un disallineamento con i dati del tesoriere che si evidenzierà, inevitabilmente, anche a rendiconto 2020".

Il collegio in sede di rendiconto 2019 ribadiva, ed oggi evidenzia nuovamente e coerentemente al ruolo dello stesso, a norma dell'art. 40 quater della L.R. 7/2001 e s.m.i., la necessità che anche i progetti di legge di variazione di bilancio siano obbligatoriamente muniti del parere del collegio dei revisori. Tale previsione normativa regionale risulta altresì coerente con quanto previsto dall'art. 72 comma 2 del D.lgs 118/2011 che indica "Il collegio svolge i compiti previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Restano fermi gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo. L'ordinamento contabile regionale puo' prevedere ampliamenti delle funzioni affidate al collegio dei revisori". Relativamente a quest'ultimo rilievo secondo il quale si ritiene necessario che le variazioni di bilancio siano corredate da preventivo parere il collegio rinvia ad apposita sezione, rappresentando tale mancata richiesta, a proprio giudizio, una grave irregolarità.

Detto ciò, prendendo atto che la legge 12/2020 non è stata impugnata dal MEF, diversamente dalla L. 13/2020, come da dettaglio stampato dal "Dipartimento degli Affari Regionali e le Autonomia" – Presidenza del Consiglio dei Ministri, riguardo all'utilizzo delle somme di 101 mil, a parere del collegio, nel merito le somme stanziare avrebbero comunque dovuto essere liquidate unicamente per spese di investimento, destinazione specifica che dalla lettura della legge 12/2020 il collegio non aveva rilevato. Il collegio non concordava con l'ente sull'iter amministrativo seguito

ma prendendo atto che la legge 12/2020 non è stata impugnata, riteneva che le somme potessero essere liquidate unicamente per spese di investimento e che l'ente non potesse ritenere tali quelle evidenziate nella legge 12/2020 per euro 101 MIL. Inoltre, richiamando il citato passaggio del principio contabile 9.2 lettera d) del D.Lgs 118/2011 i vincoli attribuiti dalla regione con propria legge regionale, sono considerati "vincoli formalmente attribuiti dalla regione e non "vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili" pertanto ad avviso del collegio sembravano comunque somme non applicabili prima dell'approvazione del rendiconto.

Nonostante ciò, prendendo atto della parifica, rispetto all'utilizzo si richiama quindi il contenuto delle relazioni al rendiconto della Corte dei conti che oltre a rilevare che *"pur tenendo conto della straordinarietà della situazione regionale e nazionale, la destinazione, ossia acquisto di derivati o spese di investimento, non risulterebbe coerente con tali finalità, al fine del rispetto quantomeno di tale nozione particolare di spesa di investimento apriva nell'accezione sopra evidenziata a favore non dell'Ente ma del territorio,"* raccomandava alla Regione di effettuare puntuali controlli circa l'utilizzo dei bonus accordati ai vari soggetti, riservandosi le opportune verifiche in fase di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2020.

Il collegio a tal fine ha richiesto durante l'accesso dello scorso 17 e 18 maggio 2021 di ricevere informazioni in merito alle azioni messe in campo dalla Regione per verificare quanto richiesto dalla Corte dei conti. L'ente ha consegnato al collegio la relazione inviata da Finpiemonte in quanto, come riscontrato anche in sede di riaccertamento, con singole determinazioni di settore, Finpiemonte spa è stata incaricata di addivenire allo svolgimento di tutte le operazioni relative all'esecuzione dei bandi.

Inoltre l'articolo 3 della stessa L. 12/2020 prevedeva le modalità di anticipazione su cui poi il collegio interverrà in opportuna sede: *"al fine di sostenere la ripresa delle attività sospese per effetto dei provvedimenti legislativi nazionali derivanti dall'emergenza COVID-19, l'adeguamento dei locali, l'acquisto di materiali, attrezzature e delle spese accessorie imposti anche dalle nuove esigenze e misure igienico-sanitarie, Finpiemonte S.p.A. è autorizzata, con delibera del Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio 2020, nell'ambito della gestione finanziaria e delle disponibilità liquide dei fondi regionali ed in ottemperanza a quanto previsto dal proprio regolamento di gestione degli investimenti di liquidità e degli investimenti finanziari, nonché della disponibilità di fondi propri, a destinare la propria liquidità, nel limite massimo di 101 milioni di euro, a favore dei principali settori colpiti dall'attuale crisi economico-finanziaria, secondo la classificazione delle attività economiche (Ateco 2007) di cui al comma 2, mediante la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto".*

Il collegio deve necessariamente intervenire sul contenuto delle determine dirigenziali evidenziando che darà corso ad apposito controllo avendo rilevato atti generici, differenti tra loro e soprattutto che non riportano le motivazioni rafforzate dedotte dalla giurisprudenza seppur trattasi di società in-house in relazione al conferimento di servizio. A tal proposito sono peraltro terminate da poco le consultazioni in merito da parte di ANAC che sta procedendo alla redazione delle "Linee guida recanti «Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto servizi

disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.». Su tale aspetto sarà richiesto apposito intervento da parte degli uffici preposti nei prossimi giorni.

In relazione invece alla raccomandazione all'ente formulata in sede di assestamento di dimostrare quanto richiesto dalla Corte in merito alla destinazione specifica di citate somme, il collegio dà atto di aver preso visione della relazione consegnata da Finpiemonte datata 21 gennaio 2021 a firma del Direttore generale e del Responsabile Area controlli, inerente le attività di controllo effettuate sui contributi della L. 12/2020 e, evidenziando di non averne ricevuto successive, rileva che nella stessa si parla di campione casuale ma non è riportata la modalità oggettiva della casualità. Evidenzia altresì che il campione del 5% sarà esaminato entro fine 2021, pertanto con difficoltà temporali in caso di necessità di recupero, ma soprattutto di possibilità di riscontro effettivo circa la corretta gestione sul 2020 delle risorse da parte della regione. La verifica è finalizzata anche a provare che "il bonus sia destinato alle finalità previste dalla normativa" e qui il collegio evidenzia che non si fanno cenni alla richiesta specifica della Corte dei conti la quale "pur tenendo conto della straordinarietà della situazione regionale e nazionale, la destinazione, ossia acquisto di derivati o spese di investimento, non risulterebbe coerente con tali finalità, al fine del rispetto quantomeno di tale nozione particolare di spesa di investimento apriva nell'accezione sopra evidenziata a favore non dell'Ente ma del territorio," raccomandava alla Regione di effettuare puntuali controlli circa l'utilizzo dei bonus accordati ai vari soggetti, riservandosi le opportune verifiche in fase di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2020. A tal proposito si evidenzia che il contenuto della L.R. 12 del 15 maggio 2020 prevedeva all'art. 3 e art. 4 primo capoverso di entrambi "Al fine di sostenere la ripresa delle attività sospese per effetto dei provvedimenti legislativi nazionali derivanti dall'emergenza COVID-19, l'adeguamento dei locali, l'acquisto di materiali, attrezzature e delle spese accessorie imposti anche dalle nuove esigenze e misure igienico-sanitarie...omissis..."

Stesse perplessità in merito al bando.

Dallo stato di avanzamento si riscontra chiaramente sia la difficoltà nei controlli dovuta non ultimo alla non obbligatorietà di una rendicontazione finale da parte dei beneficiari, (quindi dalla possibilità di non ricevere risposta alla richiesta di Finpiemonte), sia al fatto che i numeri campionati ad oggi non permettono di poter rilevare la corretta imputazione delle somme per parte investimento.

Il collegio prende positivamente atto della nota del Presidente della Regione del 15 marzo 2021 prot. 14008 in cui si chiede di irrobustire le azioni di controllo, a cui Finpiemonte ha dato riscontro

in data 29 marzo 2021 con ulteriore breve relazione di intendimenti generali relativo anche ai rilievi mossi dalla Procura della corte dei conti e inerenti anche forse alla deliberazione della Corte dei conti Sezione Regionale di controllo per il Piemonte n. 82/2021/SRCPIE/RSUE sui Fondi comunitari.

Il collegio ribadisce la propria interpretazione ritenendo che tali somme a priori non potevano avere tale destinazione trattandosi di somme già ricomprese in "avanzo", pertanto lascia ai soggetti preposti la disamina in merito alla corretta destinazione straordinaria, rilevando che non è stato comunque accolto il suggerimento della Corte dei conti in parifica del rendiconto 2019 ove si auspicava una diversa metodologia di finanziamento di tale bonus.

Infatti il collegio evidenzia che l'ente non ha accolto la proposta, condivisa dal collegio, relativa all'invito della Sezione di Controllo all'Ente *"a valutare la possibilità che, anche in considerazione dell'evolversi della situazione dell'emergenza sanitaria, si possano individuare fonti di finanziamento alternative a quelle derivanti dalla rinegoziazione dei mutui, e procedere così ad una diversa copertura della spesa, anche parziale, ripristinando l'originario fine a cui tali risorse erano destinate; e ciò, ovviamente e a maggior ragione"*.

C) parte DESTINATA agli INVESTIMENTI

Detta voce risulta pari a zero in quanto l'ente ha provveduto ad inserirli nella quota tra di trasferimenti come a suo tempo in parte non contestato dal MEF. Il collegio evidenzia che in detta voce devono però confluire le entrate in conto capitale che non hanno dato correlato impegno di spesa in conto capitale senza vincoli specifici. Dette somme sono utilizzabili solo dopo l'approvazione del rendiconto. Si effettueranno, non appena possibile fisicamente, controlli in tal senso.

Modalità di copertura disavanzo:

Il collegio riporta che l'ente nel rendiconto ha tenuto conto e speso la quota di disavanzo annuale da ripianare in base alle varie voci da ripianare ed in particolare per un totale di euro 325.272.399,91 così distinta:

Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 - 36198		55.000.743,44
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui		51.962.271,47

COLLEGIO DEI REVISORI

Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)		218.309.385,00
	Totale	325.272.399,91

Si evidenzia infatti che l'ente con delibera di Giunta n. 120-3140 del 18 febbraio 2021 avente ad oggetto *“Modifica della deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317-36198 (Modifica della deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2018, n. 260-10863 inerente i piani di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 e dal maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 a seguito dell'attuazione del riaccertamento straordinario dei residui), ai sensi dell'articolo 111, comma 4 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), sulla base delle risultanze di cui alla legge regionale 21 ottobre 2020, n. 25 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019)”* ha deliberato sostanzialmente la modifica del piano di rientro precedentemente approvato da ultimo con delibera di Giunta n. 317-36198 del 2 ottobre 2018 che prevedeva un rientro complessivo annuale di euro 325.272.399,91. Pertanto dal 2021 tale rientro è stato speso come segue (vedasi anche verb. rif. 4/2021 preventivo 2021-2023).

Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 - 36198		51.979.836,54
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui		51.962.271,47
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)		218.309.385,00
	Totale	322.251.493,01

Per addivenire a ciò, in sede di DDL di Assestamento di Bilancio 2020, divenuto poi L. 30 del 16 dicembre 2020, l'ente ha modificato nel corso dell'iter legislativo, l'allegato 26 della L. 25/2020 – legge al rendiconto per l'esercizio finanziario 2019 - evidenziando sostanzialmente il minor disavanzo, da rendiconto, appostandolo alla maggior copertura di disavanzo della “quota Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 – 36198”; quanto innanzi è stato comunicato al collegio dopo un confronto con il MEF ed ARCONET indicando pertanto una quota totale di ripianamento di euro 376.672.815,95 anziché di euro 325.272.399,91 (quale da piano di rientro) in sede di parere al DDL assestamento (richiamiamo quanto detto rif. verb. 23/2020 - art. 8 del DDL). Poiché si evidenzia già un maggior disavanzo ripianato, il collegio richiama l'ente alla massima prudenza tenuto conto dei richiami e rilievi fatti nel parere al rendiconto 2019, assestamento 2020 e preventivo 2021-2023. Si rinvia alle osservazioni finali.

Riconciliazione trasferimenti al Consiglio regionale

Il Collegio, riporta che:

- lo “*statuto della Regione Piemonte*” approvato con L.R. n. 1/2005 modificato da ultimo con L.R. n. 7/2016 all’art. 29 stabilisce che “il consiglio regionale, nell’esercizio delle proprie funzioni e nell’espletamento delle sue attività, ha autonomia funzionale, finanziaria, contabile, organizzativa, patrimoniale e negoziale. Il bilancio e rendiconto del Consiglio sono deliberati dall’Ufficio di Presidenza, approvati dal Consiglio e allegati al bilancio e al rendiconto della regione”, e l’art. 68 riporta che “l’approvazione del rendiconto avviene entro il 31 luglio di ogni anno sulla base del disegno di legge presentato dalla giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a cui si riferisce”;
- l’art. 72 comma I del D.Lgs 118/2011 richiama le funzioni del collegio dei revisori anche verso il Consiglio regionale nonché il comma II dello stesso articolo che richiama i compiti previsti all’art. 20 dal D.Lgs n. 123/2011 nonché in particolare per il rendiconto generale, l’art. 63 del medesimo D.Lgs;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ove all’art. 67 statuisce “l’autonomia contabile del Consiglio Regionale”, ed in particolare:
 - il punto 1 in cui si stabilisce che la Regione, sulla base dei propri statuti, assicura l’autonomia contabile del Consiglio regionale;
 - il punto 2 ove stabilisce che il Consiglio regionale deve adottare il medesimo sistema contabile e gli stessi schemi di bilancio e di rendiconto previsti per le regioni adeguandosi ai medesimi principi contabili generali e applicati allegati al medesimo D.Lgs.;
 - il punto 3 che detta i tempi di approvazione del rendiconto;
 - è vigente un “*regolamento interno del Consiglio Regionale del Piemonte*” approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 269-33786 del 24 luglio 2009 modificato in seguito più volte e da ultimo con delibera n. 141-16725 del 10 maggio 2016 emanato in ottemperanza all’art. 44 della L.R. n. 7/2001;
 - è vigente un “*regolamento per l’autonomia contabile del Consigli Regionale del Piemonte*” approvato con delibera n. 221-3083 del 29 gennaio 2001 modificato da ultimo con delibera n. 368-7231 nel 2019 che evidenzia all’art. 4 che “*gli strumenti della programmazione di bilancio del Consiglio regionale sono costituiti dai seguenti documenti:...omissis...h) rendiconto generale annuale della gestione*”;

che pertanto i risultati della gestione del bilancio consiliare sono dimostrati in un proprio rendiconto generale del Consiglio, che esula dal rendiconto generale della Regione.

Nonostante ciò il D.Lgs 118/2011 prevede che a norma dell'art. 63 comma 4 *“contestualmente al rendiconto la regione approva il rendiconto comprensivo dei risultati del Consiglio regionale e degli eventuali organismo strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11 comma 8 e 9”*.

Nel rispetto dell'art. 63 comma 4 citato il collegio sottolinea di aver sollecitato l'invio del rendiconto consolidato. Rinvia al paragrafo dedicato.

Tenuto comunque conto che le risorse per il Consiglio sono trasferite dal bilancio della Regione, il collegio ha attenzionato periodicamente, nel corso delle verifiche ed in sede di emissione dei pareri, la coerenza e concordanza dei valori stanziati nei bilanci rispettivamente regionale e del Consiglio.

Tenuto conto di quanto sopra– non ultimo in assestamento e in bilancio di previsione 2020-2022 - si riporta quanto segue:

- il bilancio di previsione dell'esercizio 2019-2021 è stato approvato con DCR n.48 – 27475 del 19 dicembre 2019 rispetto al quale il parere favorevole è stato rilasciato dal collegio (rif. verb. 35/2019);
- in data 13 ottobre 2020, e quindi in ritardo, con atto DCR n. 85-15486 è stato approvato dal Consiglio regionale del Piemonte l'assestamento di bilancio a norma dell'art. 50 del D.Lgs 118/2011 nonché dell'art. 16 del *“Regolamento per l'autonomia contabile del consiglio regionale del Piemonte”* come da parere dei sottoscritti revisori (rif. verb. 17/2020);
- con verbale n. 6/2021, il collegio ha rilasciato il proprio parere al riaccertamento ordinario dei residui del Consiglio della Regione Piemonte di cui agli articoli 3 comma 4, 60 e 63 commi da 8 a 11 del D. Lgs. 118/2011 al principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1;
- con verbale n. 7/2021 il collegio ha rilasciato il proprio parere al riaccertamento ordinario dei residui della Regione Piemonte di cui agli articoli 3 comma 4, 60 e 63 commi da 8 a 11 del D. Lgs. 118/2011 al principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1;
- le somme impegnate dalla Giunta Regionale e accertate dal Consiglio Regionale per il 2020 sono pari ad euro 48.300.000,00 oltre ad euro 925.061,29 per quote per indennità assessori e connessi di competenza dell'esercizio 2020, cui si aggiungono i rimborsi spese per euro € 202.844,00 per trasferimenti vincolati dello Stato per contributi messaggi elettorali autogestiti; da tali voci sulla contabilità del Consiglio sono derivati residui attivi da riscuotere accertati con il riaccertamento ordinario dei residui per €. 39.225.061,29;
- solo in data del 24 maggio scorso è stato notificato al collegio la documentazione a corredo della *“proposta dell'Ufficio di Presidenza al consiglio regionale del Piemonte del rendiconto di gestione del consiglio per l'esercizio finanziario 2020”* n. 82/202, pertanto, ad oggi, il collegio non ha rilasciato ancora parere;

- nell'anno 2020 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio da parte del Consiglio ma ad oggi non sono ancora state acquisite agli atti le attestazioni dei due Direttori che evidenziano non esservi debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento o da riconoscere;
- da tale rendiconto il risultato di amministrazione – seppur non ancora verificato dal collegio - risulta il seguente:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2020			4.078.563,33
Riscossioni	30.165.851,63	19.517.269,13	49.683.120,76
Pagamenti	3.807.774,89	45.894.145,33	49.701.920,22
Fondo di cassa al 31 dicembre 2020			4.059.763,87
Residui attivi	44.686,34	39.392.338,65	39.437.024,99
Residui passivi	229.569,84	4.508.173,00	4.737.742,84
TOTALE PARZIALE			38.759.046,02
FPV per spese correnti			2.526.875,74
FPV per spese in conto capitale			16.184.427,94
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			20.047.742,34
Composizione del risultato d'amministrazione al 31 dicembre 2020			
Parte accantonata			
fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020			
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020			
fondo anticipazione di liquidità d.l. 35/2013			
fondo perdite società partecipate			
fondo rischi per contenzioso			1.879.772,23
Altri accantonamenti			1.230.434,31
Totale parte accantonata			3.110.206,54
Parte vincolata			
vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			187.237,85
vincoli derivanti da trasferimenti			
vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui			0,00
vincoli formalmente attribuiti dall'ente			2.037.338,37
altri vincoli			
Totale parte vincolata			2.224.576,22
Parte destinata agli investimenti			
Totale parte destinata agli investimenti			6.803.511,52
Totale parte disponibile			7.909.448,06

Non vi sono particolari osservazioni da riportare in merito al rendiconto del Consiglio non avendolo ad oggi ancora esaminato. Durante le verifiche di periodo il collegio non ha riscontrato irregolarità al Consiglio dal riportare in questa sede.

Debiti fuori bilancio

Richiamando i propri precedenti verbali il collegio riporta di seguito il dettaglio dei debiti riconosciuti, presenti nel parere al rendiconto 2018 con la situazione recente dello stato dell'iter di pagamento e dell'invio in Procura a norma dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002 alla competente Procura dei Conti dei conti rilevando di aver spesso sollecitato l'invio degli atti.

Debiti fuori bilancio	euro	Modalità di Riconoscimento o rilievo	Iter pagamento	Invio in PROCURA
Debito nei confronti di Gran Paradiso	754.000,00	Atto di Giunta n. 2 - 532 del 22 novembre 2019	Impegnato e pagato con mandato 42208 del 10 dicembre 2019 - quietanza 12.12.2020 – atto di liquidazione n. 14666/2019 PAGATO con mandato n. 42208/2019	No sollecitato anche in rendiconto 2019
Debito nei confronti di Finpiemonte Partecipazioni spa per anticipazione risorse per aumento capitale sociale Villa Melano spa	423.597,50	L.R.22/2019 assestamento	Impegnati – atto di liquidazione n. 16703/2019 – PAGATO con mandato n. 6711/2020	si
Debito nei confronti di Finpiemonte per gestione TNE convenzione rep. 10748 del 2005.	24.000,00	L.R.22/2019 assestamento	Impegnato e pagato con mandato n. 45029 del 23 dicembre 2019 Quietanza del 25/12/2019 Atto liquidazione n. 16443/2019 PAGATO con mandato n. 45029/2019	si
Avvocature - Sentenze TAR varie	56.088,19	L.R.22/2019 Assestamenti*		si
****Sentenza T.A.R. Piemonte n. 3/2017 del 16.11.2016	2.750,80 €	L.R.22/2019 Assestamenti*	-	si
****Sentenza Tribunale di Cuneo n. 22/2018 del 08.01.2018	11.308,54 €	L.R.22/2019 Assestamenti*	-	si
****Sentenza Giudice di Pace di Vercelli n. 278/2018 del 16.10.2018	1.698,17 €	L.R.22/2019 Assestamento	-	si
****Sentenza T.A.R. Piemonte n. 598/2019 del 16.05.2019	1.904,34 €	L.R.22/2019 Assestamento	Impegnati di cui liquidati per euro 1.904,34. PAGATO con mandati dal n. 12914 al 12919.	si
****Sentenza T.A.R. Piemonte n. 2148/2019 del 07.05.2019	32.589,86 €	L.R.22/2019 Assestamento	-	si
****Sentenza Tribunale di Torino n. 1931/2019 del 16.04.2019	5.836,48 €	L.R.22/2019 Assestamento	--	si
TAR per il Piemonte (Sezione Prima) del 30 maggio 2019 n. 00643/2019 – Fondazione Ordine Mauriziano	11.593.577,00	L.R. 22/2019 assestamento	Impegnati 8265/2020 ma non liquidati	si
Dirigente settore Artigianato	157.364,23	L.R. 25/2020 rendiconto	Transazione – si rinvia alle considerazioni allora riportate	-
Politiche fiscali e contenzioso amministrativo	900.693,45	L.R. 25/2020 rendiconto	Transazione - si rinvia alle considerazioni allora riportate	-
*TAR per il Piemonte del 20 marzo 2019 n. 314/2019	1.691,73	L.R. 25/2020 rendiconto	Ricorso in attesa di giudizio	no

COLLEGIO DEI REVISORI

*TAR Acque pubbliche 1936/2019 del 3 dicembre 2019	27.164,28	L.R. 25/2020 rendiconto	Vinto il ricorso – ad oggi nessun debito	no
*Sentenza Corte conti 356/2019 del 16 dicembre 2019	50.311,25	L.R. 25/2020 rendiconto	Pagato con mandati 11358/2020 e 11359/2020	no
Coordinamento Avvocatura e gestione servizi generali operativi – tutela consumatori	24.634,10	L.R. 25/2020 rendiconto	Pagato con mandato 19731-2/2020 per euro 23.656,30 restano euro 977,80 relativi ad acquisti senza impegno	no
**Sentenza T.A.R. Piemonte n. 314/2019 del 20.03.2019	1.691,73	L.R. 30/2020 assestamento	Ricorso in appello in appello in attesa di giudizio	no
** Sentenza Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche n. 1936/2019 del 03.12.201	27.164,28	L.R. 30/2020 assestamento	Vinto il ricorso – ad oggi nessun debito	no
** Sentenza Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche n. 7/2020 del 07.01.2020	7.219,85	L.R. 30/2020 assestamento	Ricorso in appello in appello in attesa di giudizio	no
** Sentenza Tribunale di Torino del 28.10.2020	6.128,10	L.R. 30/2020 assestamento	Pagamento con mandato n. 31277/2020	no
** Sentenza Tribunale di Torino n. 2136/2020 del 02.07.2020	40.639,41	L.R. 30/2020 assestamento	Accordo transattivo in corso	no
** Sentenza T.A.R. Piemonte n. 209/2020 del 23.03.2020	7.295,60	L.R. 30/2020 assestamento	Vinto il ricorso – ad oggi nessun debito	no
Coordinamento e gestione servizi generali operativi – vari acquisti senza capienza impegno	20.640,00	L.R. 30/2020 assestamento	Pagato con mandati 11634/2021, 4025/2021, 5558-9/2021 e 5921-2/2021	no
***Sentenza del T.A.R. Piemonte n.559/2020 del 25.09.2020	1.459,12	DDL 147	in corso impegno di spesa 2021	no
**** Sentenza del T.A.R. Piemonte n.560/2020 del 25.09.2020	1.459,12	DDL 147	in corso impegno di spesa 2021	no
Promozione turistica Fiera MITT	2.994,38	DDL147	in corso impegno di spesa 2021	no

*Totali euro 79.167,26 - **Totali euro 90.138,97 - ***Totali euro 2.918,24 - ****Totali euro 56.088,19

Il collegio prende positivamente atto di aver ricevuto copia di tutte le attestazioni dei debiti fuori bilancio dai singoli responsabili che per il 2020 hanno evidenziato solo i seguenti che, peraltro, sembrerebbero coperti da risorse 2021 e quindi, oltre a non essere di importo rilevante, non necessiterebbero di ulteriore accantonamento in avanzo:

COLLEGIO DEI REVISORI

Avvocatura	2.918,24
Promozione turistica Fiera MITT	2.994,38

Rispetto all'anno 2019 si sottolinea una maggior uniformità degli schemi utilizzati grazie anche al lavoro svolto di coordinamento dall'ufficio Ragioneria; tuttavia sono state riscontrate ancora alcune problematiche per la difformità di alcune (poche) dichiarazioni rispetto allo standard richiesto dal collegio e dall'ufficio ragioneria; il collegio invita, pertanto, nuovamente i responsabili in questione al rispetto del contenuto obbligatorio delle dichiarazioni evidenziando agli stessi che è tra le proprie competenze e responsabilità monitorare ed essere a conoscenza di eventuali debiti fuori bilancio rispetto alle risorse assegnate, richiamando tutti i pareri e le raccomandazioni della Corte dei conti in merito ad una verifica puntuale per addivenire alle operazioni di rendiconto con la certezza delle somme da appostare eventualmente ad accantonamento.

Evidenzia inoltre la necessità di uniformare le procedure per addivenire al riconoscimento e quindi per la segnalazione tempestiva della proposta di riconoscimento; si raccomanda all'ente di attuare procedure regolamentari per un corretto iter amministrativo ricordando il termine di scadenza per evitarne l'eventuale riconoscimento (art. 73 D.lgs 118/2011 comma 4).

Si ricordano i tempi per il riconoscimento dei debiti a norma dell'articolo 73 D.lgs 118/2011 comma 4, e a tal proposito richiama la C. conti. Sez. Autonomie n. 21/2018 *“gli impegni di spesa per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti e già scaduti, devono essere imputati all'esercizio nel quale viene deliberato il riconoscimento salvo accordo di rateizzazione in tre anni”* e la C. conti. Sez. contr. Liguria n. 73/2018 e Sez. Campania n. 2/2018/PAR *“con determinazione dirigenziale si può, a seguito di decreto ingiuntivo, pagare la somma determinata dal giudice prima che il Consiglio deliberi il riconoscimento del debito fuori bilancio, per evitare le maggiori spese connesse alle eventuali procedure esecutive, sempre tenendo conto della necessaria competenza del Consiglio sulla materia del riconoscimento e quindi la necessaria immediata convocazione dello stesso permanendo la funzione di ricondurre la spesa nel sistema di bilancio e di analizzarne cause e responsabilità*. Ne consegue che per evitare un pregiudizio economico, si potrà eccezionalmente effettuare il pagamento prima del riconoscimento da parte del Consiglio ove sussista un pertinente e capiente stanziamento”. A tali vari delibere è sopraggiunta la deliberazione 27/SEZAUT/2019/QMIG che in particolare aiuta ad evidenziare:

- *“l'atto di riconoscimento assolve alla funzione «non già di riconoscere la legittimità del debito (per sentenze), già verificata in sede giudiziale», ma piuttosto di «ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno», oltre che di «accertare le cause che hanno generato l'obbligo e le eventuali responsabilità»;*

- *“la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, adempia non solo alla funzione di riconoscere la legittimità di una obbligazione e, nei casi di cui alla lett. e) dell’art. 194 Tuel, di valutare l’utilità, ma anche ad una finalità giuscontabilistica e di salvaguardia degli equilibri di bilancio che si esplica attraverso il reperimento delle risorse necessarie a finanziare il debito”;*
- *“il preventivo riconoscimento del debito da parte dell’Organo consiliare – disposto espressamente dall’art. 194 del Tuel - risulti necessario «anche nella ipotesi di debiti derivanti da sentenza esecutiva, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte che, accertando il diritto di credito del terzo, rende agevole la riconduzione al sistema di bilancio di un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all’esterno di esso». (Sez. controllo Sicilia 18/2016)”;*
- *“ai fini di una corretta gestione finanziaria, l’emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portata tempestivamente al Consiglio dell’Ente per l’adozione dei necessari provvedimenti quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell’art. 194, comma 1, del Tuel ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall’art. 193, comma 3, e 194, commi 2 e 3, del medesimo testo unico». (deliberazione Sez. Autonomie n. 21/SEZAUT/2018/QMIG)”;*
- *“il Paragrafo 9 punto 9.1. dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, laddove, con riferimento «all’emersione di debiti assunti dall’ente e non registrati quando l’obbligazione è sorta» sottolinea «la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio prima di impegnare le spese con imputazione all’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili”: di qui l’inammissibilità di ogni forma di contabilizzazione prima dell’avvenuto riconoscimento.*

La Sezione Autonoma termina con la precisazione che anche per la sentenza esecutiva ex art. 73 comma 1 lettera a), e quindi a maggior ragione per le altre casistiche previste (art. 73 comma 1 lettera da b a d): *«Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio dell’ente della relativa deliberazione di riconoscimento».*

Il collegio richiama l’ente, ed in particolare i singoli Responsabili di settore, ad una applicazione ossequiosa della norma in coerenza all’interpretazione della Corte conti e all’invio degli atti in Procura della Corte dei conti a norma dell’art. 23 comma 5 della L. 289/2002.

La spesa sanitaria

Il quadro delle risorse a disposizione del servizio sanitario regionale è stato delineato con DGR n. 1- 8566 del 22/03/2019 con la quale è stata effettuata la perimetrazione sanitaria. Le Asl sono finanziate secondo i Livelli Essenziali di Assistenza, in base alla popolazione residente nell’ambito di appartenenza, in base a determinati parametri. L’Ente ha adottato una gestione della spesa sanitaria alla quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 22 del D. Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che ha introdotto disposizioni che hanno ridisegnato le regole con l’obiettivo di armonizzare le rilevazioni contabili delle aziende del SSN.

I sottoscritti revisori preliminarmente ricordano, come già in atti, di avere più volte informato l'ente della mancanza delle certificazioni pregresse (2017/2018) relative alla Gestione Sanitaria Accentrata della Regione, da redigersi ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 118/2011, delle difficoltà incontrate non avendo a disposizione le certificazioni trimestrali né le eventuali attestazioni intermedie del lavoro svolto e di non avere potuto procedere al rilascio della certificazione finale (senza svolgere ex novo tutte le attività prodromiche e conseguenti); di aver manifestato la disponibilità e di essere in attesa delle decisioni dell'ente. Da ultimo con verbale n. 5 del 25 marzo 2021 il collegio ha nuovamente riepilogato lo "stato dell'arte" ed ha, tra le altre ricordato all'ente di essere in attesa di riscontri ufficiali circa le decisioni dello stesso riguardo agli adempimenti importanti ancora in sospeso.

Come noto, l'art. 22 del d. Lgs. 118/2011 disciplina l'individuazione delle responsabilità all'interno delle Regioni nel caso sia stata istituita la gestione sanitaria accentrata presso la regione. Ed infatti, come noto, queste ultime individuano nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità denominato Gestione sanitaria accentrata, deputato all'implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate i rispettivi servizi sanitari regionali.

In particolare le regioni individuano il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione che e' tenuto:

*"a) all'elaborazione e all'adozione del bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione;
b) alla coerente compilazione, con il bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione, dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e relativi all'ente ivi identificato con il codice "000";*

c) alla redazione del bilancio sanitario consolidato mediante il consolidamento dei conti della gestione accentrata stessa e dei conti degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), secondo le modalità definite nell'articolo 32. In sede di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione garantisce la coerenza del bilancio sanitario consolidato con le risultanze dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i. e relative all'ente ivi identificato con il codice "999".

Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione ed il responsabile della predisposizione del bilancio regionale, in sede di consolidamento, garantiranno l'integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria.

d) Le regioni individuano un responsabile regionale che certifichi, con riferimento alla gestione sanitaria accentrata presso la regione:

"i. in sede di rendicontazione trimestrale, la regolare tenuta dei libri contabili e della contabilità, la riconciliazione dei dati della gestione accentrata con le risultanze del bilancio finanziario, la riconciliazione dei dati di cassa, la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità;

ii. in sede di rendicontazione annuale, quando indicato al punto i), nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilità.”

Tale breve excursus circa le importanti competenze che il legislatore attribuisce alla funzione della GSA all'interno delle Regioni si rende necessario per rimarcare le altrettanto importanti competenze che il legislatore richiede al terzo certificatore che quei dati deve asseverare, ovvero allo scrivente (e al precedente) collegio.

Come risulta nei propri verbali nn. 20-21-23-24-31-35/2019 e nn. 1 e 4/2020 e dalla corrispondenza in atti, riguardo alla annualità 2017 (così come per il 2018), non risultano ancora rilasciate le certificazioni previste dall'ultimo capoverso dell'art. 22 del D. Lgs 118/2011.

Il collegio ricorda che nel rendiconto 2019 aveva già affrontato la questione del mancato rilascio della certificazione anno 2017 e anno 2018 nel rispetto dell'art. 22 comma 3 lettera d) del D.Lgs 118/2011 previste dall'art. 40 quinquies comma 1 bis della L.R. 7/2001 e s.m.i., tenuto conto che tali certificazioni non risultano rilasciate dal precedente collegio per i motivi inseriti nei verbali di verifica. Tale questione è stata attenzionata nel corso dell'anno come risulta dai verbali del collegio in atti, e le precisazioni richieste più volte dal collegio all'ente necessarie al rilascio delle certificazioni non sono intervenute. E' stato possibile in data 25/03/2021 effettuare una verifica in presenza presso la sede della GSA. In quella circostanza il collegio ha appreso che l'ente aveva affidato alla CSI, e per questa alla KPMG, di implementare il sistema informativo e di supportare la GSA.

Nel corso delle precedenti verifiche il collegio aveva evidenziato le numerose gravi criticità organizzative e contabili riscontrate (come da verbali in atti) e più volte sollecitato un intervento immediato non solo in termini di risorse umane ma anche un netto cambio organizzativo e procedurale. Evidenziava la completa assenza di regolamenti e di procedure interne necessari allo svolgimento almeno dei compiti dettati dal D.Lgs 118/2011, ovvero di procedure predisposte secondo standard certificabili, tenute dal responsabile di GSA. Al 31/12/2020 anche per i bilanci consolidati delle AUSL, come riferito dal Dirigente ed in atti, mancano le certificazioni 2018 e 2019. La tempestività delle contabilizzazioni consentirebbe di poter avere la disponibilità del Consolidato sanitario entro tempi certi, aspetto importante in quanto il consolidato rappresenta uno strumento per far emergere eventuali squilibri interni tra il bilancio "ordinario" e quello "sanitario", in particolare attraverso il sistema dei vincoli e degli accantonamenti che definiscono il risultato di amministrazione.

Il collegio resta in attesa delle riconciliazioni necessarie al fine della verifica della coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità, rendendosi

necessario poter procedere alle certificazioni quale terzo certificatore ex art. 22 d. Lgs 118/2011 e s.m.i.. A tal fine ha programmato le verifiche nei giorni a venire per verificare l'implementazione delle schede di riconciliazione dei dati contabili con gli invii di periodo al Ministero.

Al riguardo il collegio ricorda, altresì, che (rif. art. 2 comma 2 del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze del 17 settembre 2012) "gli enti del servizio sanitario nazionale di cui all'art. 19 comma 2 lettera b) e c) del D.Lgs 118/2011, in ottemperanza all'art. 1 comma 291 della L. 266/2005 (Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie) e all'art. 11 del Patto per la salute 2010-2012, *"devono garantire sotto la propria responsabilità il coordinamento delle regioni di appartenenza la certificabilità, intesa come l'applicazione delle materie contabile e del sistema di procedure amministrativo-contabili che ponga gli enti nelle condizioni in ogni momento di sottoporsi con esito positivo alle verifiche ed alle revisioni contabili stabilite nel decreto, dei propri dati e propri bilanci"*.

Come specifica tale importante documento, la sua finalità è quella di "ricapitolare i compiti del responsabile – individuato a norma dell'art. 22 punto 3 del D.Lgs 118/2011, di GSA relativamente alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale".

Il D. Lgs n. 56/2000 ha eliminato alcuni trasferimenti erariali a favore delle Regioni a Statuto ordinario, cioè quelli relativi al finanziamento della spesa sanitaria, sia di parte corrente che di parte capitale, stabilendo quali fonti di finanziamento:

- Compartecipazione regionale all'IVA;
- Quota per sanità dell'addizionale regionale all'IRPEF;
- IRAP al netto della quota corrispondente all'ex fondo perequativo di cui all'art. 3 della legge 549/95.

Il sistema di finanziamento pubblico del settore sanitario nazionale si basa essenzialmente su risorse provenienti dalla fiscalità generale.

Nel 2020 la previsione finale del perimetro sanitario, destinata al finanziamento della spesa corrente e di investimento (titoli I e II della spesa) ammonta a complessivi 9.311.330,94 euro/migliaia.

La spesa sanitaria della Regione Piemonte, secondo il dato fornito da GSA alla Corte dei conti, risultante dagli impegni di spesa dei capitoli del relativo perimetro, ammonta a 9.311.330,94 milioni di euro come rappresentata di seguito:

Entrate	Importi in euro	Spesa	Importi in euro
Finanziamento sanitario ordinario corrente	9.162.083,031	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back	9.162.055,09
Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza superiori ai LEA	0
Finanziamento regionale del disavanzo pregresso	0	Spese sanitaria per il finanziamento di disavanzo pregresso	0
Finanziamento per investimenti in ambito sanitario	149.247,91	Spese per investimenti in ambito sanitario	149.275,85
Di cui: investimenti per l'edilizia sanitaria	149.067,91	Di cui investimenti per l'edilizia sanitaria	149.067,91
TOTALE	9.460.398,85		9.460.398,85

Riguardo alla quantificazione delle risorse destinate dal fondo sanitario nazionale e in via autonoma dalla Regione, il volume di finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale (SSN) a carico dello Stato per il 2020, determinato dall'art. 1, comma 392, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, è pari complessivamente a 9.162.083,031 migliaia/euro. Il dato coincide con il riquadro, alla voce Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, la Regione non ha messo a disposizione risorse aggiuntive sul bilancio della GSA.

Quanto alla Spesa, nel 2020 la spesa sanitaria corrente da ammonta a 9.162.055,09 migliaia/euro con un'incidenza superiore all'80% per cento sul totale della spesa regionale corrente: ciò dà evidenza del fatto che la sanità, stante la rilevanza che riveste, assorbe la gran parte delle risorse amministrate dalla Regione. Le spese per investimenti in ambito sanitario ammontano a 103.430,64 mln di euro di cui 103.222,70 per investimenti in edilizia sanitaria.

I dati a rendiconto 2020 sono così riepilogati:

Entrate	Importi in euro	Spesa	Importi in euro
Finanziamento sanitario ordinario corrente	9.119.020,74	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back	9.119.095,51
Finanziamento sanitario	0	Spesa sanitaria aggiuntiva	0

COLLEGIO DEI REVISORI

aggiuntivo corrente		per il finanziamento di livelli di assistenza superiori ai LEA	
Finanziamento regionale del disavanzo pregresso	0	Spese sanitaria per il finanziamento di disavanzo pregresso	0
Finanziamento per investimenti in ambito sanitario	103.402,70	Spese per investimenti in ambito sanitario	103.430,64
Di cui: investimenti per l'edilizia sanitaria	103.222,70	Di cui investimenti per l'edilizia sanitaria	103.222,70
TOTALE	9.222.423,44		9.222.526,15

I dati corrispondono a quanto riportato nel "Prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all'art. 20 co. 1 del d.l.gs 118/2011" allegato n. 25 del rendiconto.

Non risulta nel 2020, come in entrata, spesa sanitaria aggiuntiva a carico del bilancio.

Riguardo alla esatta individuazione del perimetro sanitario, l'art. 20 del d. lgs 118/2011 stabilisce:

"Nell'ambito del Bilancio regionale le regioni devono garantire un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario" ciò al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie, iscritte in bilancio e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso.", come evidenziato altresì nella sentenza Corte cost. n. 169/2017, secondo la quale nella perfetta perimetrazione delle spese ordinarie rispetto a quelle sanitarie (e le 36 correlate risorse di "copertura") a garanzia dell'effettiva realizzazione dei LEA, tramite *"un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, (...), la separata evidenza di poste di entrata e di uscita"*, nonché la "trasparenza e confrontabilità dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard".

E' doveroso concludere che una più accurata rappresentazione dei fatti aziendali può evidenziare tutti i fattori che possono incidere sugli equilibri di bilancio, di qui l'esigenza di formalizzare procedure contabili ed amministrative che consentano di monitorare costantemente la spesa sanitaria.

Si deve infatti tenere conto che oltre a quanto sopra, il risultato di amministrazione del rendiconto non tiene conto dei disavanzi delle SSN, derivante dagli ammortamenti non sterilizzati cioè non

neutralizzabili nel risultato di esercizio delle Aziende relative agli anni 2001-2011. Pertanto tale gestione riveste carattere centrale.

EMERGENZA COVID

Per effetto dell'emergenza COVID, che ha caratterizzato l'anno 2020 ed è tutt'ora in corso la Regione ha dovuto affrontare l'emergenza sanitaria con indubbe ripercussioni sui bilanci dell'ente e delle AUSL. Sono stati adottati numerosi provvedimenti che hanno riconosciuto alle regioni, e per esse al sistema sanitario nazionale le risorse necessarie a fronteggiare l'emergenza. Con relazione prodotta in risposta a nota istruttoria in atti il settore sanità ha fornito i dati che seguono, relativi alle risorse assegnate dallo Stato alla Regione ed i capitoli di entrata e spesa su cui sono state incassate:

DECRETI COLLEGATI AD EMERGENZA COVID	Importi in euro	Capitolo di entrata	Capitolo di spesa
Decreto legge 17/03/2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24/04/20 n. 27 tabella A	55.388.461,00	20388	162027
Decreto RGS 37473 del 10/03/20	48.741.846,00	20388	162027
Decreto legge 19/05/20 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17/07/20 n. 77 Allegato A	91.088.121,00	16575	157319
Decreto legge 19/05/20 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17/07/20 n. 77 Allegato C	31.740.355,00	16575	157319
Decreto legge 14/08/2020 n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 13/10/2020 n. 126 art. 29 Allegato Ba	35.219.754,00	20380	162028

La regione Piemonte, come evidenziato anche in paragrafo precedente della presente relazione, con DGR 4-1112 del 10 marzo 2020 ha autorizzato il Settore Ragioneria ad attivare un conto corrente dedicato, destinato a raccogliere risorse provenienti da liberalità a supporto delle strutture sanitarie da destinare ad iniziative strettamente connesse alla gestione della situazione pandemica. Alla data del 31/12/2020 gli introiti risultano pari ad euro 21.300.038,38.

Con DGR 5-1441 del 30/05/20 la Giunta regionale, per i versamenti volontari e a titolo di liberalità non finalizzati a specifiche Aziende sanitarie, ha stabilito le modalità per l'assegnazione alle ASR per l'acquisto di materiale e attrezzature per l'emergenza Covid. Con successive determinazioni dirigenziali sono state destinate le somme.

La spesa del personale

La composizione del personale della Regione Piemonte, così come predisposta dai Settori competenti, per l'anno 2020, è quella esposta nelle tabelle sottostanti.

Occorre premettere l'importanza del PTFP quale strumento strategico per individuare le esigenze di personale che ha visto, con l'introduzione del D.Lgs. n. 75/2017, il superamento della dotazione organica che non è più uno strumento rigido ma flessibile e volto ad individuare le effettive esigenze tramite il PTFP. Tale orientamento del legislatore è stato rafforzato dall'art. 33 co. 1 del D.L. 34/2019, come modificato dall'art. 1 co. 853 della Legge 160/2019, stabilisce che, a decorrere dal 2020 *“.....le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decretoomissis....., entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia.”*

Il D.M. 3 settembre 2019 individua, all'articolo 4, i valori soglia di spesa massima del personale e stabilisce che le Regioni a statuto ordinario che si collocano al di sotto del valore soglia di cui sopra, possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva, rapportata alla media delle entrate correnti del triennio precedente al netto dell'FCDE stanziato asseverato nel bilancio, inferiore al valore soglia e nei limiti stabiliti dall'articolo 5 dello stesso D.M.. Il citato D.M. individua altresì le voci del bilancio da prendere in considerazione ai fini del calcolo. Per quanto riguarda la regione Piemonte il valore soglia è pari al 9,5% considerata la fascia di abitanti, ai sensi dell'art. 4 del citato.

La dotazione organica del personale della Giunta Regionale è stata individuata con DGR n. 27-873 avente ad oggetto “Articolo 6 co 2 D. Lgs n. 165/2001 – Piano triennale dei fabbisogni del personale 2019/2021” del 23/12/2019, aggiornata con , avente ad oggetto “Aggiornamento della D.G.R. n. 27-873 del 23/12/2019 avente ad oggetto “Articolo 6, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001

– Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019/2021” nella quale l’ente ha individuato il fabbisogno e ha dettato le linee di indirizzo ai sensi del D.M. 8/5/2018), così determinando i fabbisogni assunzionali, la verifica dei vincoli e la rideterminazione della dotazione stessa. Pur avendo aggiornato per l’anno 2020 il citato PTFP con DD.G.R. n. 1-1653 del 14.07.2020, n. 5-2195 del 6.11.2020 e n. 8-2262 del 13.11.2020, nei citati atti, stante la decorrenza del Decreto 3/09/2019 dal 01.01.2020, non risulta determinato il limite massimo di spesa ivi previsto. Né su tali atti è pervenuta richiesta di parere allo scrivente collegio. Né ad oggi risulta ancora approvato il PTFP per il triennio 2020/2022. .

Si ricorda che la legge regionale n. 23/2008 comma 1 separa i ruoli organici della Giunta e del Consiglio Regionale. Nel corso del 2020 non sono intervenute modifiche alle leggi regionali che hanno riguardato la materia del personale. Pertanto, ciò premesso vengono di seguito riportate separatamente le dotazioni organiche e i dati relativi al personale rappresentate dalle tabelle di seguito riportate.

Quanto alla dotazione del personale del Consiglio, il comma 1 dell’articolo 29 dello Statuto della Regione Piemonte, approvato da ultimo con legge regionale statutaria 3 marzo 2005, n. 1, attribuisce al Consiglio regionale, nell’esercizio delle sue funzioni, autonomia funzionale, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile.

La legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 all’articolo 5 stabilisce che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale adottano i provvedimenti di organizzazione degli uffici regionali di rispettiva competenza.

Con deliberazione n. 179/2020 l’Ufficio di Presidenza, facendo seguito alle delibere di programmazione degli anni precedenti, ha approvato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale del Consiglio regionale per gli anni 2020-2022, nel rispetto della normativa vigente.

La dotazione approvata tiene in considerazione in termini finanziari dei limiti di spesa di cui all’articolo 1, comma 557 quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le risorse per il personale dei gruppi consiliari di cui al comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20. Il consiglio ha altresì predisposto il conteggio della capacità assunzionale e il dettaglio del fabbisogno previsto per il periodo al quale il Piano si riferisce nel rispetto dei limiti delle singole leggi in materia.

Per quanto riguarda l’applicazione della disciplina prevista dall’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e dal decreto attuativo per le regioni del 3 settembre 2019, in vigore dal 1 gennaio 2020, come comunicato dal

Consiglio regionale in fase istruttoria, quest'ultimo *“con nota prot. 25791 del 4 dicembre 2019, trasmetteva alla Giunta regionale i dati della spesa del personale del Consiglio regionale come risultante dal rendiconto 2018, evidenziando a parte la spesa dei gruppi consiliari.*

Tale comunicazione avveniva in attuazione di quanto richiesto dalla Conferenza delle Giunte in data 27 novembre 2019, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative, al fine di procedere, in ciascuna regione ad una verifica contabile del valore di spesa del personale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del citato DM 3 settembre 2019, consolidando i valori di spesa di giunte e consigli regionali.

La rilevazione sarebbe stata oggetto poi di verifica in sede di Conferenza delle regioni nel successivo mese di dicembre, al fine dell'incidenza della spesa dei consigli regionali e al fine del rispetto del valore soglia indicato nel citato Dm per fasce demografiche.

Non sono pervenuti dagli uffici delle due Conferenze o dagli uffici della Giunta regionale riscontri in merito alla verifica di cui sopra e al rispetto da parte della regione del valore soglia di cui al comma 1 del predetto articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019.

Stante la mancata risposta della Giunta, nell'incertezza derivante anche da questioni sollevate da diverse regioni, l'Ufficio di Presidenza, in considerazione delle incertezze riguardo l'applicazione dell'articolo 33 del d.l. 34/2019 ha ritenuto non sussistere le condizioni per l'applicazione delle possibili maggiori capacità assunzionali ed ha approvato un Piano triennale del fabbisogno di personale del Consiglio regionale per gli anni 2020-2022, considerando prudenzialmente una capacità assunzionale, a decorrere dal 1 gennaio 2020, non superiore al 30% riservandosi, con la programmazione 2021-2023, a seguito dell'attestazione, da parte dei competenti uffici della Giunta regionale, del rispetto del valore soglia previsto dal D.M. 3 settembre 2019 di rivedere il piano delle assunzioni per il triennio.

Considerato quanto argomentato il collegio invita la Giunta alla verifica dei requisiti di cui al d.l. 34/2019 e s.m.i. e ad adottare gli atti conseguenti.

GIUNTA REGIONALE

La dotazione organica 2020 del personale dirigenziale e dipendente della Giunta Regionale, a tempo indeterminato e determinato, a seguito delle modifiche apportate dalle D.G.R. n. 23-4904 del 2017, n. 20-6465 del 2018 e dal PTFP e n. 1-1653 del 14/07/2020, risulta come segue:

DOTAZIONE ORGANICA 2020	
Dirigenti	Dotazione organica 2020
TOTALE	153

DOTAZIONE ORGANICA 2020	
Categorie	Dotazione organica 2020
D	1721
C	853
B	345
A	4
TOTALE	2923

Totale complessivo	3076
---------------------------	-------------

Riguardo alla consistenza numerica del personale a tempo determinato e a tempo indeterminato, suddiviso per fasce e categorie, viene rappresentato dall'ente come segue

Tipologia	2016	2017	2018	2019	2020
dirigenti	120	119	110	97	
TOTALE	2926	2866	3109	2936	

Suddiviso per personale a tempo determinato ed indeterminato come segue:

Personale a tempo indeterminato

	2016	2017			2020
Tipologia			2018	2019	
Dirigenti I fascia	7	6	5	5	0
Dirigenti II fascia	102	98	90	84	
D	1637	1599	1607	1517	
C	827	810	992	941	
B	337	334	393	374	
A	4	4	7	7	
TOTALE	2914	2851	3094	2928	

Personale a tempo determinato

	2016	2017			2020
Tipologia			2018	2019	
Dirigenti esterni e direttori esterni ed interni	11	15	15	8	0
Categorie A+B+C+D	1	98	90	84	
Collaborazioni	96	61	56	39	
TOTALE	108	76	71	47	

Dalle tabelle prodotte si rileva che l'andamento della dotazione organica nel corso degli anni è stata la seguente:

Personale a tempo indeterminato:					
Tipologia	2016	2017	2018	2019	2020
Retribuzioni lorde dirigenti a tempo indeterminato	8.839.281,00	9.856.917,30	4.839.172,00	4.066.323,97	3.411.075,73
Retribuzioni lorde personale con contratto a t.i. (Cat. A+B+C+D)	65.193.750,00	72.447.274,67	73.103.244,24	78.473.589,65	74.923.464,24

COLLEGIO DEI REVISORI

Oneri derivanti da trattamento economico accessorio personale dirigente	1.783.085,00	1.995.575,84	6.380.071,64	7.380.647,70	6.382.360,71
Oneri derivanti da tratt. Economico access. personale categorie (A+B+C+D)	14.261.822,00	26.507.664,75	28.473.348,95	41.592.482,11	36.243.069,07
Oneri a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	24.052.749,00	29.656.368,21	32.906.905,68	34.368.753,28	33.161.927,98
IRAP	7.417.782,00	9.266.717,17	10.542.079,71	11.561.889,74	10.906.838,26
TOTALE	121.548.469,00	149.733.517,00	156.244.822,22	177.443.686,45	165.028.735,99

Personale a tempo determinato:					
Tipologia	2016	2017	2018	2019	2020
Retribuzioni lorde Dirigenti T.D.	1.627.092,00	1.744.527,41	1.729.928,51	2.484.713,17	2.816.952,08
Retribuzioni lorde. Categorie (A+B+C+D) T.D.	415.025,00	347.296,02	10.857,12	0	250.048,55
Trattam. Econ. collab. Uffici di comunicazione	2.692.245,00	2.621.886,99	2.363.609,82	1.939.342,13	1.734.413,08
COCOCO (altre strutture)	737.485,00	642.469,81	622.411,80	265.457,68	-
Oneri a carico del datore di lavoro per contr. Obbligatori COCOCO	177.109,00	222.784,05	234.981,75	126.593,20	-
IRAP	502.724,00	493.181,02	359.001,99	335.680,52	339.784,57
TOTALE	6.151.680,00	6.072.145,30	5.320.790,99	5.151.786,70	5.141.198,28

Al fine della verifica del rispetto dei vincoli posti dall'art. 1 commi 557 e seg. della L. finanziaria 2007 è stata predisposta dagli uffici la tabella che segue:

Aggregato di spesa del personale	Media 2011-2013	2020
Retribuzioni lorde al personale dipendente a t.i. e t.d.	119.444.168,67	125.761.383,46
Spese per COCOCO	0	0
T.D.e COCOCO Uffici comu/Gruppi cons.	1.070.729,33	0
Spese per incarichi dir. esterni	0	0
Amministrazione lavoro	0	0
Spese per personale utilizzato, in strutture e organ. Partec. O facenti capo alla Regione		
TOTALE	120.514.898,00	125.761.383,46

L'importo al 2020 è comprensivo della spesa del personale trasferito L.R. n. 23/2015 pari ad € 26.122.203,85 e del personale trasferito ex L.R. n. 7/2018 pari ad € 9.172.488,73.

Al fine della verifica del rispetto dei vincoli posti dall'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 e dell'art. 1. Comma 545 Legge n. 160/2019, è stata predisposta dagli uffici la tabella che segue:

Aggregato voci	Impegni 2009	Impegni 2020
Retribuzioni lorde dirigenti t.d. (direttori)	3.536.762,00	2.816.952,08
Retribuzioni lorde personale categorie t.d. (A+B+C+D)	3.861.110,00	250.048,55
Trattamento economico COCOCO uffici comunicazione	5.024.465,00	1.734.413,08
COCOCO – altre strutture	2.307.017,29	-
Oneri carico datore lavoro per contributi obbligatori per COCOCO (altre strutture)	438.816,43	-
IRAP	1.020.315,00	339.784,57
Contratti formazione lavoro	0	0
Altri rapporti formativi	0	0
Lavoro accessorio (art. 70 co.1 lett. d) d.lgs. 273/2003	0	0

TOTALE	16.188.485,72	5.141.198,28
---------------	----------------------	---------------------

CONSIGLIO REGIONALE

Quanto alla dotazione organica 2020 del personale dirigenziale e dipendente del Consiglio Regionale, a tempo indeterminato e determinato, risulta dall'ufficio calcolata come segue:

	Dotazione Organica teorica 2020	Dotazione Organica (occupati t. i.) 2019	Personale a t.d. 2019
DOTAZIONE ORGANICA			
Personale			
Totale categorie	303	271	0
Dirigenza	14	9	0
totale	317	280	0

Dalle tabelle prodotte si rileva che l'andamento della dotazione organica nel corso degli anni è stata la seguente:

Personale a tempo indeterminato:					
Tipologia	2016	2017	2018	2019	2020
Dirigenti	11	10	9	9	9
Categorie (A+B+C+D)	326	325	319	333	326
Totale	337	335	328	342	334
Personale a tempo indeterminato:					
Tipologia	2016	2017	2018	2019	2020
Dirigenti	8	8	7	7	7
Dirigenti TD (Direttori)				2	2
Categorie D	289	284	273	135	132
Categorie C	Tot. (b+c+d)	Tot. (b+c+d)	Tot. (b+c+d)	93	88
Categorie B				43	38
Categorie A				0	0
Totale	297	292	280	280	267

Personale a tempo determinato	2016	2017	2018	2019	2020
Dirigenti TD (Direttori)	3	2	2	0	0
Categorie A+B+C+D	0	0	0	0	0
t.d. Gruppi e Uff. comun.*	37	41	46	62	67
COCOCO Gruppi e Uff. comun.*	50	47	47	38	21
Totale	90	90	95	100	88
Totale complessivo	387	382	375	380	\

Il principio contabile applicabile al personale sancisce l'invarianza della spesa, salvi specifici provvedimenti statali o regionali in materia; secondo tale principio il consiglio può disporre della dotazione organica, purchè non vi sia incremento del costo corrispondente alla dotazione. L'andamento della spesa del personale dirigenziale e non dirigenziale a tempo indeterminato e a tempo determinato del Consiglio Regionale risulta il seguente:

personale a t.i. – voci di spesa	2016 impegnato a consuntivo	2017 impegnato a consuntivo	2018 impegnato a consuntivo	2019 impegnato a consuntivo	2020 impegnato a consuntivo
---	--	--	--	--	--

COLLEGIO DEI REVISORI

Retribuzioni lorde direttori a t.i.				268.928,20	268.458,61
Retribuzioni lorde dirigenti a t.i.	814.096,78	788.227,22	694.646,00	661.234,86	742.054,48
Retribuzioni categorie a t.i.	9.000.000,00	8.529.554,39	8.510.013,00	8.458.845,43	8.564.374,59
Oneri derivanti da trattamento econ. access. direttori	0	0	0	60.000,00	70.964,00
Oneri derivanti da trattamento econ. access. dirigenti	222.626,01	182.512,19	164.455,00	167.709,12	219.229,00
Oneri personale dipendente del Consiglio	3.028.298,00	3.128.291,82	3.431.415,00	3.034.696,47	3.078.867,59
Irap personale del Consiglio	930.965,00	955.369,98	938.599,00	918.976,89	928.526,32
TOTALE	16.081.484,79	15.565.842,18	15.699.428,00	15.599.751,22	15.781.434,84

personale a t.d. – voci di spesa	2016 impegnato a consuntivo	2017 impegnato a consuntivo	2018 impegnato a consuntivo	2019 impegnato a consuntivo	2020 impegnato a consuntivo
Retribuzioni lorde direttori a t.d.	443.911,00	381.457,37	325.600,00	0	0
Retribuzioni categorie a t.d.	0	0	0	0	0
Trattamento econ. personale contratto t.d. + collab. Uff. com./gruppi/incarichi fiduc.	2.231.371,62	2.533.451,00	2.331.576,00	2.202.690,10	
Oneri. personale contratto t.d. + collab. Uff. com./gruppi/incarichi fiduc	534.752,34	571.893,91	613.849,000	559.171,00	
Irap personale t.d. + collab. Uff. com./gruppi/incarichi fiduc	181.893,03	192.582,98	195.653,00	181.307,10	
TOTALE	19.473.412,78	19.245.227,44	19.166.106,00	18.542.919,42	

Al fine della verifica del rispetto dei vincoli posti dall'art. 1 commi 557 e seg. della L. finanziaria 2007 è stata predisposta dagli uffici la tabella che segue:

Aggregato di spesa del personale	Media 2011-2013	Impegni 2020
Retribuzioni lorde al personale dipendente a t.i. e t.d.	16.169.233,02	13.653.243,59
Spese per COCOCO	0	0
T.D.e COCOCO Uffici comu/Gruppi cons.	2.099.165,24	3.282.381,01
Spese per incarichi dir. esterni		
Amministrazione lavoro		
Spese per personale utilizzato, in strutture e organ. Partec. O facenti capo alla Regione		
TOTALE	18.268.398,26	16.935.624,60

Al fine della verifica del rispetto dei vincoli posti dall'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i. è stata predisposta dagli uffici la tabella che segue:

Aggregato voci	Impegni 2009	Impegni 2020
Retribuzioni lorde dirigenti a t.d.	1.100.000,00	0,00
Retribuzioni lorde al personale dipendente a t.d.	300.000,00	0,00
TD Uffici comunicaz.	861.000,00	329.363,29
Spese per COCOCO-uffici comun.	0	91.182,90
IRAP UC	0,00	32.124,28
Oneri UC	0,00	107.103,00
TD Uffici Gruppi	6.367.688,67	1.405.389,71
Spese per COCOCO-gruppi	0,00	600.818,81
IRAP -gruppi	0,00	152.391,94
Oneri - gruppi	0,00	494.353,43
TD incarichi fiduciari	80.000,00	50.729,04
Spese per COCOCO-incarichi fiduciari	0,00	0,00
IRAP - incarichi fiduciari	0,00	4.326,52
Oneri - incarichi fiduciari	0,00	14.598,09
COCOCO – altre strutture	0,00	0,00
Oneri carico datore lavoro per COCOCO altre strutture	0,00	0,00

COLLEGIO DEI REVISORI

Contratti formazione lavoro	0,00	0,00
Lavoro accessorio	0,00	0,00
TOTALE	8.708.688,67	3.282.381,01

Dalle tabelle come prodotte, la spesa per redditi di lavoro dipendenti sostenuta nell'anno 2020 e le relative assunzioni, hanno rispettato:

- I vincoli disposti dall'art. 3 co. 5 e 5 quater del D.L. n. 90/2014 e dell'art. 1 co. 228 della L. 208/2015, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio;
- L'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 co. 557 della L. 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 18.268.398,26
- I vincoli posti dall'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i..

Personale addetto alle attività di informazione e comunicazione.

Con sentenza n. 112 del 19/05/2020 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della L.R. n. 7/2001 della Regione Basilicata in quanto prevedeva che al personale assunto presso gli Uffici stampa della Regione fosse applicato il contratto nazionale dei giornalisti. Relativamente al rapporto di lavoro degli addetti agli uffici stampa, collocati presso le strutture della Giunta e dell'Assemblea legislativa la Regione, in risposta a specifico quesito della Corte dei Conti, ha comunicato che l'ente non ha in essere tipologie contrattuali in corso.

Spese dei gruppi consiliari

La legge regionale n. 20/1981, modificata dalla L.R. 16/2012, dalla L.R. 16/2017 e da ultimo dalla L.R. 20/2018, prevede che la spesa per il personale dei gruppi consiliari sia quantificata, con delibera dell'ufficio di Presidenza nella misura pari all'importo corrispondente al costo di un dipendente di categoria D, posizione economica D6, per ciascun consigliere appartenente al gruppo consiliare, per un ammontare limite di euro 58.699,39 tutt'ora valido.

Con DUP n. 84 del 28/05/2020 è stato definito il budget per la spesa di personale in euro 2.649.892,54. Tale budget risulta incrementato delle risorse finanziarie ex co. 4 quater art. 1 della L.R. n. 20/1981 pari alle somme non utilizzate nel 2019 di euro 281.674,12 (di cui alla DUP n. 62 del 8/04/20).

Fondo per l'integrazione regionale all'indennità di fine servizio.

La L.R. 27 maggio 1980 n. 64 "Omogenizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale" prevede l'integrazione, a carico della Regione, della somma corrisposta ai dipendenti

dell'Amministrazione regionale a titolo di TFS (dall'Inps), per la differenza rispetto alla somma corrisposta a tale titolo ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato a titolo di buonuscita.

Lo scorso anno il collegio aveva evidenziato che, rispetto alle somme per "integrazione regionale all'indennità di fine servizio la Sezione Corte Conti Emilia Romagna aveva sollevato già nel 2018 una questione di legittimità costituzionale delle norme regionali "profili attinenti al sistema di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni e per violazione diretta dell'art. 81 terzo comma della costituzione". Trattandosi di medesima questione il collegio aveva evidenziato tale aspetto. In riferimento a ciò è doveroso prendere atto che con sentenza n. 244 depositata in data 24 novembre 2020 la corte Costituzionale ha dichiarato la inammissibilità/infondatezza delle questioni poste. .

La contrattazione decentrata

Nell'anno 2020 la Giunta Regionale, con DGR n. 31-1978 del 18/09/2020 ha quantificato il fondo risorse decentrate per i dirigenti e con DGR n. 3-1604 del 30/06/2020 e DGR n. 7-2261 del 13/11/2020 ha quantificato i fondi contrattuali e che il Consiglio Regionale, con le DUP n. 100-2020 del 8/07/2020 e DUP n. 167 del 17/11/2020 ha preso atto della quantificazione delle risorse.

Riguardo alla contrattazione decentrata del comparto per l'anno 2020, i sottoscritti revisori, con proprio verbale n. 27/2020 ha attestato la compatibilità degli oneri della preintesa per l'anno 2020. Riguardo ai rilievi richiamati nel proprio verbale n. 36/2019 , relativamente alla componente delle risorse variabili delle risorse aggiuntive di cui all'art. 67 co. 5 contratto Funzioni locali 2016/2018, l'ente ha prodotto in data 17/12/2020 la documentazione integrativa richiesta dal collegio producendo, altresì, attestazione a firma dei direttori circa la correlazione delle risorse agli obiettivi di mantenimento. In data 7/02/2020 la Giunta regionale, con DGR n. 21-995 aveva già dato evidenza della correlazione delle risorse di cui all'art. 67 co. 5 lett. b del contratto collettivo nazionale Funzioni locali a tutti gli obiettivi dell'ente.

A parere del collegio, tuttavia, l'ulteriore ed autorevole parere richiesto del MEF in materia, già richiesto dal collegio avrebbe potuto dirimere prima la questione.

Con proprio verbale n. 24/2020 il collegio ha attestato la compatibilità degli oneri della preintesa dei comparti dirigenti per l'anno 2020.

Riguardo alla contabilizzazione delle risorse

Riguardo al sistema di misurazione e valutazione della performance, nell'anno 2020 con Deliberazione della Giunta Regionale 4 dicembre 2020, n. 8-2445 è stato adottato il piano della performance 2020-2022 delle strutture della Giunta regionale. Il sistema di valutazione dei

direttori/dirigenti prevede:

l'intervento del vertice dell'Amministrazione per fissare le priorità dell'Ente e la successiva assegnazione degli obiettivi principali alle singole Direzioni regionali);

il coinvolgimento dei direttori nell'individuare gli obiettivi a cascata, le aree di responsabilità individuali, il livello atteso di performance al fine di stabilire i contributi di ciascuno dirigente e il livello di performance realizzato (valutazione della prestazione).

Il ciclo della performance 20-22 a causa della crisi pandemica COVID-19 ha comportato una profonda revisione della programmazione. La relazione finale di rendicontazione degli obiettivi dei direttori del ruolo della Giunta 2020 validata dal NdV in data 16 marzo 2021 è pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Valutazione dei dirigenti.

L'ente ha comunicato che il processo di valutazione dei dirigenti affidato ai direttori di riferimento, nell'ambito delle tre diverse dimensioni della performance (individuale; organizzativa; qualità), è da ritenersi concluso. I prospetti seguenti rappresentano la numerosità dei dirigenti valutati (88) (Fig.1) e la differenziazione della qualità della performance (Fig.2), come elemento informativo funzionale al miglioramento dell'engagement e delle competenze.

Riguardo al Consiglio regionale il ciclo della performance del Consiglio regionale si articola nella definizione delle linee di indirizzo e degli obiettivi strategici dell'Ente, individuati nel Piano della performance e nella successiva assegnazione, a cascata, di obiettivi generali e specifici a Direttori, dirigenti e dipendenti di categoria. L'individuazione degli obiettivi, l'assegnazione e la valutazione a consuntivo avvengono da parte dell'Ufficio di Presidenza, con il coordinamento del Segretario Generale ed il supporto tecnico del Nucleo di Valutazione. Ad ogni Direttore possono essere attribuiti obiettivi collettivi, che coinvolgono più Direzioni, e pluriennali. Possono essere definiti, infine, obiettivi specifici con caratteristiche di particolare rilevanza, individuati nell'ambito delle funzioni di competenza. Per ogni Direttore vengono individuate due aree di valutazione, con relativa ponderazione. La ponderazione del sistema, che è espressa in termini percentuali su base totale 100 è strutturata in modo da evidenziare gli obiettivi e gli aspetti manageriali che l'ente ritiene prioritario perseguire e che considera cruciali per le funzioni assegnate.

Il processo di valutazione influenza tutta la linea gerarchica traducendo gli obiettivi dell'Ente in obiettivi individuali.

Il sistema di valutazione prevede una valutazione complessiva delle capacità attitudinali nell'ambito del contesto lavorativo, delle competenze, conoscenze e dei risultati raggiunti a fronte degli

obiettivi assegnati. Il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione individuale è finalizzato alla misurazione del contributo dei singoli.

Incarichi e consulenze

Spese per incarichi di collaborazione autonoma – studi e consulenza

Il D. Lgs n. 165/2001 all'art. 7 comma 5 bis recita *“è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.”* Tale divieto si applica dal 01/09/2019.

Dai prospetti inviati dalla Regione alla Corte dei Conti “tabella incarichi e consulenze” divisi per direzioni, si rilevano nuovi incarichi di consulenza affidati nel corso del 2020, oltre a quelli già in essere, come appresso riepilogati:

Direzione	Nuovi incarichi 2020	Impegni nuovi incarichi 2020 (euro)	N. incarichi affidati ante 2020 e impegnati nel 2020	Impegni 2020 incarichi affidati ante 2020 (euro)	Totale impegni (euro)
A 17000° Direzione agricoltura e Cibo	2	3.600,00	1	47.580,00	51.180,00
A 1000A Direzione Giunta Reg.le	17	162.743,64	2	12.976,40	175.720,04
A 19000A Direzione competitività del sistema reg.le	-	-	7 (di cui per n. 6 incarichi impegno esclusivamente per rimborsi spese)	20.241,61 (di cui € 241,61 per rimborsi spese)	20.241,61
A 14000A Direzione Sanità e welfare	-	-	1	5.000,00	5.000,00
A 20000° Direzione cultura, turismo e commercio	2	3.000,00	-	-	3.000,00

L'ente, in risposta a nota istruttoria, ha trasmesso tabella degli incarichi affidati. Nella comunicazione sono ricompresi negli incarichi di consulenza:

- gli incarichi di natura occasionale
- gli incarichi professionali

affidati sia per incarico fiduciario che con procedure pubbliche, pubblicate sul sito web dell'amministrazione. Al fine delle verifiche di legge in materia di conferimenti di incarichi e consulenze occorrerebbe, a giudizio del collegio, avere evidenza immediata delle singole tipologie, al fine di poter distinguere tra incarichi professionali esterni ed appalti, nell'ambito degli appalti tra opere intellettuali ed appalto vero e proprio, tra patrocinio legale e consulenza legale.

La Finanziaria 2020 con l'articolo 57 comma 2 del DI 124/2019 ha cancellato tutta una serie di vincoli di spesa, resta pertanto la raccomandazione per quanto riguarda le spese di consulenza e personale, che devono essere sempre particolarmente monitorate.

Il Collegio, preso atto di quanto sopra, invita comunque l'Ente ad attivarsi con un adeguato sistema di codifica degli incarichi diversamente denominati ed invita comunque l'Ente ad attivarsi con un adeguato sistema di monitoraggio costante ed all'adozione di un provvedimento interno contenente specifici indirizzi da fornire dalle Direzioni competenti ai singoli uffici per il rispetto della normativa in materia di affidamento e possibilità di ricorso a professionalità esterne.

Si attenzionerà tale profilo nei prossimi accessi del collegio.

Le partecipazioni societarie regionali

Il collegio evidenzia, anche in confronto ad altre Regioni e pur tenendo conto dell'art. 60 dello Statuto regionale, come il sistema delle partecipate sia estremamente complesso tenuto conto soprattutto della numerosità delle posizioni in essere tra partecipate societarie, enti ed organismi strumentali ma anche del complesso sistema delle partecipazioni indirette detenute tramite Finpiemonte Partecipate spa. Il collegio ha preso visione del contenuto della relazione sulla gestione della Giunta regionale relativamente alle partecipate. In particolare sul sito istituzionale il diagramma delle società partecipate è aggiornato ancora solo al dicembre 2019, non tiene ancora conto della fusione avvenuta e conclusa a fine dicembre relativamente a ATL Biella, Vercelli mentre se ne tiene conto nelle schede di seguito predisposte dal collegio.

Il sistema delle partecipazioni societarie e di altri organismi della Regione Piemonte, come spesso accade tenuto conto della notevole crescita negli ultimi decenni del fenomeno legato alla costituzione di organismi partecipati, è un sistema molto complesso che, anche alla luce dell'importanza di questa parte del controllo demandata agli organismi di vigilanza, nonché dell'attenzione normativa dell'ultimo quinquennio su tali aspetti e all'accentuazione dell'attività di vigilanza imposta dai nuovi vincoli ai collegi di revisione, è stata ed è attualmente attenzionata. Con il riaccertamento sono iniziati controlli mirati che porteranno a confronti con gli organi di controllo delle singole realtà. A tal proposito il collegio evidenzia di non aver avuto segnalazioni da parte dei componenti dei collegi sindacali e/o dalle società di revisione del gruppo Regione.

Le partecipazioni in essere sono inserite anche nella nota integrativa in cui vengono evidenziati valori patrimoniali inseriti dall'ente. Di seguito lo schema delle società partecipate al 31 dicembre

con le percentuali di detenzione, seppur ancora non del tutto coincidenti con il contenuto dato della CCIAA. Il collegio durante l'accesso dello scorso 17 e 18 maggio 2021 ha richiesto le visure ordinarie delle società e di seguito ne riporta le differenze, riscontrate peraltro anche rispetto al conto annuale dell'agente contabile dei titoli azionari.

		Valore in relazione Giunta e nota integrativa	% relazione Giunta e nota integrativa	% in CCIAA ad eccezione di *
1	AGENZIA DI ACCOGLIENZA TURISTICA LOCALE A.T.L. BIELLA VALSESIA VERCELLI s.c.a.r.l.	145.321,00	36,33	29,07
2	AZIENDA TURISTICA LOCALE A.T.L. DEL CUNEESE s.c.a.r.l.	23.220,42	21,03	11,60
3	BANCA POPOLARE ETICA s.c.p.a.	52.500,00	0,071	*
4	DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI s.c.a.r.l.	9.290,24	8,91	8,76
5	ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE E ROERO	23.343,80	33,35	33,32
6	5T s.r.l.	44.000,00	44,00	44,00
7	CENTRO AGRO-ALIMENTARE TORINOC.A.A.T. S.c.p.A.	272.192,10	0,79	0,79
8	CENTRO ESTERO PER PER L'INTERNALIZZAZIONE - CEIPIEMONTE S.c.p.A.	119.392,00	47,76	In ragione di 125/1000
9	DESTINAZIONE MANAGEMENTT ORGANIZATION TURISMO PIEMONTE - (DMO Piemonte) s.c.r.l.	197.120,00	98,56	98,56
10	FINPIEMONTE S.p.A.	140.791.866,00	99,913	99,91
11	FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A.	24.965.400,00	83,218	83,22
12	STITUTO PER LE PIANTE DA LEGNO E AMBIENTE I.P.L.A. S.p.A.	180.139,00	96,26	96,26
13	PRACATINAT S.c.p.A. (in fallimento)	750.000,00	17,11	17,11
14	R.S.A. SOCIETA' per IL RISANAMENTO e LO SVILUPPO AMBIENTALE s.r.l.	15.600,00	20,00	20,00
15	SOCIETA' di COMMITTENZA - REGIONE PIEMONTE - S.C.R. PIEMONTE. S.p.A.	1.120.000,00	100,00	100,00
16	ASTITURISMO – ATL SCRL in liquidazione	7.477,77	18,69	18,69
17	ALEXALA - AGENZIA di ACCOGLIENZA e PROMOZIONE TURISTICA LOCALE della PROVINCIA di ALESSANDRIA - SCRL	15.777,00	36,9	39,41
18	AGENZIA DI ACCOGLIENZA e PROMOZIONE TURISTICA LOCALE della PROVINCIA di NOVARA - ATL della PROVINCIA di NOVARA - SCRL	16.010,00	15,98	15,98
19	SORIS S.p.A.	258.300,00	10,00	10,00
20	TURISMO TORINO E PROVINCIA SCRL	160.000,00	19,16	19,16
	Totale	169.166.948,72		

*Non presenti in CCIAA in quanto una quotata e l'altra non è partecipazione societaria.

Si evidenzia infatti che, dai prospetti consegnati al collegio ed inseriti anche nei vari documenti di bilancio, vi sono ancora alcune differenze anche nelle denominazioni, seppur lievi.

Il Collegio ricorda che:

- la Regione Piemonte ha approvato nel 2015 il Piano di Razionalizzazione con D.G.R. n. 18-1248 del 30 marzo 2015; successivamente aggiornato - ultimo aggiornamento

datato 29 dicembre 2016, approvato con D.G.R. n. 29-4503.

- con D.G.R. 1-5687 del 28.09.2017 aggiornata da D.G.R. 28-7601 del 28 settembre 2018. è stata approvata la Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalla Regione Piemonte;
- Con D.G.R. 19 - 8253 del 27.12.2018 è stato approvato Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate come previsto dall'art. 20 Dlgs. 175/2016 e s.m.i. per l'anno 2018 e con successiva D.G.R. 14 - 898 del 30 dicembre 2019 è stata approvata la Revisione periodica per l'anno 2019 delle partecipazioni societarie, possedute direttamente e indirettamente dalla Regione Piemonte alla data del 31 dicembre 2018;
- Con D.G.R. 14 - 898 del 30 dicembre 2019 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 così come modificato dal D.Lgs. 100/2017, è stata approvata la Revisione periodica per l'anno 2019 delle partecipazioni societarie, possedute direttamente e indirettamente dalla Regione Piemonte alla data del 31 dicembre 2018;
- Con D.G.R. 44-2724 del 29/12/2020 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 così come modificato dal D.Lgs. 100/2017, è stata approvata la Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente, dalla Regione Piemonte al 31 Dicembre 2020.;
- nella relazione sulla gestione della Giunta Regionale sono inseriti l'elenco dei propri enti e degli organismi strumentali e delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale detenuta; sono inoltre inseriti i richiami al link del sito internet ufficiale nonché gli indirizzi istituzionali delle società per la pubblicazione e consultazione dei bilanci;
- il DDL con l'allegato denominato allegato 22 a4) riporta la riconciliazione effettuata dalla regione a norma dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs 118/2011 lettera h) e i) con i propri **ENTI STRUMENTALI, SOCIETA' CONTROLLATE e PARTECIPATE** rispetto alle quali il collegio ha ricevuto, come verbalizzato nel proprio parere n. 10/2021, la richiesta pervenuta da parte del Direttore Finanziario in data 20 maggio 2021 a mezzo PEC di asseverare le predette posizioni;
- il collegio durante l'accesso ha evidenziato che l'allegato 22 si compone delle seguenti (oltre a due ulteriori posizioni che devono ancora essere terminate e saranno probabilmente oggetto di un emendamento):

- N. 19 società partecipate
- N. 1 Consiglio Regionale
- N. 49 Enti diversi strumentali
- N. 36 Fondazioni
- Il collegio ha inoltre evidenziato che, tenuto conto delle motivazioni/diciture inserite nell'elenco, occorre verificare numerosi movimenti e documenti a supporto della regolarità delle delibere e dei crediti e debiti inseriti nella contabilità dell'ente e riconciliati in autonomia dall'ente Regione, confrontandosi a mezzo mail o in remoto con l'esecutore dell'adempimento e con i singoli responsabili del credito, senza che ciò sia supportato da certificazioni attestata dal soggetto responsabile del procedimento a riferimento; inoltre i procedimenti sono spesso numerosi e riconducibili a diversi soggetti;
- pertanto stando così la documentazione, il collegio è impossibilitato ad esercitare il controllo per il rilascio delle asseverazioni.

L'articolo 11 comma 6 lettera j) del medesimo D.Lgs 118/2011 riporta che la relazione della Giunta

illustra: *“gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”*. L'art 11 n. 6, lettera j) del d.lgs. 118/2011 obbliga infatti a riconciliare le partite crediti e debiti che devono essere asseverate dai rispettivi organi di revisione; tale informativa evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie, così come disposto dall'art. 11 n. 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011.

Nell'allegato di bilancio – anzi nella relazione di Giunta – dovrebbero essere inseriti gli esiti delle del lavoro svolto desunto da un lavoro di reciproche asseverazioni da parte degli organi di revisione.

Il Collegio, pur tenendo conto delle difficoltà riscontrate nell'applicazione di questo adempimento di legge, e prendendo atto di quanto inserito nella relazione sulla gestione, ha concordato di effettuare una sorta di circolarizzazione quale quella delle società di capitali utilizzata dai principi di revisione, chiedendo di riscontrare dalle società la riconciliazione redatta dall'ente ed inviata direttamente ai revisori. Si tratta di un inizio, ma il collegio deve rilevare che le singole posizioni

devono essere già consegnate con tutti gli elementi necessari al collegio per giungere alla asseverazione.

Si chiede inoltre di essere costantemente aggiornati sull'operazione e si richiama a tal fine, in caso di mancata risposta da parte degli stessi, la delibera della Corte Sezione Autonomie n. 2/2016 per le modalità e tempistiche dei solleciti.

Si evidenzia che tale adempimento risulta dal 2015 un obbligo di legge anche per le Regioni - seppur non sanzionato ma che le asseverazioni sono spesso richieste anche dalla Corte conti per i successivi controlli e che in parte, essendo i due perimetri diversi, serviranno anche ai fini del bilancio consolidato.

Rispetto alle partecipate, come evidenziato anche durante l'accesso dello scorso 17 e 18 maggio 2021, tenuto conto delle complessità del sistema delle partecipate, dei vari adempimenti aggiunti di anno in anno dalle norme, e non ultimo anche tutte le nuove relazioni obbligatorie a norma di TUSP, si chiede che venga individuato nel settore Partecipate un unico ufficio che provveda a tutti gli adempimenti delle società ed organismi partecipati diversi senza esclusione alcuna, che abbia il compito anche di monitorare l'applicazione di tutte le numerose norme e adempimenti obbligatori relative alla PA (come ad esempio la predisposizione del piano triennale anticorruzione e trasparenza, limiti costi personale, monitoraggio consulenze, incarichi legali, la predisposizione delle sezioni trasparenza in modo adeguato, alla verifica dell'inserimento delle motivazioni e l'invio delle delibere di Consiglio alla Corte dei conti ove si deroghi alla nomina di un organo monocratico amministrativo, entità massima dei compensi, divieto di nomine, reclutamento personale, adeguamento statuti societari, la redazione della relazioni sul governo societario, ecc) anche per le società partecipate, evitando inutili e difficoltosi "passaparola" tra i vari uffici attuando tutti gli strumenti di controllo necessari al fine della tempestiva verifica degli obblighi e, non ultimo, finalizzata anche alle asseverazioni dei rapporti debito credito e dei flussi finanziari e dei rapporti contrattuali.

Si suggerisce nuovamente di valutare con estrema urgenza di addivenire alla redazione di un regolamento apposito di controllo strategico e operativo di tutte le partecipate anche ai fini dei controlli conseguenti alle normative restrittive in essere, ivi evidenziando anche le tempistiche che i vari adempimenti devono necessariamente seguire, a parere del collegio, tenuto conto dei diversi perimetri, iter amministrativi e flussi informativi.

Dividendi

Il collegio evidenzia che nell'anno 2020 l'ente ha ricevuto dal sistema partecipate i seguenti dividendi per un totale di euro 111.169,00 riportato anche in CE ma non dettagliato in nota integrativa in quanto unico riferimento è dato da "Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali". Si chiede, come richiesto anche nel 2019, per il futuro di dettagliarlo.

Bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate per l'anno 2020 – adempimento annuale

Si prende atto che a norma dell'art. 11 bis del D.Lgs 118/2011 nonché dell'art. 68 ed in particolare il punto 4 lettera b) dello stesso, con Deliberazione del consiglio regionale del 22 dicembre 2020, n. 91 - 19938 l'ente ha approvato il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate per l'anno 2019.

Il collegio su tale adempimento ha rilasciato parere con riserva con verb. 26/2020 evidenziando un molte raccomandazioni tra cui in particolare sottolineando che *"si rende assolutamente necessario un intervento sul settore Partecipate con particolare urgenza, anticipando al mese di gennaio 2021 la circolarizzazione riferita al 31.12.2020, al fine di effettuare un puntuale riallineamento dei residui passivi e far emergere eventuali importanti passività che sono state rilevate dall'esame delle asseverazioni e che evidenziano una non puntuale applicazione dei principi dettati dal D.Lgs 118/2011, come peraltro già segnalato anche in sede di ultimo assestamento, in merito al principio imprescindibile della competenza"*. Si ribadiva inoltre che *"tenuto conto della complessità del consolidato, si auspica il potenziamento dell'ufficio partecipate attraverso la dotazione di ulteriori competenze specialistiche che possano affiancare l'ufficio nell'importante lavoro effettuato sulle complesse operazioni di consolidamento, partendo inderogabilmente da una corretta e precisa applicazione del principio di competenza e a seguire ad una precisa rilevazione dei debiti e crediti di cui all'art. 11 del D.Lgs 118/2011, presupposti entrambi indispensabili per addivenire ad una rappresentazione il più possibile corretta della situazione economico-patrimoniale del gruppo."*

Si rinvia in parte alla sezione della parte economico-patrimoniale.

Si ricorda all'ente di prestare massima attenzione a tale adempimento che relativamente ai bilanci 2020 scadebbe il 30 settembre 2021 ma slittato per il 2021, al prossimo 30 novembre 2021 in ottemperanza all'intervenuta proroga prevista dall'art. 3 del DL 56/2021 che evidenzia che *"Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è differito al 30 novembre 2021"*. Si presume possa essere applicato anche alla regione nonostante non sia preciso richiamo all'art. 68 ultimo comma.

Rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali – allegato obbligatorio

Il collegio ha sollecitato l'invio del rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali essendo allegato obbligatorio al rendiconto a norma dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs 118/2011 comprensiva anche dei risultati almeno del consuntivo del Consiglio regionale ma ad oggi nulla è pervenuto (art. 11 comma 8 ultimo capoverso).

Dalle notizie avute, tenuto anche conto che il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali comprensivo anche dei risultati del consuntivo del Consiglio regionale (art. 11 comma 8 e 9) verrà trasmesso solo in seguito all'approvazione del rendiconto del Consiglio.

Si rileva che, quanto ai termini, solo in data 24 maggio 2021 è pervenuta la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 20 maggio 2021, n. 82 avente ad oggetto "*Proposta al Consiglio regionale del Piemonte del Rendiconto di gestione del Consiglio per l'esercizio finanziario 2020*" con richiesta di parere. Si rilevano perplessità in merito alla possibilità di predisporre un consolidato con il Consiglio senza che lo stesso bilancio sia ancora stato approvato in via definitiva, comprensivo del parere del collegio; pertanto si chiede di attenzionare per il futuro gli iter amministrativi.

Si raccomanda, seppur si ritenga che debba essere presente inizialmente tra gli allegati per l'espressione del proprio parere, di giungere alla sua redazione entro la seduta di approvazione. Tale atto dovrà essere però preventivamente approvato, per l'inserimento dello stesso come allegato obbligatorio al bilancio, almeno da parte della Giunta e fare parte di un emendamento.

Stato patrimoniale e conto economico

Il D.Lgs. 118/2011 – integrato e corretto con il D. Lgs. 126/2014 – all'articolo 2 prevede che le Regioni adottino la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico patrimoniale per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale.

Ricordiamo che siamo informati che lo Stato patrimoniale ed il Conto economico sono stati redatti a partire dalle registrazioni informatiche parallele agli impegni e/o liquidazioni da un lato e agli accertamenti e/o riscossioni tramite utilizzo del relativo V livello del piano dei conti finanziario.

Rispetto all'anno scorso sono però state fatte implementazioni al programma, ed in particolare ad eccezione delle scritture di assestamento e rettifica, le scritture sono state fatte utilizzando il programma sul 2020 in quanto gli uffici disponevano della completa integrazione del sistema contabile finanziario alla contabilità economica patrimoniale. Di seguito si riporta la situazione:

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0	0
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-
I	B) IMMOBILIZZAZIONI		
	Immobilizzazioni immateriali		
1	costi di impianto e di ampliamento		
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	32.652.060,92	32.652.060,92
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
5	avviamento		
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	20.770.991,11	
9	altre		
	Totale immobilizzazioni immateriali	53.423.052,03	32.652.060,92
II	Immobilizzazioni materiali (3)		
	Beni demaniali	62.299.086,77	63.084.583,36
1.1	Terreni	4.599.754,02	4.472.646,21
1.2	Fabbricati	24.334.251,19	25.486.710,70
1.3	Infrastrutture		
1.9	Altri beni demaniali	33.365.081,56	33.125.226,45
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	405.443.648,28	392.156.544,96
	Terreni	36.687.351,53	34.477.888,19
2.1	a di cui in leasing finanziario		
2.2	a Fabbricati	320.636.613,02	321.492.120,41
2.3	a di cui in leasing finanziario		
2.3	a Impianti e macchinari	1.010.959,93	1.440.224,10
2.4	a di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.469.120,12	1.060.091,28
2.5	Mezzi di trasporto	32.144.996,48	20.700.781,12
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.104.228,34	1.070.797,40
2.7	Mobili e arredi	152.258,79	196.503,81
2.8	Infrastrutture		
2.9	Altri beni materiali	12.238.120,07	11.718.138,65
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	453.503.770,27	398.949.402,72
	Totale immobilizzazioni materiali	921.246.505,32	854.190.531,04
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
	Partecipazioni in imprese controllate	177.588.895,03	191.512.951,87
1	a imprese partecipate		
2	b altri soggetti		
2	c Crediti verso	306.955.242,80	276.640.411,50
	a altre amministrazioni pubbliche	22.596.135,75	24.954.932,12
	b imprese controllate	28.788.540,37	34.252.666,17
	c imprese partecipate		
	d altri soggetti	255.570.566,68	217.432.813,21
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	484.544.137,83	468.153.363,37
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.459.213.695,18	1.354.995.955,33
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
	Rimanenze	259.131,84	259.131,84
	Totale	259.131,84	259.131,84
II	Crediti (2)	4.396.110.597,81	4.440.520.603,42
	Crediti di natura tributaria	3.541.016.482,71	3.410.339.640,35
1	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	855.094.115,10	1.030.180.963,07
	b Altri crediti da tributi		
	c Crediti da Fondi perequativi		
2	a Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche	855.342.339,12	872.569.825,70
	b imprese controllate	724.040.638,89	740.959.251,64
	c imprese partecipate		
	d verso altri soggetti		
3	Verso clienti ed utenti	131.301.700,23	131.610.574,06
4	Altri Crediti	21.215.150,86	110.011.811,42
	a verso l'erario	213.304.400,55	281.725.647,91
	b per attività svolta per c/terzi		
	c altri		
	Totale crediti	5.485.972.488,34	5.704.827.888,45
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
	partecipazioni	0,00	0,00
1	altri titoli		
2	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
	Conto di tesoreria	210.549.553,59	161.427.898,70
1	a Istituto tesoriere	210.549.553,59	161.427.898,70
	b presso Banca d'Italia		
2	Altri depositi bancari e postali	5.399.308,64	19.740.241,42
3	Denaro e valori in cassa		
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	Totale disponibilità liquide	215.948.862,23	181.168.140,12
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.702.180.482,41	5.886.255.160,41
1	D) RATEI E RISCONTI		
	Ratei attivi	-	-
2	Risconti attivi	171.161,20	131.734,85
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	171.161,20	131.734,85
	TOTALE DELL'ATTIVO	7.161.565.338,79	7.241.382.850,59

Sul patrimoniale è necessario verificare l'arrotondamento che non è stato inserito nel totale attivo non quadrando per 0,01 il totale dell'attivo rispetto ai prospetti.

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019
I	A) PATRIMONIO NETTO		
	Fondo di dotazione	-8.086.184.266,42	-8.093.579.099,20
II	Riserve	1.721.298.176,01	1.477.472.420,99
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.352.929.287,42	1.123.459.299,17
b	da capitale		
c	da permessi di costruire		
d	patrimoniale indisponibili per beni demaniali e ris.ind.per beni culturali	368.368.888,59	354.013.121,82
III	Risultato economico dell'esercizio	141.597.635,92	229.469.988,25
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	141.597.635,92	229.469.988,25
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	-6.223.288.454,49	-6.386.636.689,96
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	per trattamento di quiescenza		
2	per imposte		
3	altri	333.663.964,60	607.283.600,54
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	333.663.964,60	607.283.600,54
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00
		0,00	0,00
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	8.700.630.145,26	5.341.656.395,00
a	prestiti obbligazionari	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	3.402.824.213,36	2.568.152.004,83
c	verso banche e tesoriere		973.504.390,17
d	verso altri finanziatori	3.497.805.931,90	
2	Debiti verso fornitori	33.525.721,86	43.746.161,02
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.626.764.153,86	7.029.617.622,05
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		2.498.299.759,28
b	altre amministrazioni pubbliche	2.970.627.379,45	3.848.480.686,84
c	imprese controllate	519.558.107,09	518.859.057,24
d	imprese partecipate	5.594.904,86	5.899.799,50
e	altri soggetti	130.983.762,46	158.078.319,19
5	altri debiti	57.770.976,74	41.924.697,61
a	tributari	11.434.051,54	7.369.532,70
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	7.601.030,66	10.607.634,11
c	per attività svolta per c/terzi (2)		
d	altri	38.735.894,54	23.947.530,80
	TOTALE DEBITI (D)	12.418.690.997,72	12.456.944.875,68
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	47.682.848,03	257.396.561,91
II	Risconti passivi	584.815.982,83	306.394.502,42
1	Contributi agli investimenti	221.047.375,62	56.796.286,62
a	da altre amministrazioni pubbliche	220.733.471,14	56.796.287,62
b	da altri soggetti	313.904,48	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	363.768.607,21	249.598.215,80
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	632.498.830,86	563.791.064,33
	TOTALE DEL PASSIVO	7.161.565.338,69	7.241.382.850,59
	CONTI D'ORDINE		
	Impegni su esercizi futuri	632.498.830,86	563.465.924,22
	TOTALE CONTI D'ORDINE	632.498.830,86	563.465.924,22

COLLEGIO DEI REVISORI

CONTO ECONOMICO		2020	2019
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	9.960.748.841,72	9.910.872.346,53
2	Proventi da fondi perequativi	-	-
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.335.088.541,40	1.199.862.364,71
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.335.088.541,40	833.435.683,29
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	-	-
c	Contributi agli investimenti	-	366.426.681,42
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	328.741.178,64	321.924.689,36
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	72.807.272,63	66.718.585,43
b	Ricavi della vendita di beni	88.027,17	123.999,52
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	255.845.878,84	255.082.104,41
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,	-	-
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
8	Altri ricavi e proventi diversi	119.218.871,63	158.136.130,98
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		11.743.797.433,39	11.590.795.531,58
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	7.623.022,52	1.579.896,09
10	Prestazioni di servizi	426.799.274,89	504.750.513,20
11	Utilizzo beni di terzi	9.176.431,45	10.035.630,68
12	Trasferimenti e contributi	10.789.639.084,01	10.366.564.631,89
a	Trasferimenti correnti	10.458.657.485,50	9.866.576.574,02
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	276.518.694,35	400.350.960,76
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	54.462.904,16	99.637.097,11
13	Personale	179.438.393,61	194.020.673,72
14	Ammortamenti e svalutazioni	85.690.787,43	25.295.358,46
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	-	15.543.256,69
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	10.094.722,69	9.752.101,77
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d	Svalutazione dei crediti	75.596.064,74	-
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	-	24.911,29
16	Accantonamenti per rischi	-	-
17	Altri accantonamenti	80.171.133,42	206.486.326,33
18	Oneri diversi di gestione	7.731.949,68	7.042.934,45
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		11.586.270.077,01	11.315.800.876,11
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE		157.527.356,38	274.994.655,47
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
19	Proventi finanziari	1.265.315,46	590.686,97
a	Proventi da partecipazioni	-	590.686,97
b	da società controllate	111.069,00	-
c	da società partecipate	-	-
20	da altri soggetti	1.154.246,46	-
	Altri proventi finanziari	5.722.776,57	7.412.294,16
	Totale proventi finanziari	6.988.092,03	8.002.981,13
21	Interessi ed altri oneri finanziari	149.967.915,46	-
a	Interessi passivi	-	103.464.841,97
b	Interessi passivi	149.967.915,46	103.464.841,97
	Altri oneri finanziari	-	-
	Totale oneri finanziari	149.967.915,46	103.464.841,97
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		- 142.979.823,43	- 95.461.860,84
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	1.397.372,02	788.484,85
23	Svalutazioni	334.928,86	1.169.112,19
TOTALE RETTIFICHE (D)		1.062.443,16	- 380.627,34
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	407.987.610,76	237.458.119,54
a	Proventi da permessi di costruire	-	-
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	113.289.546,34
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	407.987.610,76	124.160.443,07
d	Plusvalenze patrimoniali	-	-
e	Altri proventi straordinari	-	8.130,13
	Totale proventi straordinari	407.987.610,76	237.458.119,54
25	Oneri straordinari	270.801.567,02	174.889.366,25
a	Trasferimenti in conto capitale	217.838.425,03	152.777.470,41
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	51.627.002,11	20.602.366,76
c	Minusvalenze patrimoniali	9.537,98	28.290,50
d	Altri oneri straordinari	1.326.601,90	1.481.238,58
	Totale oneri straordinari	270.801.567,02	174.889.366,25
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		137.186.043,74	62.568.753,29
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		152.796.019,85	241.720.920,58
26	Imposte (*)	11.198.383,93	12.250.932,33
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	141.597.635,92	229.469.988,25

In merito al risultato economico conseguito nel 2020 si rileva che il risultato dell'esercizio depurato della parte straordinaria (area E), presenta un saldo positivo di euro 15.609.976,11.

Il Collegio ritiene che l'equilibrio economico sia un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità dell'ente. La tendenza al pareggio economico della gestione ordinaria deve essere pertanto considerata un obiettivo da perseguire.

Il collegio in merito al bilancio composto da Stato patrimoniale ed il Conto economico necessiterà di ulteriori verifiche anche propedeutiche al suo utilizzo quale base di un corretto consolidato.

A tal proposito si rileva che il parere al consolidato 2019 espresso nel 2020 (rif. verb. 26/2020) riportava numerose criticità. Si evidenzia infatti che su tale parere il collegio già rilevava la richiesta di addivenire alla verifica *“anche ai fini del prossimo rendiconto 2020, per la predisposizione dello SP e del CE della Regione propedeutico anche alla predisposizione del consolidato con il Consiglio, tutte le partecipate inserite tra le immobilizzazioni finanziarie ed i singoli valori di carico con verifica del metodo del patrimonio netto in ottemperanza al principio contabile 4/4 nonché all'OIC 17 addivenendo alle scritture necessarie di rettifica con emersione delle dovute differenze”*. Di recente anche la Sezione di controllo per l'Emilia Romagna con deliberazione 39/2021PRSE ha evidenziato l'importanza della riconciliazione delle posizioni di debito e credito degli enti pubblici con le proprie partecipate e come tale verifica non possa limitarsi all'analisi finanziaria bensì anche a quella economico patrimoniale per permettere un corretto consolidamento dei conti. Tale aspetto era stato peraltro attenzionato e rilevato già in precedenza in sede di rilascio del parere al bilancio consolidato da parte del collegio (rif. verbale n. 26/2020 allegato 1), si evidenziava che la mancanza delle asseverazioni porta ad *“un grado di incertezza complessiva circa la correttezza delle scritture di pre-consolidamento redatte ai fini del riallineamento”*.

Indebitamento

L'articolo 62 comma 6 del D. Lgs.118/2011 e s.m.i. disciplina il limite di indebitamento delle regioni specificando espressamente quanto segue:

“Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della [legge n. 183 del 2011](#). Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all'art. [16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise. Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle

garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito".

Nella tabella che segue viene evidenziato il calcolo del rispetto del vincolo in relazione all'esercizio 2020 in ottemperanza all'art. 62, c. 6 del D. Lgs. n. 118/2011 inserito nella relazione della Giunta:

Limiti di indebitamento Regioni	
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI	
(valori in euro)	
Dati da consuntivo (esercizio 2020)	
Accertamenti ed Impegni	
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (esercizio 2020), art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011	
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	€ 9.960.748.841,72
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 8.311.342.372,00
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)	€ 1.649.406.469,72
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	€ 329.881.293,94
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2020	€ 450.263.336,46
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	€ 0,00
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	€ 15.207.839,96
H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	€ 0,00
I) Contributi contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	€ 0,00
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	€ 218.309.385,31
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F- G-H+I+L)	€ 82.719.502,83
TOTALE DEBITO	
Debito contratto al 31/12/2020	€ 5.297.805.936,20
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	€ 0,00
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	230.135.553,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento (*)	€ 27.176.902,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	€ 202.958.651,00
(*) al lordo del Fondo contenzioso	

Il collegio vuole evidenziare che detto prospetto è redatto ai fini del bilancio di previsione ai fini di effettuare le verifiche sull'eventuale nuovo indebitamento previsto e pertanto a consuntivo sarebbe opportuno l'utilizzo di un prospetto che evidenzi unicamente la mole del debito ancora in essere dell'ente e quanto nell'anno è stato restituito, per evitare incoerenze dei dati.

Di seguito si evidenzia quanto predisposto dall'ente.

SITUAZIONE DEBITORIA	
Debito al 31/12/2019	5.124.223.582,13
Nuovi prestiti	0,00
Quota capitale rimborsata nel 2020	81.988.216,48
Debito al 31/12/2020	5.042.235.365,65

SITUAZIONE DEBITORIA AL 31/12/2020	
Debiti di finanziamento al 31/12/2020	5.297.805.936,20
Mutui a carico dello Stato (-)	0,00
Debiti di finanziamento verso altri (-)	0,00

COLLEGIO DEI REVISORI

Debito effettivo al 31/12/2020	5.297.805.936,20
Accantonamenti BOR 2006 (-)	255.570.570,55
Nuovi prestiti (+)	0
Debito al 31/12/2020	5.042.235.365,65

L'ente nel corso del 2020 non ha contratto nuovo indebitamento. L'ente ha determinato, quali garanzie che non concorrono al limite dell'indebitamento, l'ammontare di € 202.958.651,00 come già precedentemente dettagliati. Riguardo a ciò, nonostante all'esclusione dalle garanzie abbia fatto seguito l'inserimento delle rispettive rate di mutuo nel calcolo annuale, e nonostante la previsione dell'art. 62, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011, nel rispetto del principio della prudenza il collegio ritiene che debba essere realizzata un'idonea copertura degli oneri conseguenti all'eventuale escussione del debito per il quale è concessa la garanzia.

L'esigenza è precisata nel punto 5.5 dell'all. n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - in materia di trattamento delle garanzie fornite dagli enti sulle passività emesse da terzi. A tale riguarda il collegio rinvia alla deliberazione Sezioni Autonomie della Corte dei conti N. 30/SEZAUT/2015/QMIG.

Tra gli interventi a sostegno degli Enti per far fronte all'emergenza COVID-19 hanno assunto rilievo quelli volti, in particolare, ad assicurare un alleggerimento degli oneri di rimborso prestiti per far fronte alla contrazione delle entrate proprie e all'aumento di costi imprevisti in relazione all'emergenza stessa. In particolare, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) convertito con La L. 24 aprile 2020, n. 27 ha previsto la rinegoziazione dei mutui Cassa depositi e prestiti. La misura adottata da CDP è stata strutturata per generare un impatto significativo sul bilancio 2020 degli enti. La riduzione significativa della quota capitale 2020 ha consentito di liberare risorse nei bilanci degli Enti, in un momento in cui sono verificati, da un lato l'espansione delle spese connesse all'emergenza e dall'altro la contrazione delle entrate di natura tributaria. L'ente ha beneficiato di una leva finanziaria di euro 11,4 MIL per sospensione delle quote capitale mutui che tuttavia avrà innegabili conseguenze in futuro. Tale intervento è stato segnalato anche nel parere del collegio all'assestamento (rif. verb. 23/2020).

La Regione Piemonte inoltre durante il 2020 si è avvalsa della facoltà di rinegoziare un parte di mutui. A tal fine vi sono numerose determinate a cui hanno preceduto una serie di delibere di Giunta (DGR 40-1565, DGR 40-1566, DGR 43-2344, DGR 1-1466) che non sono state oggetto di parere del collegio.

Si evidenzia inoltre che non vi sono informazioni sui documenti pervenuti di bilancio; sarà cura del collegio verificare le procedure adottate.

La gestione dei contratti di finanza derivata
--

La Regione in data 27 novembre 2006 ha emesso un titolo obbligazionario (ISIN: XS0276060083) a tasso variabile con rimborso in unica soluzione alla scadenza (Bullet) avente nozionale pari ad € 1.800.000.000, e collocato sui mercati dei capitali internazionali. Contestualmente è stata strutturata l'operazione in derivati, in cui le tre controparti bancarie, Merrill Lynch, Dexia Crediop, Intesa Sanpaolo, hanno partecipato in uguale misura, e che ha portato alla sottoscrizione, da parte della Regione, di tre identici contratti derivati con nozionale iniziale di ciascun contratto pari ad € 600 milioni.

Tali contratti stipulati secondo la normativa al tempo vigente erano finalizzati all'accantonamento del capitale da restituire a scadenza sul prestito obbligazionario Bullet sottostante e al contenimento del rischio di tasso d'interesse derivante dall'oscillazione dell'indice di riferimento (Euribor 6 mesi) della stessa emissione obbligazionaria. Ogni contratto derivato prevede le seguenti tre componenti:

1. Componente di Tasso: definita tecnicamente "Interest Rate Swap & Collar"
2. Componente di Capitale: definita tecnicamente "Cash Flow Swap"
3. Componente di Credito: definita tecnicamente "Credit Default Swap"

Con la sottoscrizione di tali contratti derivati, la Regione aveva pensato di contenere il rischio di tasso d'interesse derivante dall'oscillazione dell'indice di riferimento (Euribor 6 mesi) del prestito obbligazionario sottostante e di costituire quote accantonamento dello stesso in modo tale da distribuire l'onere del rimborso del capitale su tutto il periodo di vita della struttura.

In data 31 dicembre 2020 il Fair Value complessivo di tutti i contratti derivati in essere con le tre controparti bancarie, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1 comma 3 D. L. 394 del 30 dicembre 2003, ammonta complessivamente ad € 461.285.692,05 negativi per la Regione.

Il collegio ricorda che il comma 8 dell'art.62 DL 112/2008 obbliga di allegare al rendiconto consuntivo una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti". deve essere apposto un correlato vincolo, come prescritto nel Principio contabile applicato 4/2 in caso di accertamento di flussi attivi in entrata dovendo questi ultimi essere vincolati al fine fronteggiare i futuri eventuali flussi negativi o, destinarli, a spesa di investimento o alla riduzione del debito.

Per i dettagli si rinvia al contenuto della relazione di Giunta.

Tempestività dei pagamenti

Il collegio ha verificato l'inserimento sul sito ufficiale dei tempi di pagamento trimestrali 2020 e dà atto che l'Ente ha provveduto a pubblicare l'indicatore annuale dei propri tempi di pagamento come previsto dall'art. 9 del DPCM del 22 settembre 2014 relativamente alle diverse gestioni nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici come previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013.

Poiché la positività dell'indice indica che i pagamenti sono effettuati, in media, oltre i termini di scadenza delle fatture o di termini di legge, e il dato 2020 annuale complessivo è così evidenziato e confrontato con le annualità precedenti:

anno	Indicatore
2018	26,00
2019	6,46
2020	7,74

Si prende atto che gli indicatori - esclusa la parte sanità - sono miglioranti nella media dell'indicatore annuale e il parametro dei tempi medi di pagamento del 2020 si è assestato come indicato nella relazione della Giunta per l'intero bilancio in media in giorni 7,74.

In particolare la scomposizione del dato anno 2020 è la seguente:

ANNO 2020	INTERO BILANCIO REGIONALE	GESTIONE SANITARIA	COMPONENTE NON SANITARIA
Tempi medi di pagamento n.gg.	7,74	-5,63	9,68

Di seguito vengono riportati:

TRIMESTRE 2020	INTERO BILANCIO REGIONALE	GESTIONE SANITARIA	COMPONENTE NON SANITARIA
I TRIM	1,45	- 1,53	2,12
II TRIM	26,30	- 10,57	32,64
III TRIM	-2,01	-2,40	0,07
IV TRIM	1,19	- 10,19	2,29

Si richiama a tal fine la delibera 33-6803 del 27 aprile 2018, acquisita agli atti, che riporta le misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti delle somme dovute per somministrazioni, forniture e pagamenti ad oggi non più rivista.

Si riporta anche la seguente Tabella che riporta l'importo delle fatture pagate entro ed oltre i limiti contrattuali:

	IMPORTO FATTURE	% RISPETTO AL TOTALE
Entro i termini contrattuali	121.236.633,45	53,43%
Tra i 30 e i 120 gg	93.443.329,98	41,18%
Oltre i 120 gg	12.238.250,14	5,39%
TOTALE	226.918.213,57	100,00%

Da tale tabella inserita nella relazione di Giunta si evidenzia che il 46,57 % delle fatture e' stato pagato oltre il limite contrattuale.

Il collegio verificherà la metodologia adottata durante il proprio mandato e dichiara, per i propri compiti, di aver verificato quanto indicato all'art. 41 del D.L. 66/2014 comma 1 e pertanto ne dà atto in detta relazione richiamando l'articolo anche le Regioni. A tal proposito si è verificato che l'ente ha allegato al rendiconto il prospetto sui tempi di pagamento e sui ritardi previsto dal comma 1 dell'articolo 41 del DL 66/2014 ed ha effettuato le pubblicazioni sul sito ufficiale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Si raccomanda di fare sottoscrivere tale prospetto allegato dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario. Inoltre si raccomanda di inviare comunicazione a tutti i singoli Responsabili, ai Dirigenti e ai referenti amministrativi di tutti i servizi, sottolineando l'importanza di tale parametro tenuto conto del disposto del comma 862 dell'art. 1 della L. 145/2019.

Il Collegio riporta che l'ente ha provveduto a quantificare il debito commerciale scaduto al 31.12.2020, ai sensi dell'articolo 1 co. 859 della L.145/2019 pubblicato ai sensi dell'art. 33 D.lgs. 33/2013 entro il 30 aprile.

A tal proposito pur non essendo in regola con i tempi di pagamento e richiamando la normativa relativa agli obblighi di addivenire sul 2021 ad apposito accantonamento per debiti commerciali nel caso in cui i debiti 2020 non siano diminuiti rispetto al 31.12.2018, si prende atto che ai sensi di quanto previsto dal comma 859 della legge di bilancio 2019 (obbligo di accantonamento al Fondo

di garanzia debiti commerciali del 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisti di beni e servizi prorogato al 2021), viste le risultanze ed in applicazione delle modalità per la determinazione del Fondo l'ente ha rilevato che l'indicatore era pari ad 0,80 pertanto si determina uno dei casi non sanzionabili, o meglio esclusi dalla sanzione, sotto il profilo della mancata riduzione del debito pregresso, pertanto non vi è obbligo di stanziare sul 2021 un fondo apposito.

Si osserva inoltre che in generale la cassa è, da sempre, un ottimo indicatore delle difficoltà che la gestione di competenza rileverà in un secondo momento e la sua analisi consente agli enti di anticipare le criticità attivando politiche di gestione che consentano «di limitare i danni». Recentemente anche la Sezione Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 9/2020 (facendo proprie le osservazioni della sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna) ha introdotto un indicatore che consente di valutare il rischio di tensioni di cassa come meglio evidenziato in apposita sezione della presente relazione. Al fine di evitare ritardi dei pagamenti, relativi a somministrazioni, forniture di beni ed appalti, di lavori e di servizi, anche alla luce della recente evoluzione normativa in tema di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, il Collegio dei revisori invita l'ente ed i Responsabili di servizio a:

- trasmettere con congruo anticipo le determinazioni di impegno di spesa al Settore Finanziario, nonché verificare, all'atto della liquidazione della spesa, che la relativa determinazione di impegno sia divenuta esecutiva e regolarmente pubblicata e che la liquidazione stessa sia completa di tutti gli elementi necessari al pagamento: IBAN e conto corrente dedicato, regolarità contributiva (DURC), ed ove previsti dalla normativa il CIG ed in caso di ATI delle informazioni necessarie per effettuare i controlli presso Equitalia (% di pagamento della fattura per partecipanti all'Associazione Temporanea d'Impresa);
- verificare la compatibilità degli affidamenti e dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e a trasmettere gli atti di liquidazione di spesa al Settore Finanziario, debitamente firmati e completi di tutti gli allegati, con congruo anticipo (di norma almeno 15 giorni) rispetto alla scadenza del pagamento (data presunta di accredito del beneficiario), tenuto conto dei tempi tecnici necessari all'ufficio ragioneria per emettere i mandati di pagamento e dei "giorni banca" assorbiti dal Tesoriere per evadere l'ordine;
- le obbligazioni derivanti da spese non impegnate preventivamente secondo le ordinarie procedure contabili, costituenti, pertanto, debiti fuori bilancio, devono essere tempestivamente segnalate al Responsabile del Settore Finanziario, per valutazioni inerenti alla possibilità di copertura finanziaria correlata al loro eventuale riconoscimento di legittimità ai sensi di legge.

- in sede di definizione e/o di esecuzione dei contratti per forniture di beni e servizi, i Dirigenti/Responsabili competenti valutino l'eventuale disponibilità degli operatori contraenti ad accertino i termini di pagamento più lunghi rispetto a quelli previsti dalla vigente normativa soprattutto per i pagamenti con scadenza a fine anno. Ciò compatibilmente con quanto prescritto dall'ordinamento.
- seguire le direttive proposte da Direttore/Segretari/Dirigenti tramite la predisposizione di schemi di determine d'impegno, atti di liquidazione ecc. e di documenti interpretativi omogenei.

Si ricorda, infine, che è prevista una responsabilità disciplinare ed amministrativa in capo al responsabile di servizio in caso di violazione dell'obbligo del preventivo accertamento della compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Relazione sulla gestione della Giunta
--

L'Organo di revisione richiamando l'articolo 11 comma 6 del D.Lgs 118/2011 che riporta quale documento illustrativo della gestione dell'ente, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto, che illustri anche i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, in merito al suo contenuto il collegio rileva:

- per quanto riguarda i criteri di valutazione utilizzati si ritiene che sia necessario andare oltre la elencazione dei principi contabili cercando di approfondire le eventuali deroghe agli stessi bensì entrando nel merito delle scelte effettuate;
- in relazione alle principali voci di bilancio sarebbe opportuno rilevare nel dettaglio le stesse, cercando di rendere leggibili a chiunque le risorse ricevute e l'utilizzo delle stesse, evidenziando i trasferimenti e l'attività dell'ente;
- "l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione" è ricompreso nel paragrafo dedicato all'elenco dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare;
- per quanto riguarda il comma 6 lettera a) dell'art. 11 del D.Lgs 118/2011 in merito alle principali voci di bilancio si chiede nuovamente di dare maggior rilievo, per il futuro, e di ampliarne il contenuto con dettaglio almeno delle voci di entrata e spesa più importante e ivi individuando le voci di entrata che hanno un particolare vincolo di legge (ad esempio introiti cave e discariche, ecc) oltre alle entrate per fondi europei programmazione pluriennale;

- per quanto riguarda il comma 6 lettera c) e d) del D.Lgs 118/2011 ampliarne le descrizioni anche con particolare attenzione alla rappresentazione del rispetto dei vincoli di utilizzo per un ente in disavanzo;
- per quanto riguarda il comma 6 lettera n) del D.Lgs 118/2011 per dettagliare gli elementi richiesti dall'art. 2427 del c.c. si è redatto allegato a parte denominato "nota integrativa" in merito alla quale si evidenzia la necessità di presentare un emendamento tenuto conto dell'errore nei totali riportati a pagina 71 che riporta un dato di euro 178.425.113,14 anziché di euro 177.588.895,03;
- per quanto riguarda il comma 6 lettera J) del D.Lgs 118/2011 relativamente agli *"esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate"*, si rinvia a quanto già indicato ampiamente nella paragrafo relativo alle società;
L'Organo di Revisione, prende atto che, come suggerito in precedenza, il documento riporta i capoversi in aderenza al disposto normativo. Nonostante ciò si chiede di interpretare il documento come una occasione per addivenire all'illustrazione, tramite i punti obbligatori di legge, anche dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'anno e ivi indicando anche l'utilizzo delle varie entrate a destinazione vincolata.

Variazioni di periodo

Il collegio riporta all'attenzione la diversa interpretazione del collegio e della struttura in merito alle variazioni di bilancio evidenziando che sul 2020 ha rilasciato un solo parere a variaizoni (verb. 24/2020) nonostante le importanti variazioni a esempio avvenute con le leggi Regionali 12 e 13.

Il collegio ha già in precedenza segnalato (vedasi verbale del rendiconto 2019 e assestamento 2020), ed in questa sede lo ribadisce, che a proprio giudizio persiste una grave irregolarità, in quanto nonostante a norma dell'art. 40 quater della L.R. 7/2001 e s.m.i., coerentemente al ruolo del collegio stesso, anche i progetti di legge – così come le variazioni di bilancio - debbano obbligatoriamente essere muniti del parere del collegio dei revisori, l'ente ha tenuto un comportamento difforme, a proprio giudizio, dal disposto della norma. Si ricorda infatti che tale previsione normativa regionale risulta altresì coerente con quanto previsto dall'art. 72 comma 2 del D.Lgs 118/2011 che recita *"Il collegio svolge i compiti previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Restano fermi gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo. L'ordinamento contabile regionale puo' prevedere ampliamenti delle funzioni affidate al collegio dei revisori"*.

A tal fine alla presenza dei Dirigenti dell'ente, sia di riferimento della Giunta che del Consiglio e di alcuni Direttori, nelle sedute del 22 e 25 febbraio 2021 (verb. rif. 3/2020) si è avviato un confronto con le Direzioni coinvolte negli iter di bilancio, variazioni, assestamento e rendiconto inerente l'organizzazione, le procedure contabili e le consuetudini in merito agli iter amministrativi rilevando anche la necessità di implementazione del sistema contabile del gestionale che appare manchevole rispetto alla complessità e alla dimensione dell'ente e inadeguato alle necessità operative quotidiane, di simulazione e alle complessità di un ente come la Regione Piemonte.

In seguito nel DDL 129 inizialmente inviato al collegio, veniva introdotta, tramite l'art. 6 del DDL stesso una modifica al comma I dell'articolo 40 quater della L. 7/2001 proprio finalizzata ad evitare l'emissione di parere del collegio sulle variazioni evidenziando che l'obbligo sussisteva unicamente su interventi "*di variazione degli equilibri di bilancio*" e con successivo emendamento presentato, comunque attenzionato dal collegio, si emendava l'art. 6 del DDL che abrogava il riferimento ai pareri per "*variazione del bilancio*" lasciando nella sostanza l'obbligo di parere unicamente sulle leggi di bilancio e assestamento. Il collegio nel proprio parere ha evidenziato perplessità soprattutto tenuto conto del dettato dall'art. 72 comma 2 del D.Lgs 118/2011 e del richiamo all'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Si è preso successivamente atto che tale articolo non è stato approvato così come l'emendamento presentato.

Conclusioni, suggerimenti e raccomandazioni
--

Il collegio evidenzia che il presente parere è reso ancora all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e pertanto ogni voce analizzata del rendiconto della gestione è stata controllata e supportata da carte di lavoro anche presso gli studi del Collegio dei revisori con la collaborazione telefonica e con mezzi informatici vari, principalmente supportati dal responsabile del Settore Ragioneria dell'ente che ha dimostrato, con tutto l'ufficio, collaborazione fattiva e disponibilità, evidenziando di aver tenuto un collegio presso l'ente nelle giornate del 17 e 18 maggio 2021.

Premesso ciò il collegio, attesa la complessità e la copiosa documentazione richiesta, evidenzia quanto segue a solo titolo riassuntivo, ma ritiene necessario rinviare ad ogni paragrafo circa le criticità riscontrate che qui si intendono integralmente richiamate. Ciò premesso il collegio raccomanda in breve:

- **in merito ai documenti e agli iter amministrativi:**

- come indicato nella parte iniziale, il DDL pervenuto e la sua documentazione non risultava, come si

evincesse dalla PEC del 7 maggio 2021, ancora numerato. La numerazione è avvenuta in data 12 maggio e comunicata dall'ente a tramite mail ordinaria. Il collegio evidenzia la necessità di ricevere i documenti definitivi e numerati, trattandosi sempre di pochi giorni di differenza, in quanto questo eviterebbe inutili controlli di raffronto dei dati medio tempore pervenuti:

- il collegio evidenzia di non aver ricevuto quale allegato obbligatorio il rendiconto consolidato (art. 63 comma 4) e, tenuto conto della prassi comunicata dall'ente, raccomanda, seppur ritenga che debba essere presente inizialmente tra gli allegati per l'espressione del proprio parere, di addivenire alla sua redazione entro la seduta di approvazione. Tale atto dovrà essere però preventivamente approvato, per l'inserimento dello stesso come allegato obbligatorio al bilancio, almeno da parte della Giunta ed essere oggetto di **emendamento**; richiama comunque le perplessità rilevate nel paragrafo dedicato rispetto ai tempi di approvazione del rendiconto del Consiglio;
- Si rende necessario inserire tra gli allegati l'elenco dei crediti stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione, come previsto art. 11 punto 4 lettera n) e art. 63 comma 7 lettera b) - il collegio ha comunque acquisito dagli uffici tale prospetto; si chiede che venga effettuato un **emendamento**;
- l'allegato 23 di DDL al rendiconto non risulta corretto e coerente con le modifiche del piano di rientro avvenuto con DGR n. 120-3140 del 18 febbraio 2021; si rinvia al paragrafo risultato di amministrazione" e si chiede che venga effettuato specifico **emendamento**;
- atteso che l'ordinamento contabile della Regione Piemonte, L.R. 7 del 11 aprile 2001 ed il successivo regolamento regionale di contabilità, D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R, unitamente agli altri regolamenti collegati, determinano disallineamenti normativi poiché non in armonia con tutte le nuove disposizioni che rinviano direttamente o indirettamente al regolamento di contabilità, il collegio raccomanda di addivenire con urgenza all'approvazione di un nuovo regolamento regionale di contabilità, in linea con i nuovi principi del D.Lgs 118/2011 in cui disciplinare – a norma dell'art. 38 della LR. 7/200 - tutte le deroghe permesse dalla normativa, al fine di evitare ambiguità di interpretazione relativamente all'applicazione della norma di riferimento e con particolare attenzione, non ultimo, alla regolamentazione dell'iter di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, disciplinando altresì le attestazioni da acquisire da parte dei singoli Responsabili ricordando che le stesse devono essere comunque inviati a norma dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002 e s.m.i.. Considerato che ormai tutti gli enti hanno definitivamente e completamente abbandonato le vecchie regole contabili, dovendo applicare a pieno regime le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, come modificato e i nuovi principi contabili, tale obbligo normativo impone di adeguare, con la massima urgenza, i vigenti regolamenti di contabilità per allinearne le attuali disposizioni alla nuova normativa. Si raccomanda comunque, sia in sede di stesura che una volta emanato di dividerne il contenuto con i vari Responsabili, tenuto conto che trattasi di

strumento operativo. Si ricorda infatti che la presenza di un regolamento aggiornato, come spesso evidenziato dalla Corte di conti nelle varie sezioni di controllo, è sinonimo di buona organizzazione dell'ente;

- suggerisce per il futuro, di addivenire ogni anno da parte della Giunta, anche solo per confermare i soggetti, all'individuazione degli agenti contabili, tramite un atto ricognitivo degli agenti in carica anche e non ultimo al fine della presentazione dei conti giudiziali di cui all'art. 139 del D.Lgs 174/2016, nonché come evidenziato all'art. 138 comma I alla luce della nuova organizzazione e della nomina dal 2020 di nuovi agenti contabili; prende positivamente atto della redazione nel 2020 delle disposizioni interne inviate agli agenti ed auspica che la stessa possa divenire una circolare, da inviare ai nuovi soggetti incaricati, ove allegare i regolamenti da rispettare e le normative di riferimento, e specificare le procedure in caso di interruzione in corso d'anno del mandato e in sede di conto annuale;
- in merito all'art. 10 comma 2, o più specifico l'art. 39 comma 4, tenuto conto che l'atto è stato redatto anche per il 2021 (DGR 1-3115) nonostante le raccomandazioni del collegio, richiama l'ente alla specificità di tale previsione non coerente con una consueta e ordinaria annuale dovuta ad una non puntuale preventivazione delle somme in entrata;
- tenuto conto di quanto evidenziato nella parte relativa all'atto di riaccertamento, in cui è stato rilevato che non tutte le gestioni dei residui ante-2020 sono stati inseriti, chiede all'ente in futuro di riportare nell'atto annuale di riaccertamento tutte le movimentazioni dell'anno – anche quelle operazioni di cancellazione avvenute durante l'anno - anche ai fini del campionamento in quanto su circa 12 MIL di euro il collegio ha dovuto riprogrammarlo in un momento successivo al riaccertamento anche per ottemperare completamente agli obblighi; il collegio prende positivamente atto del prospetto di riconciliazione con le risultanze del consuntivo ai fini della riconciliazione complessiva anche con la sanità;
- il collegio, come inserito nel proprio verbale di verifica, dà atto che per la XI Legislatura tutti i gruppi politici hanno rinunciato a norma dell'art. 84 comma 5 della L.R. n. 16/2017 alla richiesta del contributo. Pertanto non è stato necessario per l'annualità 2020 predisporre le attestazioni a norma dell'art.85 punto 4 della medesima legge; ricorda altresì la necessità di addivenire da parte dell'Ente alla stesura di un regolamento, come previsto dall'articolo l'art. 85 punto 2 della L.R. 16/2017 che recita: *"l'Ufficio di Presidenza predispone con propria deliberazione lo schema di regolamento interno di cui al comma 1, nonché disciplina le modalità di gestione e rendicontazione delle risorse per il funzionamento e per il personale dei gruppi consiliari"*, il tutto essendo propedeutico agli adempimenti di cui all'art. 85 punto 1 della L.R. 16/2017 per la modalità di gestione del contributo del gruppo;
- come più volte evidenziato, pur avendo assistito ad un miglioramento dei flussi, tenuto conto delle rispettive interpretazioni, nonostante il chiaro contenuto qui richiamato dell'art. 29 dello Statuto della

Regione che assicura l'autonomia funzionale, finanziaria, contabile organizzativa, patrimoniale e negoziale del Consiglio regionale - principi richiamati anche dall'art. 1 punto 1 del "regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio regionale del Piemonte" nonché l'art. 7 punto 4 del medesimo regolamento - raccomanda di regolamentare il flusso informativo tra gli uffici contabili della Regione Piemonte e del Consiglio nei vari periodi, tra cui almeno in sede di preventivo, assestamento, riaccertamento e consuntivo;

- ampliare in futuro le parti segnalate in apposito paragrafo il contenuto della relazione sulla gestione della Giunta;
 - di predisporre annualmente – anziché un verbale di seduta - una delibera di Giunta di approvazione della bozza di rendiconto ritenendolo un corretto iter amministrativo, anche alla luce della delibera in particolare della Relazione della Giunta che è atto collegiale;
 - sollecita nuovamente l'invio in Procura della delibera di riconoscimento Atto di Giunta n. 2-532 del 22 novembre 2019 tenuto conto che non vi sono stati aggiornamenti in tal senso nonostante le numerose raccomandazioni;
 - al termine dell'approvazione, di adempiere a quanto previsto dall'art. 43 punto 5 della L.R. 7/2001 e s.m.i.;
 - tenuto conto delle importanti criticità riscontrate, anche quale terzo certificatore di GSA a norma dell'art. 40 quinquies lettera 1 bis, rinvia al paragrafo dedicato alla sanità circa i rilievi sulla gestione della sanità e sulle motivazioni che vedono la struttura ancora sprovvista delle certificazioni anni 2017-2018-2019; il collegio ha iniziato fin dalla nomina un percorso di verifiche che hanno inizialmente trovato la struttura in estremo ritardo sulle procedure ed evidenziano la necessità di una implementazione importante anche delle risorse. Il collegio procederà nei prossimi giorni a concludere una prima fase di controllo;
 - raccomanda all'ente, comunque, di attenzionare l'importanza del perimetro sanitario ricordando che è necessario, stante la rilevanza del settore, formalizzare delle procedure contabili ed amministrative che consentano, con una certa automazione sulle singole casistiche e con un buon grado affidabilità, di ottenere la elaborazione dei dati con tempestività, sì da rispettare il termine di cui all'art. 32 del d.Lgs 118/2011;
 - sul contenuto delle determine dirigenziali relative in particolare agli affidamenti diretti alle partecipate in-house, richiamando quanto inserito nella presente relazione, il collegio evidenzia che darà corso ad apposito controllo avendo rilevato atti generici, differenti tra loro e soprattutto che non riportano le motivazioni rafforzate necessarie;
- **in merito al contenzioso:**
- richiama con estrema attenzione quanto riportato al paragrafo dedicato al fondo contenzioso, rilevando le attività svolte con la collaborazione dell'ufficio ragioneria in merito alla ricostruzione della

stratificazione del fondo. L'analisi effettuata dal collegio evidenzia che l'ente anche per il 2020 non ha accolto la raccomandazione già formulata di accantonare quote e percentuali anche sulle cause POSSIBILI, non unicamente sulle PROBABILI. Inoltre nel testo ha evidenziato che, rispetto alle cause della sanità, il fondo accantonato nelle disponibilità della sanità risulta esiguo rispetto a quanto comunicato dall'avvocatura. Richiama, per quanto non dedotto, quanto inserito nel paragrafo in merito. Il collegio stando così le situazioni, e prendendo atto delle situazioni in merito alle cause della sanità, rileva di non poter accertare la congruità di detto fondo chiedendo, pertanto, di integrarlo con emendamento.

- essendo sempre estremamente complessa da valutare la situazione del contenzioso e tenuto conto delle informazioni acquisite, chiede di non procedere ad alcun utilizzo della quota venuta disponibile conseguentemente all'introduzione del comma 111 del Cura Italia, valutando un maggior accantonamento solo in sede di legge di assestamento;

- **in merito alle partecipate**

- preso atto degli adempimenti nei termini dell'ente per i piani di razionalizzazione, riorganizzazione e valorizzazione delle partecipazioni, raccomanda di adottare scelte di razionalizzazione indipendentemente dagli obblighi normativi, al fine di ridurre la possibilità di ulteriori disavanzi di bilancio;
- di monitorare ed acquisire periodicamente i dati contabili esercitando una attività di stimolo e controllo verso le stesse allo scopo di ottenere costantemente informazioni aggiornate anche tramite periodici confronti con i rispettivi organi di controllo;
- tenuto conto delle complessità del sistema delle partecipate, delle varie terminologie utilizzate purtroppo anche dal legislatore, dei vari adempimenti aggiunti di anno in anno dalle norme, e non ultimo anche tutte le nuove relazioni obbligatorie a norma del TUSP, suggerisce che venga individuato nel settore Partecipate un unico ufficio che provveda a tutti gli adempimenti delle società ed organismi partecipati diversi senza esclusione alcuna, che abbia il compito di monitorare anche l'applicazione di tutte le numerose norme e adempimenti obbligatori della PA meglio dettagliati in relazione, al fine della tempestiva verifica degli obblighi e non ultimo finalizzata anche alle asseverazioni dei rapporti debito credito, dei flussi finanziari e dei rapporti contrattuali tenuto conto altresì dei rilievi e delle piccole imprecisioni riscontrate;
- rispetto all'evidenziato un complesso sistema di compensazioni, richiama l'ente ad un ossequiosa applicazione del principio di competenza e ad una verifica del sistema dei trasferimenti alle partecipate e agli enti pagatori;

- di addivenire alla redazione di un apposito “regolamento di controllo strategico e controllo analogo” di tutte le partecipate anche ai fini dei controlli conseguenti alle normative restrittive in essere dettate, in particolare da ultimo dal TUSP, evidenziando in particolare le varie tipologie di controllo delle partecipate, delle controllate e delle in-house non ritenendo sufficienti le poche delibere in merito. Ritiene, infatti, che si debba tenere conto delle circolari attuali e in corso di predisposizione di ANAC in merito e che il regolamento da adottarsi individui chiari indirizzi e momenti obbligatori infra-annuali di controllo e di scambio di informazioni con i rispettivi organi di revisione, il tutto finalizzato a regolamentare il controllo strategico operativo tramite la definizione puntuale di un sistema di monitoraggio periodico nell'andamento delle società partecipate che consenta una chiara rappresentazione dell'andamento economico-patrimoniale e di governance;
- evidenzia inoltre la necessità di linee di indirizzo più pressanti relativamente alla rendicontazione da parte delle partecipate delle attività ad esse conferite e dell'utilizzo delle somme;

- **in merito ai residui e al ROR:**

- evidenzia che dall'operazione di riaccertamento non sono stati considerati nel ROR, seppur campionati dal collegio, euro 12.580.446,34 di residui attivi ante 2020 ed euro 2.447.114,60 di residui passivi ante 2020 in quanto cancellati durante l'annualità, raccomandazione già presente nel proprio parere a rendiconto 2018 e 2019. Invita l'ente all'inserimento di dette voci in sede di riaccertamento ordinario. Prende invece positivamente atto, seppur con ritardo rispetto alle proprie operazioni di verifica, della acquisizione da parte dei singoli responsabili delle determine a supporto delle operazioni di riaccertamento ordinario. Richiama comunque l'attenzione dei Responsabili anche relativamente agli orientamenti delle varie Corte dei Conti – sezione controllo - relativamente al contenuto delle motivazioni;
- il collegio rileva una mole rilevante di residui attivi invita pertanto l'ente senza indugio ad attuare tutte le possibili azioni al fine di adempiere alle attività di riscossione e pagamento, con particolare riguardo alle annualità più remote facendo come meglio evidenziato nella sezione dedicata;
- invita, come già suggerito ad effettuare la circolarizzazione con tutti gli enti, individuando quale data di riferimento quella del 30 giugno;

- **in merito ai vincoli:**

- relativamente al vincolo dei 101 MIL il collegio evidenzia di aver sollevato perplessità circa l'iter amministrativo seguito dall'ente che ha portato alla formazione del “vincolo attribuito dall'ente” di euro 101.860.224,11, e della modifica di parte di esso nel corso del 2020 come evidenziato nella relazione. Il collegio ha sollevato una questione di regolarità ritenendo a norma dell'art. 40 quater della L.R. 7/2001 e s.m.i., e coerentemente con il ruolo del collegio stesso, che anche i progetti di legge di variazione di

bilancio debbano obbligatoriamente essere muniti del parere del collegio dei revisori. Tale previsione normativa regionale risulta altresì coerente con quanto previsto dall'art. 72 comma 2 del D.lgs 118/2011 che indica "Il collegio svolge i compiti previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Così sarebbe dovuto avvenire, a parere del collegio, per le Leggi n. 12 e 13 del 2020 che hanno avuto comunque riflessi sull'utilizzo del vincolo applicato nel 2020. Rinvia integralmente al contenuto della presente relazione per quanto qui non rappresentato circa le perplessità manifestate sull'utilizzo del vincolo e degli obblighi inerenti le richieste di parere alle variazioni;

- **in merito al sistema informatico contabile:**

- il collegio evidenzia le più volte riscontrate criticità in merito al sistema software contabile gestionale in quanto non risulta, a proprio giudizio, adeguato alla complessità della gestione regionale in quanto necessità di implementarne le funzioni;

- **in merito all'indebitamento:**

- stante la complessiva situazione finanziaria dell'ente, sia in termini di indebitamento complessivo che di disavanzo, invita l'Ente stesso ad adottare politiche di bilancio tali da non incidere ulteriormente sulla situazione finanziaria già fortemente critica; richiama quanto inserito nel testo della relazione relativamente all'esclusione di due garanzie prestate a terzi dagli accantonamenti, nonostante abbia fatto seguito l'inserimento delle rispettive rate di mutuo nel calcolo annuale, e nonostante la previsione dell'art. 62, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 il collegio ritiene, nel rispetto del principio della prudenza e stante la lettura coordinata del complesso delle norme in materia di finanza pubblica, che debba essere realizzata un'idonea copertura degli oneri conseguenti all'eventuale escussione del debito per il quale è concessa la garanzia.
- tenuto conto delle finalità di riscontro a rendiconto, invita l'ente in futuro ad ampliare i contenuti nella relazione della gestione esponendo la situazione finale del debito residuo e la movimentazione dell'anno;

- **in merito alle spese di personale e agli incarichi:**

- il collegio, richiamati i rilievi dedotto nel paragrafo dedicato, rileva che non risulta verificato con specifico atto amministrativo il valore soglia di cui al D.M. 3 settembre 2019 determinante la spesa massima del personale. Nelle more di tale verifica e dell'adozione degli atti connessi e conseguenti invita l'ente a non procedere ad incrementi della spesa di personale. Ricorda che i piani triennali dei fabbisogni di personale possono prevedere incrementi di spesa, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, nei modi e nei limiti stabiliti dal detto decreto. Ad oggi non risultano atti che abbiano determinato il limite massimo di spesa, nè su tali atti è pervenuta richiesta di parere allo scrivente collegio. Né ad oggi risulta ancora approvato il PTFP per il

triennio 2020/2022.

- il collegio invita altresì l'Ente ad attivarsi con un adeguato sistema di monitoraggio costante delle spese del personale e degli incarichi comunque denominati che consenta di apportare gli eventuali interventi che garantiscano il rispetto dei limiti di legge e le opportune riduzioni delle spese di personale, tali da assicurare il rispetto dei vincoli normativi riferiti al contenimento. Invita, inoltre, all'adozione del provvedimento di Giunta da fornire dalle Direzioni competenti ai singoli uffici per i limiti normativi di spesa rimasti per il 2020.

Seppur non riguardi nello specifico il rendiconto bensì la prossima gestione il collegio, tenuto conto dell'importanza delle imputazioni e calcolo degli accantonamenti e fondi, per la corretta valutazione del disavanzo da ripianare, ai fini della verifica della correttezza e capienza della quota annuale per il piano di rientro o viceversa – alla luce delle vigenti normative - per avere la corretta dimensione della somma in eccedenza da poter reinvestire a norma dell'art. 111 comma 4 bis del "Cura Italia", tenuto conto dell'importanza del contenuto dell' art. 111 comma 4 bis e della sua ratio giuridica, richiamando quanto inserito nello specifico nel corpo della presente relazione, chiede di valutare con estrema prudenza l'eventuale stanziamento di ulteriori somme.

Tenuto conto e richiamati i rilievi, le considerazioni e le proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione formulate nel corpo della presente relazione, ai sensi dell'articolo 40 quater comma 3) della Legge regionale n. 7 del 11 aprile 2001 e s.m.i., il Collegio dei revisori richiamando ad una puntuale applicazione degli obblighi imposti dall'articolo 42 del D. Lgs 118/2011, con le riserve ed i suggerimenti riportati nel corpo del presente parere, eccezioni che, tuttavia, non sono tali da alterare in modo significativo le risultanze del rendiconto, pur attestando la corrispondenza del rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 alle risultanze della gestione rilascia parere con riserva che vengano approvati gli emendamenti sopra individuati e tenuto conto degli utilizzi ad oggi non provati delle somme di cui all'applicazione dell'avanzo nei termini richiesti dalla Parifica della Corte dei conti, nonché delle osservazioni e posizioni del collegio relativamente alle variazioni di bilancio e ai pareri propedeutici obbligatori.

27 maggio 2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Venturini Elisa (Presidente) – firmato

Dott.ssa Cutone Olivia Componente) – firmato

DDott. Boraschi Pietro (Componente) – firmato